



Indice dei materiali elaborati per l'attuazione della legislazione regionale relativa all'istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane

1. **LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 8 DEL 24 MARZO 2014**, “*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane*” e Decreti AM;

2. **LEGGE 7 APRILE DEL 2014, N. 56**, “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,*

3. SCHEDE COMPARATIVE:

Scheda 1 – Città metropolitane - Fase “a regime”;

Scheda 2 – Città metropolitane - Fase “transitoria”;

Scheda 3 – Città metropolitane - Disposizioni speciali;

Scheda 4 – Liberi Consorzi – Province - Fase “a regime”;

Scheda 5 – Liberi Consorzi – Province - Fase “transitoria”.

4. ULTERIORI SCHEDE DI ANALISI:

Scadenze e oggetto di intervento della legge regionale n.8;

Questioni interpretative e problemi applicativi relativi all'esercizio unitario/associato di funzioni e servizi (interconnessioni tra Liberi consorzi ed Unioni di comuni);

Tabella dei temi oggetto del disegno di legge governativo.

5. **DOCUMENTO DI SINTESI DEI LAVORI DEI TAVOLI TECNICI ISTITUITI PRESSO LA REGIONE SICILIANA PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. DEL 27 MARZO 2013, N 7.**

6. **REPORT FINALE SUI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE *ON LINE* SULL'ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE**

7. RICOGNIZIONE DATI

Tabella dati sul personale delle Province e società *in house*;

Tabella dati su società partecipate delle Province;

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE NN. 642-31-132-133-149-153
164-165-183-219-226-268-474-542-543-546-613- 638-662

LEGGE APPROVATA L'11 MARZO 2014

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Capo I

Liberi Consorzi comunali

Art. 1.

Liberi Consorzi comunali

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di 'liberi Consorzi comunali'.

2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale.

3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica

sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.

8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali.

Art. 2.

Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.

4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3.

Organi dei liberi Consorzi

1. Sono organi dei liberi Consorzi:

- a) l'Assemblea del libero Consorzio;
- b) il Presidente del libero Consorzio;
- c) la Giunta del libero Consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.

3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4.

Assemblea del libero Consorzio

1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero Consorzio.

2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Presidente del libero Consorzio

1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.

2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.

3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio.

4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.

8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.

9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 6.

Giunta del libero Consorzio

1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto

alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.

CAPO II Città metropolitane

Art. 7. *Città metropolitane*

1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.

Art. 8. *Organi delle Città metropolitane*

1. Sono organi delle Città metropolitane:

a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;

b) il Sindaco metropolitano;

c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana.

3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito

Art. 9.

Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.

2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.

Art. 11.

Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12.

Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.

Art. 14.

*Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria
e la Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono in-

dividuate le attività programmatiche ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 642: *‘Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 25 novembre 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 31: *‘Istituzione degli Enti territoriali regionali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 28 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 132: *‘Riforma delle Province Regionali e del governo del territorio regionale attuazione dei principi costituzionali e statutari’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Miccichè il 14 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 133: *‘Nuovo ordinamento delle Province regionali. Disposizioni sul decentramento amministrativo e di funzioni e sull’ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Miccichè, Sammartino, Sorbello il 14 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 149: *‘Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle province regionali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Fontana, Turano il 16 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 153: *‘Regime transitorio per il nuovo assetto delle province’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 17 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 164 *‘Norme sul riordino delle Province e istituzione delle Città Metropolitane’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Forzese il 21 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 165: *‘Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle Province regionali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Turano il 21 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 183: *‘Nuove competenze delle province regionali. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Ioppolo il 23 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 24 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 219: *‘Istituzione dei liberi consorzi di Comuni’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Siragusa, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 13 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 226: *‘Modifica alle norme regionali in materia di Provincia regionale’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D’Asero il 27 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 27 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 268: *‘Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Mauro, Figuccia, Lombardo il 5 marzo 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 5 marzo 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 474: *‘Disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane, ai sensi della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Firetto, Anselmo, Lantieri, Figuccia, Lo Giudice il 27 giugno 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 30 settembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 542: *‘Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 543: *‘Norme transitorie sul trasferimento temporaneo delle funzioni amministrative e strumentali’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 546: *‘Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 18 settembre. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013- ritirato il 6 dicembre 2013).

Disegno di legge n. 613: *‘Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti l’8 novembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 638: *‘Abrogazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Formica, Ioppolo,

Falcone, Cordaro, Grasso, Fontana, Lantieri, Greco G., Clemente, Pogliese il 21 novembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 662: *'Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo'*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 6 dicembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 10 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 67 del 10 dicembre 2013).

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 60 del 26 novembre 2013, 61 del 27 novembre 2013, 62 del 3 dicembre 2013, 63 del 4 dicembre 2013, 64 del 5 dicembre 2013, 65 del 5 dicembre 2013, 66 del 6 dicembre 2013, 67 del 10 dicembre 2013, 68 dell'11 dicembre 2013, 69 del 12 dicembre 2013, 71 del 18 dicembre 2013, 75 del 7 gennaio 2014, 77 del 17 gennaio 2014, 78 del 21 gennaio 2014, 79 del 23 gennaio 2014, 80 del 24 gennaio 2014, 81 del 28 gennaio 2014, 82 del 29 gennaio 2014 e 83 del 30 gennaio 2014.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 83 del 30 gennaio 2014.

- Relatore: on. Antonello Cracolici.

- Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 126 del 6 febbraio 2014, n. 128 del 12 febbraio 2014, n. 129 del 13 febbraio 2014, n. 130 del 18 febbraio 2014, n. 131 del 19 febbraio 2014, n. 132 del 20 febbraio 2014, n. 133 del 25 febbraio 2014, n. 134 del 27 febbraio 2014, n. 135 del 4 marzo 2014, n. 136 del 5 marzo 2014, n. 137 del 6 marzo 2014 e n. 138 dell'11 marzo 2014.

- Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 138 dell'11 marzo 2014.



DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 1995

G.U.R.S. 21 ottobre 1995, n. 54

Individuazione dell'area metropolitana di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, istitutiva della provincia regionale e, in particolare, la normativa degli artt. 19, 20 e 21 di detta legge riguardante i caratteri, l'individuazione e la delimitazione e le funzioni delle aree metropolitane;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, con la quale vengono costituite le province regionali;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, contenente provvedimenti in tema di autonomie locali, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Considerato che, con D.P.Reg. n. 889/93 del 28 ottobre 1993, è stata costituita una commissione di esperti con il compito di approfondito studio, di supporti della prescritta proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, per l'individuazione e la delimitazione delle aree metropolitane dell'Isola configurabili di Catania, Messina e Palermo;

Rilevato che il documento di sintesi di detta commissione, datato 31 marzo 1994, il quale riprende le proposte di delimitazione delle aree metropolitane inoltrate dalle amministrazioni provinciali interessate e la conseguente istruttoria espletata, ma nel contempo apporta innovazioni rilevanti, è stato fatto proprio dall'Assessore regionale per gli enti locali con il provvedimento n. 2100/Gab del 14 luglio 1994;

Considerato che, conseguentemente, con nota assessoriale n. 788 del 17 settembre 1994, secondo l'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 9/86, sono stati invitati ad esprimere parere, per quanto concerne l'individuazione e delimitazione dell'area metropolitana di Catania, i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant'Agata Li Battiati, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea, oltre la provincia regionale di Catania;

Rilevato che, in ordine all'interpello effettuato, non hanno fornito dati i comuni di Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Misterbianco, Paternò, Santa Venerina e Zafferana Etnea, hanno espresso parere favorevole condizionato al rispetto della vocazione turistica del territorio i comuni di Trecastagni e Viagrande, mentre risultano avere espresso parere favorevole senza riserve gli altri comuni interessati e la Provincia regionale di Catania, ad eccezione

del comune di Nicolosi;

Considerato che l'inclusione nell'area metropolitana di Catania dei comuni di Trecastagni e Viagrande non potrà certamente in alcun modo pregiudicare la vocazione turistica del loro territorio, che, al contrario, potrà essere valorizzata dai servizi e dalle funzioni attribuite alla competente provincia regionale dall'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;

Ritenuta, pertanto, priva di fondamento ogni argomentazione addotta dai predetti comuni al riguardo;

Visto il parere contrario espresso dal comune di Nicolosi;

Ritenuto di non condividere le motivazioni addotte dal consiglio comunale di Nicolosi, atteso che l'inclusione del territorio comunale nell'ambito dell'area metropolitana non è suscettibile di contrastare gli orientamenti tenuti finora dal comune in materia urbanistica, poichè, anzi, prevedendo una disciplina coordinata del territorio, andrà a favorire un migliore utilizzo del territorio stesso per le localizzazioni aventi un interesse sovracomunale secondo le previsioni dell'art. 21, n. 1), della legge regionale n. 9/1986, e valorizzerà il ruolo turistico e l'identità economico - produttiva del comune di Nicolosi, consentendo lo sviluppo di ulteriori capacità e di nuove iniziative confortate da decisioni e scelte di ampia portata territoriale, con effetti favorevoli sul tessuto economico locale;

Visto l'art. 20, ultimo comma, della legge regionale n. 9/1986 che stabilisce che si prescinda dal prescritto parere dei comuni che non l'abbiano reso entro sessanta giorni dalla richiesta;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di cui alla nota n. 650/Gab del 22 febbraio 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 2 marzo 1995, avente per oggetto "Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 - art. 20 - Individuazione e delimitazione delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo", adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Considerato che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 2 marzo 1995 è stata adottata in coerenza con la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e nella medesima è data "contezza di tutti gli atti e i procedimenti posti in essere per pervenire alla formulazione della proposta ed in particolare gli apporti dati da una apposita commissione nominata per garantire il necessario conforto scientifico - tecnico a scelte amministrative di così rilevante portata";

Dato atto che le argomentazioni sopra espresse in relazione alle osservazioni del comune di Nicolosi si trovano già contenute nel parere di controdeduzione formulato dalla predetta commissione costituente atto a corredo della proposta assessoriale di cui sopra;

Visto il richiamato art. 20, comma 1, della legge regionale n. 9/86;

Decreta:

Art. 1

E' individuata l'area metropolitana di Catania, giusta deliberazione n. 130 del 2 marzo 1995, adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 2

L'area metropolitana di Catania comprende i territori dei seguenti 27 comuni e, in tal modo, viene delimitata: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paterno, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant'Agata Li Battiati, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea.

Art. 3

E' fissato al 31 dicembre 1995 il termine per il completo svolgimento di tutti gli adempimenti, anche di natura finanziaria, necessari all'attuazione del disposto dell'art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 agosto 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 2 ottobre 1995.

Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 369.

**DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 1995**

G.U.R.S. 21 ottobre 1995, n. 54

Individuazione dell'area metropolitana di Messina.**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, istitutiva della provincia regionale e, in particolare, la normativa degli artt. 19, 20 e 21 di detta legge riguardante i caratteri, l'individuazione e la delimitazione e le funzioni delle aree metropolitane;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, con la quale vengono costituite le province regionali;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, contenente provvedimenti in tema di autonomie locali, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Considerato che, con D.P.Reg. n. 889/93 del 28 ottobre 1993, è stata costituita una commissione di esperti con il compito di approfondito studio, di supporto della prescritta proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, per l'individuazione e la delimitazione delle aree metropolitane dell'Isola configurabili di Catania, Messina e Palermo;

Rilevato che il documento di sintesi di detta commissione, datato 31 marzo 1994, il quale riprende le proposte di delimitazione delle aree metropolitane inoltrate dalle amministrazioni provinciali interessate e la conseguente istruttoria espletata, ma nel contempo apporta innovazioni rilevanti, è stato fatto proprio dall'Assessore regionale per gli enti locali con il provvedimento n. 2100/Gab del 14 luglio 1994;

Considerato che, conseguentemente, con nota assessoriale n. 789 del 17 settembre e n. 845 dell'8 ottobre 1994, secondo l'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 9/86, sono stati invitati ad esprimere parere, per quanto concerne l'individuazione e delimitazione dell'area metropolitana di Messina, i comuni di Ali, Ali Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condò, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccaflorida, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena, oltre la Provincia regionale di Messina;

Rilevato che, in ordine all'interpello effettuato, non hanno fornito dati i comuni di Ali, Ali Terme, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Letojanni,

Limina, Lipari, Merì, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccaflorita, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, Savoca, Spadafora e Venetico; hanno espresso parere contrario i comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, Saponara e Taormina, ha espresso parere favorevole, condizionato all'esclusione dei comuni di Giardini Naxos, Taormina e Barcellona Pozzo di Gotto, il comune di Roccalumera, mentre gli altri comuni interessati e la Provincia regionale di Messina hanno espresso parere favorevole;

Visto il parere negativo espresso dal comune di Milazzo;

Ritenuto di non condividere le motivazioni addotte dal consiglio comunale di Milazzo, poiché l'inclusione del territorio comunale nell'ambito dell'area metropolitana di Messina non è in contrasto con gli interessi comunali alla gestione del territorio, in quanto volendosi dar vita ad una disciplina coordinata del territorio, potrà favorire localizzazioni che possano avere un interesse sovracomunale secondo le previsioni dell'art. 21, n. 1), della legge regionale n. 9/1986, e valorizzerà la vocazione specifica del territorio di Milazzo all'esercizio dell'agricoltura, della pesca e del turismo, consentendo lo sviluppo di ulteriori capacità e di nuove iniziative confortate da decisioni e scelte di ampia portata territoriale, con sicuro vantaggio per il ruolo del suo porto, quale principale polo di collegamento con le Isole Eolie, anche in ragione della sua felice collocazione geografica;

Visto il parere contrario formulato dal comune di Santa Lucia del Mela;

Ritenuto di non condividere le generiche preoccupazioni di perdita dell'identità comunale rappresentate dal consiglio comunale di Santa Lucia del Mela, nella considerazione che proprio l'istituzione dell'area metropolitana di Messina, nel voler garantire la programmazione e la gestione di servizi ed infrastrutture di carattere intercomunale, tende ad esaltare le specificità dei singoli comuni, pur volendo realizzare il coordinamento tra più comuni limitrofi per quelle localizzazioni e quelle attività di interesse sovracomunale;

Visto il parere sfavorevole del comune di Saponara;

Ritenuto di non condividere le motivazioni del consiglio comunale di Saponara, atteso che da un lato l'affermazione circa la presunta mancanza delle caratteristiche volute dalla legge regionale n. 9/86 è contraddetta dallo stesso ente locale nella parte in cui dichiara l'esistenza di comuni interessi che coinvolgono, nell'estensione della città di Messina, i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta; mentre, per altro verso, la presenza di un consistente numero di comuni dell'ambito dell'area metropolitana di Messina, lungi dall'impedire un'adeguata programmazione e pianificazione delle competenze, potrà realizzare un sistema di scambi e di relazioni tali da potere dar vita ad attività programatorie tra un numero significativo di comuni, per un migliore esercizio dei servizi essenziali e dei trasporti e per lo sviluppo economico;

Visto il parere contrario del comune di Taormina;

Ritenuto di dover disattendere le argomentazioni formulate dal consiglio comunale di Taormina, atteso che la sua collocazione al confine sud della Provincia regionale di Messina non preclude la sua inclusione nella relativa area metropolitana, dato che la distanza dal capoluogo non supera i 40 Km. e dato che sussiste, contrariamente a quanto affermato, un elevato grado di integrazione territoriale, sia in ordine ai già esistenti servizi di scala sovracomunale, sia riguardo alle capacità e potenzialità di sviluppo economico sociale del settore turistico in rapporto al potenziamento dei servizi alle attività turistiche di Taormina e delle Isole Eolie, le quali non potranno che trovare giovamento dal coordinato esercizio

delle competenze previste dall'art. 2 e della legge regionale n. 9/1986 nell'intero territorio dell'area metropolitana;

Visto il parere del comune di Roccalumera;

Ritenuto che non possono essere condivise le argomentazioni esposte dal comune di Roccalumera nella parte in cui condiziona la ricomprensione nell'area metropolitana all'esclusione dei comuni di Giardini Naxos, Taormina e Barcellona Pozzo di Gotto e ciò in quanto l'apposizione di tale condizione risulta illegittima;

Visto l'art. 20, ultimo comma, della legge regionale n. 9/86, il quale, stabilisce che si prescinda dal parere dei comuni che non l'abbiano reso entro sessanta giorni dalla richiesta;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di cui alla nota n. 650/Gab del 22 febbraio 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 2 marzo 1995, avente per oggetto "Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 - Art. 20 - Individuazione e delimitazione delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo", adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Considerato che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 2 marzo 1995 è stata adottata in coerenza con la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e nella medesima è data "confezza di tutti gli atti e i procedimenti posti in essere per pervenire alla formulazione della proposta ed in particolare gli apporti dati da una apposita commissione nominata per garantire il necessario conforto scientifico - tecnico a scelte amministrative di così rilevante portata";

Dato atto che le argomentazioni sopra espresse in relazione alle osservazioni dei comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, Saponara e Taormina si trovano già contenute nel parere di controdeduzione formulato dalla predetta commissione costituente, atto a corredo della proposta assessoriale di cui sopra;

Visto il richiamato art. 20, comma 1, della legge regionale n. 9/86;

Decreta:

Art. 1

E' individuata l'area metropolitana di Messina, giusta deliberazione n. 130 del 2 marzo 1995, adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 2

L'area metropolitana di Messina comprende i territori dei seguenti 51 comuni e, in tal modo, viene delimitata: Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Meri, Messina, Milazzo, Monforte, San Giorgio, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiore, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina,

Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.

Art. 3

E' fissato al 31 dicembre 1995 il termine per il completo svolgimento di tutti gli adempimenti, anche di natura finanziaria, necessari all'attuazione del disposto dell'art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 agosto 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addi 2 ottobre 1995.

Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 370.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 1995

G.U.R.S. 21 ottobre 1995, n. 54

Individuazione dell'area metropolitana di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, istitutiva della provincia regionale e, in particolare, la normativa degli artt. 19, 20 e 21 di detta legge riguardante i caratteri, l'individuazione e la delimitazione e le funzioni delle aree metropolitane;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, con la quale vengono costituite le province regionali;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, contenente provvedimenti in tema di autonomie locali, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Considerato che con D.P.Reg. n. 889/93 del 28 ottobre 1993, è stata costituita una commissione di esperti con il compito di approfondito studio, di supporto della prescritta proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, per l'individuazione e la delimitazione delle aree metropolitane dell'Isola configurabili di Catania, Messina e Palermo;

Rilevato che il documento di sintesi di detta commissione, datato 31 marzo 1994, il quale riprende le proposte di delimitazione delle aree metropolitane inoltrate dalle amministrazioni provinciali interessate e la conseguente istruttoria espletata, ma nel contempo apporta innovazioni rilevanti, è stato fatto proprio dall'Assessore regionale per gli enti locali, con il provvedimento n. 2100/Gab del 14 luglio 1994;

Considerato che, conseguentemente, con nota assessoriale n. 790 del 17 settembre 1994, secondo l'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 9/86, sono stati invitati ad esprimere parere, per quanto concerne l'individuazione e delimitazione dell'area metropolitana di Palermo, i comuni di Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto e Villabate, oltre la Provincia regionale di Palermo;

Rilevato che, in ordine all'interpello effettuato, non hanno fornito dati i comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Capaci, Casteldaccia, Montelepre, Torretta, Trabia e Villabate, hanno espresso parere contrario i comuni di Misilmeri, Termini Imerese e Terrasini, ha espresso parere condizionato all'inclusione di nuclei abitativi del proprio territorio il comune di Monreale, ha espresso parere interlocutorio il comune di Palermo, mentre gli altri comuni interessati e la Provincia regionale di Palermo hanno espresso parere favorevole;

Visto il parere negativo espresso dal comune di Misilmeri;

Ritenuto di non condividere le preoccupazioni manifestate dal consiglio comunale di

Misilmeri, poichè la paventata localizzazione di discariche per R.S.U. in quel territorio non potrà derivare dalla inclusione del territorio di Misilmeri nell'area metropolitana di Palermo, e ciò in quanto la materia continuerà ad essere disciplinata dalle leggi in atto vigenti che attribuiscono all'Amministrazione regionale la competenza per uno specifico piano che interessa l'intero territorio isolano;

Visto il parere negativo formulato dal comune di Termini Imerese che, peraltro, oltre a motivazioni di ordine sostanziale, contiene riserve in ordine ai contenuti normativi del titolo IV della legge regionale 9 marzo 1986, n. 9, che non possono essere certamente prese in considerazione in sede amministrativa;

Ritenuto di non condividere le motivazioni di origine sostanziale addotte dalla commissione straordinaria del comune di Termini Imerese, atteso che le competenze pianificatorie che la Provincia regionale verrebbe ad assolvere con l'istituzione dell'area metropolitana, essendo riferite ad esigenze di carattere sovracomunale, lungi dal sottrarre agli organi comunali rilevanti competenze in materia urbanistica, contribuiranno a realizzare un migliore utilizzo del territorio con una più razionale localizzazione di quelle realizzazioni che si riferiscono ad esigenze comuni di territori limitrofi. Peraltro, proprio l'inclusione del territorio del comune di Termini Imerese nell'area metropolitana "de qua", in ragione del suo duplice ruolo di area industriale, dotata di un porto e di un considerevole sviluppo del settore terziario, nonchè di polo di scambio tra l'interno della Sicilia e l'area costiera, sarà fonte di ulteriore sviluppo economico e di una esaltazione delle attuali prerogative comunali;

Visto il parere contrario espresso dal comune di Terrasini;

Ritenuto di dover disattendere le osservazioni formulate dal consiglio comunale di Terrasini, nella considerazione che le prerogative di governo del territorio di competenza comunale verranno solo parzialmente meno con l'inclusione del territorio comunale nell'area metropolitana sopraindividuata per i motivi esposti in relazione alle perplessità manifestate dal comune di Termini Imerese, cui si fa rinvio, con la differenza che a ricevere i vantaggi di un coordinato esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 9/1986 sarà la vocazione turistica di Terrasini, così come a Termini Imerese se ne avvantaggerà lo sviluppo industriale e del settore terziario;

Visto il parere formulato dal comune di Monreale;

Ritenuto, altresì, di accogliere le osservazioni fatte dal comune di Monreale, affinché la frazione di Pioppo sia ricompresa nell'area metropolitana di Palermo, per la particolare integrazione che caratterizza tale frazione con l'insediamento urbano di Monreale;

Visto il parere interlocutorio reso dal comune di Palermo;

Visto l'art. 20, ultimo comma, della legge regionale n. 9/1986, che stabilisce che si prescinde dal parere dei comuni che non l'abbiano reso entro sessanta giorni dalla richiesta;

Ritenuto che il suddetto termine abbia natura perentoria e che, pertanto, il parere del comune di Palermo debba considerarsi comunque reso, a nulla rilevando la richiesta all'Assessorato regionale degli enti locali di conoscere l'esito della richiesta di parere sull'area metropolitana di Palermo, presso gli altri comuni a cui è pervenuta la nota, prot. n. 790 del 17 settembre 1994, nonchè i dati economici e demografici dei comuni

che hanno espresso parere favorevole sull'individuazione e sulla delimitazione dell'area metropolitana "de qua", considerato che: a) il comune di Palermo aveva già ricevuto, con la sopramenzionata nota, da parte del competente Assessorato, i dati relativi all'area metropolitana di Palermo; b) la richiesta di accesso agli atti configura un autonomo procedimento, che non può determinare l'interruzione del termine sancito "ex lege". Peraltro, nella valutazione richiesta, a nulla avrebbe rilevato la conoscenza dell'esito del parere reso dagli altri enti locali, che, in ogni caso, il comune di Palermo avrebbe potuto assumere "aliunde", utilizzando le ordinarie forme di collaborazione tra comuni;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di cui alla nota n. 650/Gab del 22 febbraio 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 2 marzo 1995, avente per oggetto "Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 - art. 20 - Individuazione e delimitazione delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo", adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Considerato che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 2 marzo 1995 è stata adottata in coerenza con la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e nella medesima è data "contezza di tutti gli atti e i procedimenti posti in essere per pervenire alla formulazione della proposta ed in particolare gli apporti dati da una apposita commissione nominata per garantire il necessario conforto scientifico - tecnico a scelte amministrative di così rilevante portata";

Visto il richiamato art. 20, comma 1, della legge regionale n. 9/86;

Dato atto che le argomentazioni sopra espresse in relazione alle osservazioni dei comuni di Misilmeri, Termini Imerese e Terrasini si trovano già contenute nel parere di controdeduzione formulato dalla predetta commissione costituente, atto a corredo della proposta assessoriale di cui sopra, così come la valutazione di accoglibilità della richiesta integrativa del comune di Monreale;

Decreta:

Art. 1

E' individuata l'area metropolitana di Palermo, giusta deliberazione n. 130 del 2 marzo 1995, adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 2

L'area metropolitana di Palermo comprende i territori dei seguenti 27 comuni e, in tal modo, viene delimitata: Aftavilla Milicia, Aitofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Capaci, Cinisi, Carini, Casteldaccia, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica e Villabate. Il territorio del comune di Monreale è quello parzialmente indicato nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 3

E' fissato al 31 dicembre 1995 il termine per il completo svolgimento di tutti gli adempimenti, anche di natura finanziaria, necessari all'attuazione del disposto dell'art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986. n. 9.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 agosto 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addi 2 ottobre 1995.

Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 368.

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 21 ottobre 1995, n. 54].

Il testo definitivo della legge n. 56 del 7 aprile 2014 consta di un solo articolo e 151 commi. Per agevolare la lettura, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne ha redatto la seguente versione, coordinata con i capi e le rubriche del testo approvato dalla Camera il 21 dicembre 2013.

<p>Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p> <p>il 21 dicembre 2013</p> <p><i>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</i></p> <p><i>(Con rubrica articoli)</i></p>	<p>L. 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p><i>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</i></p> <p><i>Pubblicata nella G.U. il 7 aprile 2014, n. 81.</i></p> <p><i>In vigore dal 8 aprile 2014</i></p>
<p>CAPO I</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 1</p> <p><i>(Oggetto)</i></p> <p><u>Commi da 1 a 4 legge n. 56</u></p>	<p>Art. 1.</p> <p>1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.</p> <p>3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono</p>

<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE</p> <p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">(Città metropolitane)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 5 a 11 legge n. 56</u></p>	<p>riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.</p> <p>4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.</p> <p>5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.</p> <p>6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto</p>
---	--

	<p>articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.</p> <p>7. Sono organi della città metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il sindaco metropolitano;b) il consiglio metropolitano;c) la conferenza metropolitana. <p>8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della</p>
--	---

	<p>conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.</p> <p>9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.</p> <p>10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.</p> <p>11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 12 a 18 legge n. 56</u></p>	<p>territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;</p> <p>d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.</p> <p>12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.</p> <p>13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza</p>
---	---

statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'*articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio

	<p>metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.</p> <p>16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.</p> <p>17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'<i>articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>.</p> <p>18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 4 (Sindaco e consiglio metropolitano)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 19 a 24 legge n. 56</u></p>	<p>I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.</p> <p>19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.</p> <p>20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane. <p>21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni</p>
---	---

	<p>dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.</p> <p>22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo</p>
--	--

	<p>statuto della città metropolitana.</p> <p>23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 60, comma 1:</p> <p>1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;</p> <p>2) il numero 12) è sostituito dal seguente:</p> <p>«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;</p> <p>b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;</p> <p>c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.</p> <p>2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.</p> <p>3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».</p> <p>24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della</p>
--	---

ART. 5
(Elezione del consiglio
metropolitano)

Commi da 25 a 39 legge n. 56

conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23*

novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione

	<p>superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;</p> <p>c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;</p> <p>d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;</p> <p>e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;</p> <p>f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;</p> <p>g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;</p> <p>h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;</p> <p>i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.</p> <p>34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.</p> <p>35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.</p> <p>36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ...</p>
--	--

	<p>fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.</p> <p>37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni. <p>38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.</p> <p>39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città</p>
--	---

ART. 8

**(Funzioni della città
metropolitana)**

Commi da 44 a 46 legge n. 56

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di

<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p style="text-align: center;">(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana)</p> <p style="text-align: center;"><i>Commi da 47 a 49 legge n. 56</i></p>	<p>organizzazione di concorsi e procedure selettive;</p> <p>d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;</p> <p>e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);</p> <p>f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.</p> <p>45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.</p> <p>46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.</p> <p>47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il</p>
--	--

	<p>trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.</p> <p>48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.</p> <p>49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 10 (Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane) <u>Comma 50 legge n. 56</u></p> <p style="text-align: center;">CAPO III LE PROVINCE</p> <p style="text-align: center;">ART. 11 (Disposizioni generali) <u>Commi da 51 a 53 legge n. 56</u></p>	<p>metropolitana.</p> <p>50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.</p> <p>52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.</p> <p>53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.</p>
--	--

ART. 12

(Organi delle province)

Commi da 54 a 57 legge n. 56

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o

<p style="text-align: center;">ART. 13 (Elezione del presidente della provincia)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 58 a 66 legge n. 56</u></p>	<p>respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.</p> <p>56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.</p> <p>57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.</p> <p>59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.</p> <p>60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.</p> <p>61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la</p>
---	---

	<p>votazione.</p> <p>62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.</p> <p>63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.</p> <p>64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.</p> <p>65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.</p> <p>66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.</p>
--	---

ART. 14

(Elezioni del consiglio provinciale)

Comuni da 67 a 78 legge n. 56

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo

	<p>prescritto dal comma 70 è inammissibile.</p> <p>72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della <i>legge 23 novembre 2012, n. 215</i>, non si applica il comma 71.</p> <p>73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.</p> <p>74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.</p> <p>75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.</p> <p>76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.</p> <p>77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 15 (Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge) <u>Commi da 79 a 83 legge n. 56</u></p>	<p>eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.</p> <p>78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.</p> <p>79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:</p> <ul style="list-style-type: none">a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. <p>80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.</p> <p>81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e</p>
--	--

alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'*articolo 163, comma 2, del testo unico*, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche

<p style="text-align: center;">ART. 16 (Disposizioni sugli incarichi)</p> <p style="text-align: center;"><u>Comma 84 legge n. 56</u></p> <p style="text-align: center;">ART. 17 (Riordino delle funzioni delle province)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 85 a 97 legge n. 56</u></p>	<p>statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'<i>articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>.</p> <p>84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.</p> <p>85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;e) gestione dell'edilizia scolastica;f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità
--	--

	<p>sul territorio provinciale.</p> <p>86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:</p> <p>a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;</p> <p>b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.</p> <p>87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.</p> <p>88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.</p> <p>89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento</p>
--	--

	<p>delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.</p> <p>90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:</p> <p>a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo</p>
--	---

	<p>assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;</p> <p>b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.</p> <p>92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni</p>
--	---

	<p>che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.</p> <p>93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.</p> <p>94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo</p>
--	---

	<p>complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica <i>l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</i></p> <p>96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto</p>
--	--

	<p>conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;</p> <p>d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.</p> <p>97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p style="text-align: center;">(Requisiti per la nomina dei commissari e dei sub-commissari)</p> <p style="text-align: center;"><u>Comma 98 legge n. 56</u></p>	<p>permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della <i>legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.</p> <p>98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del <i>decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</i>, nonché quanto previsto dal</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p style="text-align: center;">(Criteri per la nomina dei sub-commissari)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 99 a 100 legge n. 56</u></p> <p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;">LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</p> <p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p style="text-align: center;">(Città metropolitana di Roma capitale)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 101 a 103 legge n. 56</u></p>	<p>regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al <i>decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235</i>.</p> <p>99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.</p> <p>100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.</p> <p>102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'<i>articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio</i></p>
--	--

<p style="text-align: center;">CAPO V</p> <p style="text-align: center;">ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI</p> <p style="text-align: center;">ART. 21</p> <p style="text-align: center;"><i>(Unioni e loro organi)</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 104 a 107 legge n. 56</u></p>	<p>2009, n. 42.</p> <p>103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.</p> <p>104. I commi 4, 5 e 6 dell'<i>articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.</i></p> <p>105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 80px;">«4. L'unione ha potestà statutaria</p>
---	--

	<p>e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;</p> <p>c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:</p> <p>«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'<i>articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'<i>articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93</i>, e successive modificazioni».</p> <p>106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 22</p> <p style="text-align: center;">(Gratuità delle cariche e status degli amministratori)</p> <p style="text-align: center;"><u>Commi da 108 a 109 legge n. 56</u></p>	<p>territoriali dalle medesime previsti.</p> <p>107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente: «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Illimitate demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».</p> <p>108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.</p> <p>109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a</p>
---	--

	<p>municipale.</p> <p>112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della <i>legge 24 febbraio 1992, n. 225</i>, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'<i>articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992</i>.</p> <p>113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'<i>articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65</i>, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.</p> <p>114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.</p> <p>115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a</p>
--	---

ART. 25
(Fusione di comuni)

Commi da 116 a 129 legge n. 56

5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di

	<p>fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.</p> <p>120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.</p> <p>121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'<i>articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni</i>, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato</p>
--	---

	<p>comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.</p> <p>122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.</p> <p>123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.</p> <p>124. Salva diversa disposizione della legge regionale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;b) alla data di istituzione del nuovo
--	---

	<p>comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;</p> <p>c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.</p> <p>125. Il comune risultante da fusione:</p> <p>a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;</p> <p>b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;</p> <p>c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.</p> <p>126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 26 (Incorporazione di comuni) <u>Comma 130 legge n. 56</u></p>	<p>popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.</p> <p>127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.</p> <p>128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.</p> <p>129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.</p> <p>130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 27 <i>(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni)</i> <u><i>Commi da 131 a 139 legge n. 56</i></u></p>	<p>entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.</p> <p>131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.</p> <p>132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.</p> <p>133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di</p>
--	---

maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 28

***(Riordino delle disposizioni
concernenti il comune di
Campione d'Italia)***

Commi da 140 a 141 legge n. 56

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria,

<p style="text-align: center;">CAPO VI</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">ART. 29</p> <p style="text-align: center;">(Norme finali)</p> <p><u>Commi da 142 a 150 legge n. 56</u></p>	<p>sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.</p> <p>141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>142. All'articolo 1, comma 1, e all'<i>articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182</i>, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.</p> <p>143. Il comma 115 dell'<i>articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228</i>, è abrogato.</p> <p>144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla <i>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</i>.</p> <p>146. Con riferimento alle città</p>
---	--

	<p>metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.</p> <p>147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello</p>
--	--

	<p>Stato, un commissario per la redazione del piano.</p> <p>148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p> <p>149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'<i>articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 7 agosto 2012, n. 135</i>, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.</p> <p>150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
--	---

<p>Art. 30</p> <p>(Entrata in vigore)</p> <p><u>Comma 151 legge n. 56</u></p>	<p>151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>
--	--

Allegato A

In vigore dal 8 aprile 2014

(articolo 1, comma 34)

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale

di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1542):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO) e dal Ministro delle riforme costituzionali (QUAGLIARELLO) il 20 agosto 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 22, 24, 29 e 30 ottobre 2013; il 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre 2013; il 21 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 25 settembre 2013; il 2, 9, 10, e 11 dicembre 2013 e approvato il 21 dicembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1212):

Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede referente, l'8, 14, 16, 22 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 1^o aprile 2014.

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 2014 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.

Camera dei deputati (atto n. 1542-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014 con pareri delle commissioni V, VI, VII, VIII, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 2 aprile 2014 e approvato il 3 aprile 2014.



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007-2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di comparazione 1 – Città metropolitane Fase “a regime”

- Legge 7 aprile del 2014, n. 56, recante: “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8, recante: “*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane*”.

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA

Aprile 2014



PROVVISORIA

CITTA' METROPOLITANE A REGIME	
ISTITUZIONE - ESTENSIONE TERRITORIALE – MODIFICHE TERRITORIALI	
Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8	
Legge 7 aprile del 2014, n. 56	Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8
CITTA' METROPOLITANE Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (art. 1, comma 5)	Palermo, Catania e Messina (art. 7, comma 1)
DATA DI COSTITUZIONE	<p style="background-color: #FFC0CB; text-align: center;">PROBLEMA DI CARATTERE INTERPRETATIVO</p> <p>Si evidenzia una “non coincidenza terminologica” nella normativa regionale, laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte delle disposizioni rinviano al disegno di legge governativo (di cui all’art. 2, comma 6) per l’istituzione di Liberi Consorzi e Città metropolitane (es.: IMP. l’art. 13); - e l’affermazione in base alla quale ai sensi dell’art. 7, si stabilisce che: ‘il presente capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane..... <u>in sede di prima applicazione, ai fini del procedimento di cui all’art. 9, il territorio delle Città metropolitane coincide</u> con quello dei comuni compresi nelle rispettive <u>aree metropolitane</u> individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.




<p>TERRITORIO</p>	<p>Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima(omissis) (art. 1, comma 6)</p>	<p>In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive <u>aree metropolitane</u> individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54. (art. 7, comma 2)</p>
<p>MODIFICHE TERRITORIALI</p>	<p>...omissis..... ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. (art. 1, comma 6).</p>	<p>Fermo restando il problema interpretativo di cui sopra, le modifiche territoriali nella l. reg. attengono alla FASE TRANSITORIA "EVENTUALE" sono dunque riportate nella scheda "Città metropolitane - fase transitoria"</p>
<p>DEFINIZIONE DELL'ITER DI MODIFICA</p>	<p>Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (art. 1, comma 6)</p>	



ORGANI – COMPETENZE DEGLI ORGANI

ORGANI	<ul style="list-style-type: none"> - Sindaco metropolitano; - consiglio metropolitano; - conferenza metropolitana. <p>(art. 1, comma 7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sindaco metropolitano - giunta metropolitana; - conferenza metropolitana; <p>(art. 8, comma 1).</p>
SINDACO COMPETENZE	<p>Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.</p> <p>(art. 1, comma 8)</p>	<p>Nella legge attuale non ci sono specificazioni</p>
CONSIGLIO METROPOLITANO COMPETENZE	<p>Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo statuto e le sue modifiche, - approva regolamenti, piani e programmi; - approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; - esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. <p>Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.</p> <p>A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.</p>	




	(art. 1, comma 8)	
CONFERENZA METROPOLITANA COMPETENZE	<p>La conferenza metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto (art. 1, comma 8); - adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (art. 1 comma 9). 	<p>Nella legge attuale non ci sono specificazioni</p>
COMPENSO PER GLI ORGANI	<p>L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. (art. 1, comma 24)</p>	<p>Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito (art. 8, comma 4)</p>
NATURA		<p>Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. (art. 8, comma 2)</p>
CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA NEL COMUNE	<p>La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (art. 1, comma 25)</p>	<p>La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. (art. 8, comma 2)</p>
ORGANI – COMPOSIZIONE/ELEZIONE		
SINDACO	<p>E' di diritto il sindaco del comune capoluogo (art. 1, comma 19)</p>  <p>Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco (e del consiglio metropolitano) con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.</p>	<p>Indicazione non presente nella l. reg.</p>



	(art. 1, comma 22). IMP.: Per le condizioni e modalità operative, si veda l'art. 1, comma 22.	
CONSIGLIO METROPOLITANO COMPOSIZIONE	Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane. (art. 1, comma 20)	
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO	Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. (art. 1, comma 21)	
RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE CAPOLUOGO - CONSEGUENZE	In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (art. 1, comma 21)	



<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO</p>	<p>Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. (art. 1, comma 25)</p>  <p>Salva la possibile previsione nello statuto della città metropolitana di elezione diretta (del sindaco e) del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con <u>legge statale</u>. (art. 1, comma 22).</p>	
<p>GIUNTA METROPOLITANA ELEZIONE</p>		<p>La Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana. (art. 8, comma 1)</p>
<p>ELETTORATO PASSIVO (CONSIGLIERE METROP.)</p>	<p>Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. (art. 1, comma 25)</p> <p>La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (art. 1, comma 25)</p>	<p>La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. (art. 8, comma 2)</p>
<p>MODALITÀ DELLE ELEZIONI CONSIGLIO METROPOLITANO DA PARTE DEI SINDACI E DEI</p>	<p>Art. 1, commi da 26 a 39.</p>	<p>Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana; - il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana. (art. 8, comma 3)



<p><u>CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 1, COMMA 25</u></p>	<p>La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana.</p> <p>(art. 8, comma 1)</p>
<p>ORGANI “EVENTUALI” - DELEGHE</p>	
<p>VICESINDACO</p>	<p>La Conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.</p> <p>(Art. 1, comma 42)</p> <p>Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio.</p> <p>Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.</p> <p>Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano</p> <p>(art. 1, comma 40)</p>
<p>DELEGHE DA PARTE DEL SINDACO</p>	<p>Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.</p> <p>(art. 1, comma 41)</p>



FUNZIONI DELLE CITTÀ METROPOLITANE

<p>FINALITÀ ISTITUZIONALI GENERALI</p>	<p>Cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee (art. 1, comma 2).</p>	
<p>FUNZIONI (FONDAMENTALI)</p>	<p>Commi di riferimento da 44 a 46¹. Art. 1, comma 44: Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:</p> <p>a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro</p>	<p>Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. (art. 10, comma 1) I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico (art. 10, comma 2)</p>

¹ Art. 1, comma 45: “Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione”.



	<p>competenza;</p> <p>b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;</p> <p>c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;</p> <p>d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;</p> <p>e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);</p> <p>f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.</p>	
<p>FUNZIONI “ULTERIORI”</p>	<p>Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. (art. 1, comma 46)</p>	

STATUTO

CONTENUTO DELLO STATUTO

(NEL RISPETTO DELLA PRESENTE LEGGE)

lo statuto stabilisce:

- le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente,
- le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze (fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9).

(Art. 1, comma 10).

Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati



	<p>agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;</p> <p>d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.</p> <p>(art. 1, comma 11).</p> <p><u>INOLTRE:</u> Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11. (art. 1, comma 43).</p>	
PATRIMONIO E RISORSE UMANE		
<p>SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE ALLA PROVINCIA</p>	<p>Spettano alla città metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il patrimonio, - il personale - le risorse strumentali della provincia <p>a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia.</p> <p>Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.</p> <p>(art. 1, comma 47)</p>	



**DISPOSIZIONI
APPLICABILI AL
PERSONALE**

Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento (art. 1, comma 48)



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007-2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di comparazione 2 – Città metropolitane Fase “transitoria”

-Legge 7 aprile del 2014, n. 56, recante: “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

-Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8, recante: “*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane*”.

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA

Aprile 2014



PROVVISORIA

CITTA' METROPOLITANE FASE TRANSITORIA	
FASE TRANSITORIA	
	<p>Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8</p>
<p>Legge 7 aprile del 2014, n. 56</p>	
<p>INIZIO DELLA FASE TRANSITORIA</p>	<p>Le città metropolitane (di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103) sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime (art. 1, comma 12)</p>
<p>COSTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE</p>	<p>Dalla data in entrata in vigore della legge (il 28 marzo 2014)¹, da cui iniziano a decorrere i sei mesi per l'avvio delle modifiche territoriali "eventuali"(di cui all'art.9)</p>
PERMANENZA ORGANI PRECEDENTI	
<p>PERMANENZA IN CARICA DEGLI ORGANI PROVINCIALI O DEI COMMISSARI</p>	<p>In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria</p>
<p>PERMANENZA ORGANI PRECEDENTI</p>	<p>Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145</p>

¹ Art. 15: "La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione".


La legge regionale è stata pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n. 13, S.O. n. 12.



	<p>degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. <u>Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014.</u> Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. (art. 1, comma 14)</p>	<p><u>dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana</u> (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>ADOZIONE I° STATUTO – ELEZIONE ED INSEDIAMENTO NUOVI ORGANI</p>		
<p>REDAZIONE DEL I° STATUTO</p>	<p>Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.</p> <p>La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed <u>è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39².</u></p> <p>Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni.</p> <p>La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo.</p> <p>La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. (art. 1, comma 13)</p>	

² Si rinvia alla scheda "Città metropolitane – disciplina a regime"



<p>DATA ENTRO CUI A) SVOLGERE LE ELEZIONI; B) INSEDIARE ORGANI</p>	<p>Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. (art. 1, comma 15)</p>	<p>La legge istitutiva (dei liberi Consorzi e) delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione. (art. 13, comma 2)</p>
<p>DATA PER APPROVAZIONE STATUTO</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto (art. 1, comma 15)</p>	
<p>SUBENTRO AGLI ENTI LOCALI PREESISTENTI:</p>  <p>CHIUSURA DELLA FASE TRANSITORIA</p>	<p>Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subentrano alle province omonime - succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi; - ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; <p>Alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. (Art. 1, comma 16)</p>	
<p>MANCATA APPROVAZIONE DELLO STATUTO</p>	<p>Ove alla predetta data (1° gennaio 2015) non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.</p>	
<p>PROCEDURA PER MANCATA APPROVAZIONE STATUTO</p>	<p>In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 1, comma 17)</p>	



VARIAZIONI TERRITORIALI

	<p>IMP: Le variazioni territoriali nella legge n. 56 del 2014 sono relative alla possibile modifica territoriale di cui all'art. 133 Cost. Sono dunque possibili sempre. Il procedimento è dunque riportato nella scheda "a regime".</p>	<p>IMP: Per il processo di riforma nella Regione Siciliana, le variazioni territoriali sono una FASE "EVENTUALE" – DEL PERIODO TRANSITORIO</p>
<p>TERRITORIO</p>		<p>In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54. (art. 7, comma 2)</p> <p>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:</p>
<p>MODIFICHE TERRITORIALI</p>		<ul style="list-style-type: none"> - i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale; - i comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.(art. 9, comma 1)
<p>DEFINIZIONE DELL'ITER DI MODIFICA</p>		<p>Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge. (art. 9, comma 3)</p>



**DIVIETI DI
MODIFICA
TERRITORIALE**

Art. 12

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007-2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di comparazione 1 – Città metropolitane “Disposizioni Speciali”

- Legge 7 aprile del 2014, n. 56, recante: “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8, recante: “*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane*”.

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA

Aprile 2014

CITTA' METROPOLITANE "DISPOSIZIONI SPECIALI"	
DISPOSIZIONI SPECIALI	
	Legge 7 aprile del 2014, n. 56
	Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8
	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
	Art. 1, comma 18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17: <ul style="list-style-type: none">- alla scadenza naturale degli organi della provincia- ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi- (e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria).
Termini	I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente ridefiniti sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione.

	<p>I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.</p> <p>Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.</p> <p>(art. 1, comma 18)</p>	
		<p>ACCORDI TRA STATO – REGIONE SICILIANA – REGIONE CALABRIA – CITTÀ METROPOLITANE DI MESSINA E REGGIO CALABRIA</p>
		<p>La Regione (Siciliana), d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.</p> <p>(art. 14)</p>
	<p>REGIONE LOMBARDIA – EXPO 2015 – CITTÀ METR. DI MILANO</p>	
	<p>In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il</p>	

	<p>preminente interesse nazionale,</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. - entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. - Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana (art. 1, comma 49) 	
	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	
ROMA CAPITALE	Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge. (art. 1, comma 101)	
DISPOSIZIONI DI	Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156 ¹ , 18 aprile 2012, n. 61 ² , e 26 aprile 2013, n. 51 ³ , restano riferite a	

¹ Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

² Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

RIFERIMENTO	Roma capitale , come definita dall'articolo 24, comma 2 ⁴ , l. n. 42/2009 ³ .	
STATUTO ROMA CAPITALE	Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. (art. 1, comma 103).	

³ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

⁴Art. 24, comma 2, l. n. 42 del 2009: "Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali".



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana
Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di comparazione 4 – Liberi consorzi- Province – Fase “a regime”

- Legge 7 aprile del 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8, recante: “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”.

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA

Aprile 2014




PROVINCE - LIBERI CONSORZI DI COMUNI DISCIPLINA “A REGIME”	
Legge 7 aprile del 2014, n. 56 PROVINCE	Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8 LIBERI CONSORZI DI COMUNI
ISTITUZIONE - ESTENSIONE TERRITORIALE - MODIFICHE TERRITORIALI	
INDIVIDUAZIONE	<p>In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla <u>presente legge</u>. (art. 1, comma 51) Dunque le province attuali rimangono operative “con contenuti funzionali differenti”.</p>
DATA DI COSTITUZIONE	<p>Si segnala una “non coincidenza terminologica” nella normativa regionale, laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte delle disposizioni rinviano, ai fini dell'istituzione, al disegno di legge governativo (di cui all'art. 2, comma 6) per l'istituzione di Liberi Consorzi e Città metropolitane (es.: IMP. l'art. 13); - e l'affermazione in base alla quale ai sensi dell'art. 7, si stabilisce che: è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale n. 9 del 1986 e della legge regionale n. 17 del 1989 le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali (art. 1, comma 1). <p style="background-color: #ffff00;">Il dato certo è, tuttavia, costituito dalla trasformazione delle attuali province in liberi consorzi a far data dalla pubblicazione</p>

		della legge
TERRITORIO	Si ricorda che i territori provinciali rimangono invariati, salvo quanto previsto per le città metropolitane, i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle province omonime (art. 1, comma 12)	In sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale n. 9 del 1986 e della legge regionale n. 17 del 1989, le quali assumono la denominazione di "liberi Consorzi comunali. (art. 1, comma 7).
COMPOSIZIONE		Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale (art. 1, comma 2)
MODIFICHE TERRITORIA LI - ITER		SIRIN VIA ALLA SCHE DA: "FA SE TRANSITORIA"
SPECIFICITÀ		
PROV. CON TERRITORIO INTERAMENTE MONTANO E CONFINANTI...	Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.(art. 1, comma 3)	
PROV. AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.(art. 1, comma 53)	
ORGANI – COMPETENZE DEGLI ORGANI – NATURA – COMPENSO/SPESE		
ORGANI	Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 <u>esclusivamente</u> : a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci. (art. 1, comma 54).	Sono organi dei liberi consorzi: - l'Assemblea del libero Consorzio; - il Presidente del libero Consorzio; - la Giunta del libero Consorzio. (art. 3, comma 1).






<p>PRESIDENTE PROVINCIA LIBERO CONSORZIO</p>	<p>Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.(art. 1, comma 55)</p>	<p>Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio (art. 5, comma 3).</p>
<p>ASSEMBLEA DEI SINDACI/DE L LIBERO CONSORZIO</p>	<p>L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.(art. 1, comma 55)</p>	<p>L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero Consorzio. (art. 4, comma 1)</p>
<p>GIUNTA</p>		<p>La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio (art. 6, comma 3)</p>
<p>CONSIGLIO PROVINCIALE</p>	<p>Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - propone all'assemblea lo statuto, - approva regolamenti, piani, programmi; - approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; - esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. <p>Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.(art. 1, comma 55)</p>	
<p>COMPENSO PER GLI ORGANI</p>	<p>Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito (art. 1, comma 84)</p>	<p>Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. (art. 3, comma 3).</p>

<p>SPESE TRASFERTE</p>		<p>Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. (art. 3, comma 4)</p>
<p>NATURA</p>	<p>Si rinvia alle successive e specifiche disposizioni dei singoli organi.</p>	<p>Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. (art. 3, comma 2).</p>
<p>CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA NEL COMUNE</p>	<p>Non è presente una previsione di carattere generale, ma previsioni specifiche per le singole cariche – si rinvia ai dati successivi nella scheda.</p>	<p>La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio. (art. 3, comma 2)</p>
<p>ORGANI – COMPOSIZIONE/ELEZIONE - FUNZIONAMENTO</p>		
<p>PRESIDENTE ELEZIONI</p> 	<p>Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia (art. 1, comma 58)</p> <p>L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.</p> <p>Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione</p>	<p>Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.</p> <p>Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età. (art. 5, comma 1 e 2).</p>

	sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.	
	Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.	
	E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.	
	(art. 1, commi 61, 62, 63 e 64).	
DURATA IN CARICA	Il presidente della provincia dura in carica quattro anni. (art. 1, comma 59).	
CONDIZIONI DI ELETTORATO PASSIVO	Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60)	
PRESIDENTE - CESSAZIONE - RIMOZIONE - DIMISSIONI	Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, comma 65).	In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5. (art. 5, comma 5 e 6)



 <p>Unione europea FONDI SOCIALI EUROPEI</p>		<p>Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.</p> <p>La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.</p> <p>(art. 5, commi 7,8 e 9).</p>
<p>ASSEMBLEA DEI SINDACI/ DEL LIBERO CONSORZIO</p>  <p>COMPOSIZIONE NE</p>	<p>L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. (art. 1, comma 56)</p>	<p>L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio (art. 4, comma 1).</p>

<p>ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO FUNZIONAMENTO</p>		<p>L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento (art. 4, comma 2)</p>
<p>CESSAZIONE CARICA DI SINDACO  CONSEGUENZ E SULL'ASSEMBLEA</p>		<p>In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente (art. 4, comma 3).</p>
<p>GIUNTA DEL LIBERO CONSORZIO</p>		<p>La Giunta del libero Consorzio è composta: - dal Presidente - da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. (art. 6, comma 1)</p>
<p>CONSIGLIO PROVINCIALE</p>	<p>Il consiglio provinciale è composto: - dal presidente della provincia; - da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;</p>	

	<p>- da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; - da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. (art. 1, comma 67)</p>	
DURATA IN CARICA	<p>Il consiglio provinciale dura in carica due anni. (art. 1, comma 68)</p>	
ELEZIONI E CONDIZIONI DI ELEGIBILITÀ	<p>Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. (art. 1, comma 69).</p>	
ITER	<p>70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature</p>	

eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono

	<p>la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.</p> <p>78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.</p>	
<p>CESSEZIONE CARICA RICOPERTA IN COMUNE DECADENZA DA CONSIGLIERE / DALLA GIUNTA</p>	<p>La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale (art. 1, comma 69)</p>	<p>La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente (art. 6, comma 2).</p>
VICEPRESIDENTE E DELEGHE		
<p>VICEPRESIDE NTE E DELEGHE</p>	<p>Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in</p>	<p>Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento (art. 5, comma 4).</p>

	<p>cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a <u>consiglieri provinciali</u>, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. (art. 1, comma 66).</p>	
FUNZIONI PROVINCE/LIBERI CONSORZI		
<p>FUNZIONI "FONDAMENTA LI"</p>	<p>Le province di cui ai commi da 51 a 53¹, quali enti con funzioni di area vasta, <u>esercitano le seguenti funzioni fondamentali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico- 	<p>Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2² i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.</p> <p>I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane. (art. 1, comma 6).</p> <p>I liberi Consorzi e le Città metropolitane <u>esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico</u></p>

¹ Art. 1, commi:

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge;

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

² Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono **ridefinite le funzioni** ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. (art. 10)

	<p>(art. 10)</p> <p>amministrativa agli enti locali;</p> <p>e) gestione dell'edilizia scolastica;</p> <p>f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.</p> <p>(art. 1, comma 85).</p> <p>Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.</p> <p>(art. 1, comma 87)</p> <p><u>La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.</u></p> <p>(art. 1, comma 88).</p>	
<p>ULTERIORI FUNZIONI FONDAMENTALI</p> <p>ALI</p>	<p><u>Le province di cui al comma 3, secondo periodo³, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:</u></p> <p>a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di</p>	

³ Art. 1, comma 3, secondo periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.




 <p><u>provincie con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri</u></p>	<p>servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;</p> <p>b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.</p> <p>(art. 1, comma 86)</p>
<p>FUNZIONI ATTRIBUITE⁴ DALLO STATO E DALLA REGIONE ALLE PROVINCE</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; - efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; -sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; -adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. <p>(art. 1, comma 89)</p> <p>.....<i>omissis</i>.....</p>

⁴ Per l'iter di individuazione delle funzioni da attribuire ai sensi dell'art. 1, comma 89, si rinvia alla scheda "Province/liberi consorzi – fase transitoria".

	<p><u>Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.</u></p> <p>(art. 1, comma 89).</p>	
<p>ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA</p>	<p>.....<i>omissis</i>.....Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.</p> <p>(art. 1, comma 89)</p>	<p>Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. <u>L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie.</u> Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. <u>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.</u></p> <p>(art. 1, comma 5).</p>
<p>ZONE</p>	<p>Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone</p>	



<p>OMOGENEE PER SPECIFICHE FUNZIONI</p>	<p><u>omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</u> (art. 1, comma 57)</p>	
<p>Servizi di rilevanza economica</p> <p></p> <p>Suppressione di enti ed attribuzione di funzioni alle province</p>	<p>Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di <u>organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:</u></p> <p>a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, <u>prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;</u></p> <p>b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, <u>prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori</u></p>	

	oneri per la finanza pubblica. (art. 1, comma 90)	
	PER L'ITER DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI – SI RINVIA ALLA SCHEDE PROVINCE-LIBERI CONSORZI - “FASE TRANSITORIA”	
STATUTO		
STATUTO CONTENUTO ED APPROVAZIONE	Per la prima modifica dello statuto si veda la scheda “fase transitoria”	Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare (art. 1, comma 3) Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti. (art. 1, comma 4)
NORMATIVA APPLICABILE		Al Libero Consorzio si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2. (art. 1, comma 3).
PATRIMONIO E RISORSE UMANE		
RISORSE UMANE E FINANZIARIE		I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali (art. 1, comma 7)
SEDI		I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.



		(art. 1, comma 7).
PERSONALE		Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali (art. 1, comma 8)



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di comparazione 5 – Liberi consorzi – Province – “Fase transitoria”

- Legge 7 aprile del 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8, recante: “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”.

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA

Aprile 2014



PROVVISORIA

PROVINCE - LIBERI CONSORZI DI COMUNI DISCIPLINA “FASE TRANSITORIA”

	<p>Legge 7 aprile del 2014, n. 56</p> <p><u>PROVINCE</u></p>	<p>Legge della Regione Siciliana del 24 marzo 2014, n. 8</p> <p><u>LIBERI CONSORZI DI COMUNI</u></p>
FASE TRANSITORIA		
<p>INIZIO DELLA FASE TRANSITORIA</p>	<p><u>Inizia a decorrere dalla entrata in vigore della legge in questione</u> (da cui infatti decorrono i termini per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 89 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 92, per il “trasferimento/individuazione” risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti).</p>	<p><u>Inizia a decorrere dalla entrata in vigore della legge in questione</u>, (dalla cui data decorrono i sei mesi entro cui i Comuni possono esprimere la volontà di effettuare eventuali modifiche territoriali).</p> <p>Vedi infra.</p>
<p>DATA DI COSTITUZIONE</p>	<p>In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, <u>le province sono disciplinate dalla presente legge.</u> (art. 1, comma 51)</p>	<p>Si evidenzia una “non coincidenza terminologica” nella normativa regionale, laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte delle disposizioni rinviano al disegno di legge governativo (di cui all'art. 2, comma 6) per l'istituzione di Liberi Consorzi e Città metropolitane (es.: IMP. l'art. 13); - e l'affermazione in base alla quale ai sensi dell'art. 1, comma 1, si stabilisce che: è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito “liberi Consorzi”, che in sede di



prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di “liberi Consorzi comunali” (art. 1, comma 1).

PERMANENZA ORGANI PRECEDENTI

Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, **comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana** (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
(art. 13, comma 1)

Nel caso di cui al comma 79, lettera a)¹, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, **fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.**
(art. 1, comma 82)

¹ Elezione del consiglio provinciale indetta entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.

FASE TRANSITORIA – ATTIVITÀ DELLE PROVINCE/COMUNI DEI LIBERI CONSORZI

ELEZIONI ORGANI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

<p>PRIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</p>	<p>In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78² del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario³, è indetta:</p> <p>a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;</p> <p>b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.</p> <p>(art. 1, comma 79)</p>	<p>La legge istitutiva dei liberi Consorzi (e delle Città metropolitane) di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce <u>gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.</u></p> <p>(art. 13, comma 2)</p>
<p>ELEGGIBILI TÀ IN FASE TRANSITORIA</p>		


² Per l'iter delle elezioni di cui all'art. 1, commi da 67 a 78, si rinvia alla scheda "province/liberi consorzi "a regime".

³ Da ricordare: **art. 1, comma 98**: Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 1, comma 99: I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

Art. 1, comma 100: In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

MODIFICA STATUTO O ADOZIONE 1° STATUTO

<p>TEMPI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO</p>  <p>(ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE ENTRO IL 30.09.14)</p>	<p>Nel caso di cui al comma 79, lettera a)⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; - l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, <u>approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014.</u> <p>Entro la medesima data (31.12.14), si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65.</p> <p>Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.</p> <p>In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>(art. 1, comma 81)</p>	<p>Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare (art. 1, comma 3)</p> <p>Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>(art. 1, comma 4)</p> <p>(DA SCHEDA "A REGIME")</p>
<p>TEMPI PER LA</p>	<p>Nel caso di cui al comma 79, lettera b)⁵, <u>l'assemblea dei sindaci</u></p>	

⁴ Elezione del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.



**MODIFICA
DELLO
STATUTO**



**(ELEZIONI
CONSIGLIO
PROVINCIALE
INDETTE DOPO
IL 30.09.14)**

approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge **entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.**

In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

(art. 1, comma 83)

VARIAZIONI TERRITORIALI

**COSTITUZIONE
DI NUOVI
LIBERI
CONSORZI**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di **costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi** che abbiano i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

(Art. 2, comma 1 e 2).

⁵ Elezione del **consiglio provinciale** successivamente a quanto previsto alla lettera a) (dunque dopo il 30.09.14), da effettuarsi **entro trenta giorni** dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.




<p>ADESIONE AD ALTRO LIBERO CONSORZIO</p>		<p>3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato. (art. 2, comma 3).</p>
<p>REFERENDUM CONFIRMATIVI O</p>		<p>L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. (art. 2, comma 4)</p>
<p>DEFINIZIONE DELL'ITER DI MODIFICA</p>		<p>La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella <i>Garzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana e nel sito istituzionale. (art. 2, comma 5).</p> <p>Decorso il termine di cui al comma 1⁶, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente</p>

⁶ Si rinvia alla Tabella scadenze predisposta dal Gruppo di ricerca FormezPA



FASE TRANSITORIA – ATTIVITÀ DELLO STATO E DELLE REGIONI


TRASFERIMENTO DI FUNZIONI - FASE TRANSITORIA

<p>ITER PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 89.</p> <p>PER IL “TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI” DA</p> <p>REGIONE – ATTUAZIONE</p>	<p>(Art. 1, comma 91). <u>Entro tre mesi</u> dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>(art. 1, comma 93). <u>In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91⁸ ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92⁹, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.</u></p> <p>La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali</p>	<p>Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.</p> <p>(art. 10)</p>
--	--	--

⁸ Accordo sancito nella Conferenza unificata

⁹ Intesa in sede di Conferenza Unificata.



<p>ACCORDO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI</p>	<p>maggiormente rappresentative, <u>a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91¹⁰</u>.</p> <p>Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>(art. 1, comma 95)</p>
<p>SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA</p>	
<p>SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA</p> <p></p> <p>SOPPRESSIONE ED ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ALLE PROVINCE</p>	<p>Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:</p> <p>a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, <u>prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale</u>, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;</p> <p>b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, <u>prevedendo la soppressione di</u></p>

¹⁰ La regione deve dare attuazione all'accordo con lo Stato (sancito nella Conferenza unificata), nel quale sono state individuate le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(art. 1, comma 90)

RISORSE FINANZIARIE E UMANE – FASE TRANSITORIA

Entro il medesimo termine di cui al comma 91¹¹ e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. **Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse**

¹¹ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

	<p>umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>(art. 1, comma 92)</p> <p>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.</p> <p>(art. 1, comma 92)</p>	
<p>MODIFICA OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO / FACOLTÀ DI ASSUMERE</p>	<p>Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>(art. 1, comma 94)</p>	
	<p>(art. 1, comma 96)</p> <p>Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in</p>	


particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) **il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili** è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze;

c) **l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso**; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) **gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante**, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

	<p>il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.</p> <p>(art. 1, comma 96)</p> <p>Art. 1, comma 97.</p>	
<p>ADEGUAMEN -TO DELLA LEGISLAZION E STATALE</p>  <p>DELEGA AL GOVERNO</p>	<p>Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, <u>della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti</u>, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.</p>	



FormezPA

			I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali (art. 1, comma 7)
			I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali. (art. 1, comma 7).
			Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali (art. 1, comma 8)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale



FormezPA

Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di analisi

Scadenze, adempimenti e oggetto di intervento per l'attuazione della legge della Regione Siciliana n. 8 del 11 marzo 2014

RECANTE: Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane


Publicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n.13, S.O. n.12

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA

Aprile 2014

TABELLA A.


SCADENZE PER LA REGIONE LIBERI CONSORZI COMUNALI				
RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	TEMPI	STRUMENTO NORMATIVO	OGGETTO DI INTERVENTO
Art. 1, comma 5	Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge!  27 APRILE	Decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica	Fissa i <u>criteri</u> sulla base dei quali saranno definiti i <u>servizi e le funzioni</u> <u>oggetto di accorpamento</u>
PROGETTO “Verso la costituzione delle aree metropolitane e la riorganizzazione delle province – Linea Sicilia”				
LINEA	DESCRIZIONE	TEMPI	AZIONE	STRUMENTI
1	Istituzione di un luogo deputato all'incontro e allo scambio tra i referenti regionali e i principali destinatari del processo di riforma nell'ambito dei quali si svilupperà un percorso di conoscenza, riflessione e scambio su aspetti tecnici, procedurali e organizzativi.	30 maggio	Azione 1 – Diffusione e condivisione dei contenuti della riforma	Tavoli interistituzionali

* Per il calcolo dei termini e delle scadenze inserite in questa tabella si è utilizzata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1 – Guida alla redazione dei testi normativi – pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 105 – supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 101 del 3 maggio 2001 – serie generale.

† Art. 15 stabilisce che: La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione (data di pubblicazione il 28 marzo 2014).

<p>Art. 2, comma 6 L2</p>	<p>Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo²</p>	<p>Decorso i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro i quali i Comuni possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi)</p>	<p>disegno di legge del Governo</p>	<p>Individua: a) i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo (art. 2, comma 6); b) le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9 (art. 2, comma 7)</p>
---------------------------	--	--	-------------------------------------	--


² **Art. 2, comma 5** prevede che i Comuni (che istituiscono nuovi liberi consorzi o aderiscono a liberi consorzi di comuni) debbano procedere a trasmettere la delibera del consiglio comunale all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale. La medesima previsione è contenuta **all'art. 9**, che prevede che i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale

Art. 3, comma 4 L2	Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.	 <p>DAL 29 SETTEMBRE IN POI³</p>	
	<p>Decorso⁴ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)</p>	<p>disegno di legge del Governo⁶</p>	<p>Deve individuare la modalità in base alla quale le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio saranno a carico dei comuni di appartenenza.</p>

³ L'art. 2, comma 6, è formulato nel seguente modo "decorsi i termini di cui al comma 1", sicché l'iter temporale dell'art. 2 nel suo complesso sembra prevedere: **1.** entro 6 mesi i Comuni possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 ulteriori liberi consorzi (entro dunque il 28.09.14); **2. decorsi i 6 mesi**, il Governo della Regione Siciliana, adotta il disegno di legge. Dunque, scadenza dei sei mesi il 28 settembre 2014, con presentazione del disegno di legge da parte del Governo della Regione dal 29 settembre in poi.

IMPORTANTE: Occorre tener presente il termine previsto dall'**art. 13, comma 1**: "Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, **non oltre il 31 ottobre 2014**, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

⁴ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

Art. 6, comma 1 L3	La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.	DAL 29 SETTEMBRE IN POI ⁵	Individua il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio.	
	<p>Decorso⁷ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)</p> 	disegno di legge del Governo ⁹		
CITTÀ METROPOLITANE				



⁶ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

⁵ Rinvio a nota n. 3.

⁷ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

⁸ Rinvio a nota n. 3.

⁹ In collegamento con l'art. 2, comma 6.



RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	TEMPI	STRUMENTO NORMATIVO	OGGETTO DI INTERVENTO
Art. 8, comma 3 L2	Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.	<p>Decorso¹⁰ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)</p>  <p>DAL 29 SETTEMBRE IN POI¹¹</p>	disegno di legge del Governo ¹²	Disciplina: a) le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana; b) il numero dei componenti Giunta
Art. 9, comma 3 L2	Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.	<p>Decorso¹³ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)</p>  <p>DAL 29 SETTEMBRE IN POI</p>	disegno di legge del Governo	Individua i territori delle Città metropolitane.
FUNZIONI DEI LIBERI CONSORZI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE				

¹⁰ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

¹¹ Rinvio a nota n. 3.

¹² In collegamento con l'art. 2, comma 6.

¹³ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	TEMPI	STRUMENTO NORMATIVO	OGGETTO DI INTERVENTO
Art. 10, comma 1 L.3	Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.	<u>Decorso</u> ¹⁴ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)  DAL 29 SETTEMBRE IN POI ¹⁵	disegno di legge del Governo ¹⁶	Ridefinisce le funzioni da attribuire : a) ai liberi Consorzi, b) alle Città metropolitane, c) ai Comuni, d) alla Regione o agli enti regionali.
SOPPRESSIONE DI ENTI				
RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	TEMPI	STRUMENTO NORMATIVO	OGGETTO DI INTERVENTO
Art. 11, comma 2 L.3	Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpato gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.	<u>Decorso</u> ¹⁷ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)  DAL 29 SETTEMBRE IN POI ¹⁸	disegno di legge del Governo ¹⁹	Si procede alla soppressione o accorpamento degli enti, agenzie o organismi di cui al comma 1 ²⁰ . Si individuano le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
NORME TRANSITORIE				

¹⁴ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

¹⁵ Rinvio a nota n. 3.


¹⁶ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

¹⁷ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

¹⁸ Rinvio a nota n. 3.

¹⁹ In collegamento con l'art. 2, comma 6.


²⁰ Ossia gli enti, agenzie o organismi, "che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane" (art. 11, comma 1).

RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	TEMPI	STRUMENTO NORMATIVO	OGGETTO DI INTERVENTO
Art. 13, comma 2 L.3	La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.	<p>Decorso²¹ il termine di cui al comma 1 (6 mesi dall'entrata in vigore della legge)</p>  <p>DAL 29 SETTEMBRE IN POI²²</p>	disegno di legge del Governo ²³	Stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.
ACCORDI TRA STATO - REGIONE SICILIANA E REGIONE CALABRIA - CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E MESSINA				
La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina,				Contenuto degli accordi:


²¹ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

²² Rinvio a nota n. 3.

²³ In collegamento con l'art. 2, comma 6.

<p>Art. 14 L.1-3</p>	<p>favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.</p>	<p>Non è prevista una data di scadenza</p>	<p>Accordi tra Stato, Regione Siciliana, Città metropolitana di Messina, Regione Calabria e Città metropolitana di Reggio Calabria.</p>  <p>Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.</p>	<p>- consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità</p>
--------------------------	---	--	--	---

SCADENZE (EVENTUALI) PER I COMUNI


RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	TEMPI	STRUMENTO NORMATIVO	OGGETTO DI INTERVENTO
Art. 2, comma 1 L.2-3	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti: a) continuità territoriale tra i comuni aderenti; b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ²⁴  Entro il 28 settembre 2014	deliberazione del consiglio comunale	COSTITUZIONE DI NUOVO LIBERO CONSORZIO COMUNALE
	3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del	Entro sei mesi dalla data di	deliberazione del consiglio ²⁵ comunale adottata a	ciascun Comune appartenente ad un libero

²⁴ **Art. 15** stabilisce che: La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione (**data di pubblicazione il 28 marzo 2014**).

In base alla "Guida alla redazione dei testi normativi" – Circolare 2 maggio 2001, n. 1 – "...*omissis*..." l'unità di misura del tempo, impiegata dalla disposizione semplificata al massimo l'opera dell'interprete. Si procede, dunque, secondo i seguenti principi: il riferimento ai giorni è utilizzato quando il periodo preso in considerazione è inferiore al mese o nel caso in cui la disposizione non fissi una data determinata. Altrimenti il riferimento è al mese. **Tali ultimi riferimenti evitano che l'interprete debba effettuare il conto dei giorni per individuare la scadenza del termine e consentono invece l'individuazione del termine finale con la sola corrispondenza al termine di partenza: sei mesi dal 12 febbraio scadono il 12 agosto, a prescindere dal carattere bisestile o meno dell'anno e dal numero effettivo dei giorni di ciascun mese intermedio?**

Sicché, data tale regola, nel nostro caso: con l'entrata in vigore della legge il 28 marzo 2014, sei mesi scadono il 28 settembre.

²⁵ **Art. 2, comma 5:** La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

Art. 2, comma 3 L2	consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.	<p>entrata in vigore della presente legge</p>  <p>Entro il 28 settembre 2014</p>	maggioranza di due terzi dei componenti,	consorzio di cui all'articolo 1 può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.
Art. 2, comma 4 L2	4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo , da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.	60 giorni dalla data di approvazione della delibera del consiglio comunale	referendum confermativo	Per l'efficacia delle delibere di cui: - al comma 1 (istituzione di nuovo libero consorzio comunale); - al comma 3 (adesione a diverso libero consorzio comunale)
Art. 9, comma 1	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore	Deliberazione ²⁶ del consiglio comunale ²⁷ adottata a maggioranza	Possono: a) distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire

²⁶ **ATTENZIONE: in questo caso non è previsto il referendum confermativo (previsto invece all'art. 2, comma 4).**

²⁷ **Art. 9, comma 2:** La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

L2	<p>componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.</p>	<p>della presente legge</p>  <p>Entro il 28 settembre 2014</p>	<p>assoluta dei componenti</p>	<p>al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale;</p> <p>b) distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.</p>
----	---	--	--------------------------------	---



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Scheda di analisi

Questioni interpretative e problemi applicativi relativi all'esercizio unitario/associato di funzioni e servizi (interconnessioni tra Liberi consorzi ed Unioni di comuni)

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica - FormezPA



Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana

Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

Tabella dei temi oggetto del Disegno di legge governativo

A cura di Harald Bonura e Daniela Bolognino

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica – FormezPA


Giugno 2014

LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 8 DEL 24 MARZO 2014,

RECANTE: Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Publicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n. 13, S.O. n. 12.

A – GRAFICO DI SINTESI DEI TEMI OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO.



B - TABELLA
DISPOSIZIONI NORMATIVE E TEMI OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO.

COMPOSIZIONE DEI TERRITORI			
I	RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO
	Art. 2, comma 6	Decorso il termine di cui al comma 1¹ , il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo	Individua: a) i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo (art. 2, comma 6); b) le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9 (art. 2, comma 7).
	Art. 2, comma 7	Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9	
	Art. 9, comma 3	Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.	Individua i territori delle Città metropolitane.
RIASSETTO DELLE FUNZIONI			
II	RIFERIMENTO NORMATIVO	LA DISPOSIZIONE NORMATIVA	CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO
	Art. 10, comma 1	Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.	Ridefinisce le funzioni da attribuire : a) ai liberi Consorzi, b) alle Città metropolitane, c) ai Comuni, d) alla Regione o agli enti regionali.

¹ Decorsi i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro i quali i Comuni possono esprimere la volontà di: *a)* costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi (art. 2, comma 1); *b)* aderire ad altro libero consorzio (art. 2, comma 3); *c)* distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza (art. 9, comma 1); *d)* distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana (art. 9, comma 1).

SOPPRESSIONE/ACCORPAMENTO DI ENTI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	LA DISPOSIZIONE NORMATIVA
Art. 11, comma 1 e 2	<p><i>La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.</i></p> <p><i>Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.</i></p>
<p>CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO</p> <p>Procede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> -soppressione o accorpamento degli enti, agenzie o organismi di cui al comma 1². 	
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE: FINANZIARIE – MATERIALI – UMANE (IN COLLEGAMENTO CON LA SOPPRESSIONE DI ENTI)	
RIFERIMENTO NORMATIVO	LA DISPOSIZIONE NORMATIVA
Art. 11, comma 2	<p><i>.....omissis.....Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.</i></p>
<p>CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO</p> <p>Individua le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.</p>	
ORGANI: COMPOSIZIONE – ELEZIONI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	LA DISPOSIZIONE NORMATIVA
<p>CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO</p>	

² Ossia gli enti, agenzie o organismi, “che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane” (art. 11, comma 1).

<p>PER I LIBERI CONSORZI: Individua il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio.</p>	<p>PER LE CITTÀ METROPOLITANE: Disciplina: a) le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana; b) il numero dei componenti Giunta metropolitana.</p>	<p>PRIMA APPLICAZIONE (PER LIBERI CONSORZI E CITTÀ METROPOLITANE): Stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.</p>
<p>Art. 6, comma 1</p>	<p>La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.</p>	<p>Art. 13, comma 2</p> <p>La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.</p>
<p>Art. 8, comma 3</p>	<p>Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.</p>	<p>VI</p>
<p>TRASFERTE – SPESE</p>		
<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>	<p>LA DISPOSIZIONE NORMATIVA</p>	<p>CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO</p>
<p>Art. 3, comma 4</p>	<p>Le spese relative alle trasferite dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.</p>	<p>PER I LIBERI CONSORZI: Individua la modalità in base alla quale le spese relative alle trasferite dei componenti degli organi del libero Consorzio saranno a carico dei comuni di appartenenza.</p>

Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana
Asse VII – Capacità Istituzionale
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE

**Documento di sintesi dei lavori dei Tavoli
Tecnici per l'attuazione della L.R. del 27
marzo 2013, n.7**

Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica –
Formez PA

Sommario: 1. Introduzione: l'attuazione della l.r. del 27 marzo 2013, n 7, l'istituzione dei gruppi tecnici ed i temi di analisi; 2. Gruppo di lavoro n. 1- (*Trasferimento delle funzioni delle province e del relativo personale – Liberi consorzi di Comuni*): la composizione e le attività svolte; 2.1 I risultati del tavolo di lavoro; 2.1.a) Analisi del quadro normativo relativo alle funzioni, proprie e delegate/conferite, delle Province ed alla individuazione di una ipotesi di trasferimento delle stesse ai Liberi Consorzi di Comuni; 2.1.b) Istituzione dei liberi consorzi: struttura/rapporti con i comuni, organi; 2.1.c) La proposta di delimitazione geografica dei Liberi Consorzi di Comuni (e delle Città metropolitane); 2.1.d) Il trasferimento del personale delle province e delle società partecipate agli organismi costituenti; 3. Gruppo di lavoro n. 2 – (*Città metropolitane*): la composizione e le attività svolte; 3.1 I risultati del tavolo di lavoro; 3.1.a) Le problematiche connesse allo sviluppo delle aree metropolitane: lo stato dell'arte e gli interventi nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina; 3.1.b) La possibile struttura ed organizzazione delle città metropolitane siciliane; 3.1.c) Le funzioni delle città metropolitane; 3.1.d) Le risorse per avviare e consolidare il funzionamento delle città metropolitane; 4. Gruppo di lavoro n. 3 – (*Problematiche afferenti le società partecipate, tributi, crediti e mutui*): la composizione e le attività svolte; 4.1 I risultati del tavolo di 4.1.a) l'analisi dei dati rilevati alle spese ed entrate, delle società *in house*, dei mutui delle province della Regione Siciliana; 4.1.b) Il possibile assetto dell'imposizione tributaria a livello di Liberi Consorzi di Comuni; 5. Gruppo di lavoro n. 4 - (*Problematiche afferenti il coordinamento delle attività legate alla riforma degli ATO idrici e ATO rifiuti*): la composizione e le attività svolte; 5.1 I risultati del tavolo di lavoro; 5.1.a) La gestione integrata dei rifiuti: le criticità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9; 5.1.b) La gestione dei rifiuti: le soluzioni proposte dal tavolo tecnico; 5.1.c). Il Servizio idrico integrato: le proposte del tavolo tecnico in relazione al contenuto del disegno di legge regionale n. 455 del 2013; 6. Appendice materiali.

1. Introduzione: l'attuazione della l.r. del 27 marzo 2013, n 7, l'istituzione dei gruppi tecnici e i temi di analisi.

Con la legge regionale del 27 marzo 2013, n. 7 – *Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali*, la Regione Siciliana ha iniziato un ampio percorso di riforma del sistema delle autonomie locali, in base al quale procederà da una parte, in attuazione dell'art. 15, c. 2, dello Statuto regionale¹, ad istituire i Liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali, dall'altra ad istituire le c.d. Città metropolitane, in attuazione del Titolo V, parte II, della Costituzione.

Per la migliore attuazione della legge reg. n. 7/2013, l'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, Patrizia Valenti, ha dato vita ad un processo di

¹ Approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

riforma “inclusivo” aperto innanzitutto alla comunità scientifica siciliana, chiamata a contribuire alla elaborazione di linee di indirizzo e soluzioni ottimali per la riforma degli enti locali. Sono stati dunque istituiti, il 12 giugno 2013, presso la Regione Siciliana, quattro gruppi di studio aventi ad oggetto:

- **Gruppo 1** - Trasferimento delle funzioni delle province e del relativo personale; delega di funzioni della Regione; accorpamento dei comuni;
- **Gruppo 2** - Città metropolitane;
- **Gruppo 3** - Problematiche afferenti le società partecipate, tributi, crediti e mutui;
- **Gruppo 4** - Problematiche afferenti il coordinamento delle attività legate alla riforma degli ATO idrici e ATO rifiuti.

Attraverso tali Gruppi di lavoro, la Regione ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: **a)** promuovere un momento strutturato di confronto sui principi del percorso di riforma avviato, coinvolgendo *stakeholders* ed esperti provenienti dalle Università della Regione e dal mondo degli Enti locali; **b)** approfondire lo stato dell'arte del sistema degli enti locali focalizzando punti di forza e criticità dei servizi gestiti rilevanti per i cittadini; **c)** ricostruire il sistema delle aziende partecipate, individuando le strutture in essere, gli strumenti e i processi attuati per il governo delle relazioni con le stesse; **d)** definire possibili raccomandazioni e proposte per il riordino dei livelli amministrativi e la ripartizione delle competenze in un'ottica di semplificazione in maniera da fornire ai cittadini migliori e più efficaci servizi.

IL DOCUMENTO DI SINTESI DEI LAVORI – STRUTTURA E METODOLOGIA

In questo documento viene fornito un quadro complessivo, sia pur sintetico, delle attività poste in essere dai singoli gruppi di lavoro. In particolare per ciascuno dei temi di riferimento affrontati dagli esperti, si è proceduto:

- a)** alla indicazione degli specifici oggetti di indagine e/o delle premesse teoriche poste da ciascun gruppo tecnico, quale base di partenza dei propri lavori;
- b)** alla specificazione, a fronte dell'analisi effettuata, delle problematiche rilevate dal Gruppo di lavoro;

c) alla evidenziazione delle proposte effettuate per la risoluzione dei problemi di cui sopra e/o delle proposte emerse per la migliore attuazione della l. r. n. 7/2013.

AVVERTENZA:

I gruppi di esperti hanno concluso la propria attività a fine luglio 2013.

La Regione Siciliana ha nel mentre provveduto ad avviare:

- l'iter per l'approvazione, nell'ambito dell'Assemblea Regionale Siciliana, dei ddl istitutivi dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- due consultazioni pubbliche sui testi dei ddl in discussione, al fine di proseguire nel processo "inclusivo" di riforma degli enti locali della Regione.

In data 11 marzo 2014 è stata approvata la legge DISLEG 0642, recante l'istituzione dei liberi consorzi di comuni e città metropolitane (pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n. 13, S.O. n. 12.).

La nuova disposizione normativa richiede dunque di mettere a fuoco:

- **gli obblighi derivanti dal testo approvato;**
- **l'individuazione delle aree tematiche in cui si rende necessario un intervento di approfondimento (anche in considerazione dei punti problematici rimasti aperti nei 4 Gruppi di lavoro);**
- **il programma delle attività per l'attuazione e l'implementazione della**

2. Gruppo di lavoro n. 1: la composizione e le attività svolte.

Il Gruppo di lavoro n. 1, avente ad oggetto il "*trasferimento delle funzioni delle province e del relativo personale; delega di funzioni della Regione; accorpamento dei comuni?*", è stato composto dai seguenti esperti: *Arch. Enrico Gugliotta* - Capo di Gabinetto – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Coordinatore del gruppo di lavoro; *Dott. Corrado Vasile* - Gabinetto Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; *Avv. Daniela Ferrara* – Assessorato Regionale Economia; *Avv. Giuseppe Geraci* - Assessorato Regionale Istruzione e F.P.; *Prof. Andrea Piraino* -



Università di Palermo; *Prof. Giuseppe Gangemi* - Università di Palermo; *Prof. Roberto Di Maria* - Università KORE – Enna; *Prof.ssa Gabriella Nicosia* - Università di Catania; *Prof. Stefano Agosta* - Università di Messina; *Prof. Alessandro Riccobono* - Università di Palermo; *Avv. Dario Immordino* – ASAEL; *Dott. Massimo Greco* – URPS; *Dott. Giacomo Balzano* – ANCI; *Dott. Giuseppe Sacco* - Comune di Palermo; *Dott.ssa Rossana Vicari* - Comune di Palermo; *Dott.ssa Letteria Pollicino* - Comune di Messina; *Dott. Giovanni Avanti* - Presidente URPS; *Dott.ssa Maria Rosa Casuale* – FormezPA; *Dott. Beppe Sassu* – FormezPA.

I compiti demandati al Gruppo di lavoro avevano ad oggetto:

- a) la predisposizione di una ipotesi di progetto di riordino complessivo dell'ente intermedio siciliano in base a quanto previsto dalla l.r. n. 7 del 27 marzo 2013 (per il percorso metodologico utilizzato si rinvia al doc. di M. GRECO);
- b) l'individuazione di soluzioni relative al trasferimento del personale dipendente delle province e delle società partecipate ai costituenti nuovi Soggetti.

2.1.I risultati del tavolo di lavoro.

Il gruppo di lavoro ha prodotto diversi documenti di studio e approfondimento sulle tematiche della riforma i cui risultati più significativi sono stati riportati nelle **n.5 Schede** di seguito indicate:

SCHEDA	TEMATICA	AUTORI
Scheda 1	Perimetrazione Città Metropolitane e Liberi Consorzi	<i>G. Gangemi</i>
Scheda 2	Dall'autonomia al federalismo. L'istituzione in Sicilia dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane	<i>A.Piraino –FormezPA</i>
Scheda 3	Definizione delle funzioni	<i>R. Di Maria</i>
Scheda 4	Definizione delle funzioni dei liberi consorzi di Comuni	<i>S. Agosta</i>
	Trasferimento del capitale umano: gestione delle	

Scheda 5	procedure, razionalizzazione del conferimento e sistema delle relazioni sindacali.	<i>G. Nicosia</i> <i>A. Riccobono</i>
-----------------	--	--

A conclusione dei lavori è possibile fornire un quadro di sintesi dei risultati a cui è pervenuto il Gruppo di lavoro n. 1, relativamente ai temi su cui ha incentrato la propria attività di studio e proposta per la Regione. In particolare sull'attività svolta relativamente a:

- l'analisi del quadro normativo relativo alle funzioni, proprie e delegate/conferite, delle Province ed alla individuazione di una ipotesi di trasferimento delle stesse ai Liberi consorzi di comuni;
- l'istituzione dei liberi consorzi: struttura/rapporti con i comuni, organi e delimitazione geografica²;
- il trasferimento del personale dipendente dalle province e dipendente dalle società partecipate: gestione delle procedure, razionalizzazione del conferimento e sistema delle relazioni sindacali.

2.1.a) Analisi del quadro normativo relativo alle funzioni, proprie e delegate/conferite, delle Province ed alla individuazione di una ipotesi di trasferimento delle stesse ai Liberi Consorzi di Comuni:

Il Gruppo di lavoro ha proceduto alla individuazione della legislazione della Regione Siciliana in materia di "Province", suddividendola in tre aree: istituzionale, elettorale e funzionale (**rinvio alla scheda n. 1³**). Per quest'ultima area ha effettuato una ricostruzione ed una analisi del quadro normativo relativo alle funzioni, proprie e delegate/conferite, come da tabella che segue (**per approfondimenti si rinvia alle schede n. 3 e 4**).

TABELLA RIEPILOGATIVA DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI FUNZIONI PROVINCIALI

² **Nella scheda n. 2** sono state tracciate alcune linee di proposta anche sulla istituzione delle città metropolitane: struttura/rapporti con i comuni, funzioni, organi e delimitazione geografica. Tale proposta è da leggere in coordinamento con i risultati del lavoro del Gruppo n. 2, espressamente dedicato all'analisi del tema delle "Città metropolitane".

³ **Scheda n. 1** – si veda p. 235 – 236, Funzioni e competenze attribuite per via legislativa alle province regionali, a cura di R. di Maria, dove si delinea il quadro relativo a: a) interventi normativi di originaria definizione dell'ordinamento territoriale della Regione Siciliana; b) i provvedimenti di integrazione della predetta normativa "istituzionale", con la specifica regolamentazione della relativa disciplina elettorale; c) leggi integrative e modificative del novero delle funzioni provinciali.

l. r. 16/1963	«ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana»
l. r. 9/1986	art. 13 «funzioni amministrative»
l. r. 28/1999	«riforma disciplina del commercio»
l. r. 10/2000	artt. 31, 32 e 33 «funzioni e compiti amministrativi delle Province regionali»
l. r. 30/2000	art. 2 «principio di sussidiarietà»
l. r. 2/2007	«finanziaria 2007»
l. r. 9/2010	art. 3 «competenze delle Province» (gestione integrata dei rifiuti)

FONTE: scheda n. 1 – p. 236 (contributo di R. di Maria).

Si è così inteso identificare un nucleo (*c.d.* “*core*”) delle funzioni di pubblico interesse, connesse alla prestazione dei relativi servizi, nell’ambito territoriale *c.d.* “*d’area vasta*”, partendo dalle tre macro aree di cui all’art. 13 l. r. Sicilia n. 9/1986 (ossia: *a*) servizi sociali e culturali; *b*) sviluppo economico; *c*) organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente), che costituirebbero la premessa dalla quale il legislatore regionale potrebbe ridefinire le competenze amministrative di “livello intermedio”, ovverosia quelle che non potrebbero efficacemente essere devolute ai singoli Comuni o assorbite dalla Regione (rinvio a scheda n. 3). Sicché il legislatore regionale potrebbe, partendo dal summenzionato articolo ed in base al criterio del “dimensionamento”, individuare le funzioni:

- a) da trasferire ai liberi consorzi di Comuni (come “livello intermedio”)⁴;
- b) da devolvere ai singoli Comuni;
- c) da far assorbire alla Regione.

(rinvio alle schede n. 2, 3 e 4).

In questo riassetto il legislatore regionale potrebbe individuare il livello di governo del territorio locale competente ad esercitare una funzione attraverso il raffronto del binomio “funzioni-risorse” e “bisogni” espressi dalla collettività locale, previo calcolo dei *c.d.* “costi-standard” (temperati dalla valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni). **Per analisi delle tabelle si rinvia alla scheda n. 3.**

⁴ Nell’ambito del Gruppo di lavoro è stato messo in luce che “mentre potrà avvenire in maniera “lineare” il trasferimento delle funzioni provinciali d’indirizzo/coordinamento delle attività comunali, si presenterà come maggiormente complesso il trasferimento di tutte le funzioni ontologicamente connaturate all’autonomia dell’ente provinciale e diverse da quelle espressamente attribuite con legge regionale” (rinvio a scheda n. 4).

È da precisare che il Gruppo di lavoro ha ritenuto che, data la volontà di realizzare una *governance* integrata propria del modello federale, e (dunque) data l'istituzione dei liberi Consorzi comunali che dovrebbe avvenire “per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta”, al livello consortile (e metropolitano) andrebbero ricondotte tutte quelle gestioni amministrative separate, opera dei più svariati organismi strumentali, che spesso hanno finito per esautorare le istituzioni locali dall'esercizio di proprie competenze senza tuttavia assicurare ai territori gestioni virtuose e soprattutto democraticamente controllate (**rinvio a scheda n. 2**).

Questa assunzione del ruolo di governo per i liberi Consorzi (e le Città metropolitane) dovrebbe significare:

- a) il superamento del modello di amministrare per singoli provvedimenti;
- b) l'adozione di un tipo di governo per progetti o per programmi.

In questo contesto federale i Comuni dovrebbero esercitare unitariamente, attraverso i sindaci riuniti nel consiglio consortile o metropolitano, una funzione di *controllo* e di indirizzo politico dell'azione di governo svolta dal Consorzio (o dalla Città). (**rinvio a scheda n. 2**).


Il Gruppo di lavoro ha ritenuto inoltre che la eventuale delega di funzioni dalla Regione ai Comuni e ai Liberi Consorzi comunali dovrebbe avvenire seguendo i principi di: sussidiarietà; efficienza ed economicità; cooperazione tra i diversi livelli territoriali; responsabilità e unicità dell'amministrazione; omogeneità; adeguatezza; miglioramento della qualità dei servizi pubblici e del contenimento dei costi per i cittadini; copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative (**rinvio a scheda n. 3**).

2.1.b) Istituzione dei liberi consorzi: struttura/rapporti con i comuni, organi.

Il Gruppo di lavoro è pervenuto alla conclusione di prevedere la costituzione del libero consorzio come “struttura di collegamento tra i Comuni” con l'intento di migliorare l'organizzazione del governo locale, al fine di fornire servizi più economici, efficienti ed adeguati alla soddisfazione dei bisogni delle Comunità di base (**rinvio a scheda n. 2**).

Gli organi dei liberi Consorzi dovrebbero essere composti direttamente da amministratori comunali, con la conseguenza che tra Istituzioni comunali e liberi

Consorzi si disporrebbero in un *continuum* che ne configurerebbe chiaramente un sistema *federale*.



FONTE: scheda n. 2

L'elezione con il sistema di secondo grado andrebbe ristretta al solo l'organo di controllo ed indirizzo politico, ovvero il Consiglio, mentre si ritiene sia opportuna l'elezione diretta dell'organo di governo (il Presidente con la Giunta) perché quest'ultimo svolge una funzione di governo che reclama una investitura che non può che essere quella diretta del popolo sovrano (**rinvio a scheda n. 2**).

2.1.c) La proposta di delimitazione geografica dei Liberi Consorzi di Comuni (e delle Città metropolitane).

Il Gruppo di lavoro ha individuato una ipotesi di suddivisione amministrativo – territoriale (delimitazione geografica) dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane. In particolare si è ritenuto di individuare come “perimetri di base” i confini comunali quali unità minime di riferimento nel rapporto anche amministrativo che si istituisce tra Regione ed Enti locali (per altro si è evidenziato come la somma dei singoli confini comunali “di bordo” attualmente circonda i perimetri provinciali)

(**rinvio a scheda n. 1**). Tuttavia si è evidenziato come la scelta del legislatore siciliano, che ha individuato quale principale carattere dei nuovi sistemi di organizzazione istituzionale di base al all'art. 1, comma 1, della l.r. 7/2013, quello delle dimensioni di *aree vaste*, ha come conseguenza che le precedenti circoscrizioni provinciali non potranno più sopravvivere e dovranno essere rideterminate. Dunque, è una dimensione sovra-provinciale quella che dovrà caratterizzare il territorio dei Liberi Consorzi (e le Città metropolitane) (**rinvio a scheda n. 2**).

Per la predisposizione della cartografia (**di cui al punto n. 7 della scheda n. 1**), si è tenuto conto dei seguenti elementi:

1. il principio della contiguità territoriale per tutte le unità comunali che definiscono l'estensione delle “città metropolitane” e la composizione dei liberi consorzi di comuni (ambiti di area vasta), per evitare discontinuità o isole amministrative che contestualmente dovranno essere eliminate;

2. l'estensione delle tre “città metropolitane” di Sicilia (Catania, Messina, Palermo) è stata, ipotizzata in misura analoga a quella delle precedenti, ma mai attuate, “aree metropolitane”;


3. il rigoroso perseguimento dell'obiettivo di “*spending review*” tramite la fusione o accorpamento o unione dei Comuni di classi demografiche inferiori ai cinquemila abitanti e tramite l'indicazione di tre soli ambiti di area vasta per tutto il territorio regionale, legate alle storiche “tre valli” di Sicilia;

4. il rispetto della identità municipale;

5. il raggruppamento di tutte le isole minori in un'unica unione per la peculiarità che le contraddistingue rispetto ai servizi e alle funzioni.

Per la visione della rappresentazione cartografica dei nuovi perimetri di aggregazione territoriale dei due nuovi livelli, quello delle “città metropolitane” e quello dei liberi consorzi di comuni (quali ambiti territoriali intermedi di area vasta) riferiti al governo del territorio **si rinvia alla scheda n. 1**.

In sintesi, il Gruppo di lavoro ritiene che la Sicilia potrebbe infrastrutturarsi con sei grandi sistemi urbanistico-territoriali.



FONTE: scheda n. 2

Per approfondimenti si rinvia alla scheda n. 2

2.1.d) Il trasferimento del personale delle province e delle società partecipate agli organismi costituenti.

Il Gruppo di lavoro ha inoltre analizzato le problematiche ed individuato le ipotesi di soluzione relativamente al traghettamento del personale dalle Province e dalle società partecipate agli organismi costituenti (**rinvio scheda n. 5**).

In relazione al personale dipendente delle Province, il Gruppo di lavoro ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei dipendenti subisca automaticamente l'effetto della continuazione presso il cessionario (soggetto pubblico costituendo), sicché la norma di riferimento è l'art. 31 del d.lgs 165/2001, recante il "*Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività*". La formulazione ampia dell'art. 31 in questione consente di applicare le norme sul trasferimento d'azienda a tutti i fenomeni di esternalizzazione e privatizzazione. L'applicazione dell'art. 2112 c.c., richiamata nell'art. 31, d.lgs. n. 165/01 comporterebbe: **a)** la continuazione del rapporto di lavoro con i nuovi Organismi; **b)** la conservazione dei diritti acquisiti nel patrimonio e

non delle mere aspettative; c) l'inesistenza di un "diritto di opposizione" del lavoratore ceduto (rinvio scheda n. 5).

Il Gruppo di lavoro ha messo tuttavia in evidenza che laddove per i nuovi liberi consorzi di comuni/Città metropolitane non sia possibile procedere alla rimodulazione della dotazione organica in funzione del riassorbimento del lavoratore adibito a quella funzione presso l'amministrazione di appartenenza (Provincia), sarà attivabile l'art. 13 del Collegato lavoro (l. 183/2010) che dispone, in caso di esubero, l'applicazione dell'art. 33, d.lgs. n. 165/01 (rinvio scheda n. 5).

In tema di relazioni sindacali è stato segnalato l'iter da seguire relativamente alle procedure di informazione e consultazione di cui all'art. 47, l. 428/1990 (rinvio scheda n. 5).

Quanto al trasferimento/assorbimento dei dipendenti delle società partecipate all'interno degli enti intermedi di nuova istituzione, il Gruppo di lavoro, analizzando i vari orientamenti della magistratura contabile, ha individuato le condizioni in base alle quali sarebbe possibile procedere:

- a) ad una reinternalizzazione del personale dell'amministrazione successivamente transitato alle dipendenze di una società partecipata (distinguendo le ipotesi di personale che sia stato assunto con o senza l'espletamento di procedure selettive pubbliche) (rinvio scheda n. 5);
- b) al "trasferimento" ai costituenti Soggetti dei dipendenti della partecipata assunti direttamente dalla società, distinguendo i casi in cui è stata attivata una procedura selettiva per l'assunzione da quelli in cui tale procedura non è stata attivata (rinvio scheda n. 5).

Si è ricordato da ultimo che l'internalizzazione di un servizio deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti di spesa alle assunzioni di personale previsti nelle attuali disposizioni normative e di tutti i vigenti vincoli imposti alle autonomie territoriali (rinvio scheda n. 5).

3. Gruppo di lavoro n. 2: la composizione e le attività svolte.

Il Gruppo di lavoro n. 2 avente ad oggetto le “Città metropolitane” è stato composto dai seguenti esperti: *Dott. Giovanni Battista Pizzzo* - Vice Capo di Gabinetto Vicario – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Coordinatore del gruppo di lavoro; *Ing. Giovanni Avanti* – Unione Regionale Province Siciliane; *Prof. Nicola Aricò* – Università di Messina; *Prof. Luigi Scrofani* – Università di Catania; *Prof. Giovanni Tesoriere* – Università di Enna; *Prof. Maurizio Carta* – Università di Palermo; *Ing. Mario Pizzino* - Comune di Messina; *Dott. Matteo Cocchiara* – Comune di Alia; *Dott.ssa Rosalia Patrizia Cardella* - Regione Siciliana; *Avv. Dario Immordino* - Unione Regionale Province Siciliane - *Dott. Giovanni Scala* – Università di Palermo; *Prof. On.le Leonluca Orlando* – ANCI Sicilia; *Prof. Giuseppe Trombino* - Università di Palermo; *Dott. Gabriele Marchese* – Comune di Palermo; *Dott. Fabrizio Dall’Acqua* – Comune di Palermo; *Dott. Antonio Saturnino* – Formez PA; *Dott.ssa Livia Lo Cascio* Regione siciliana; *Dott.ssa Margherita Amato* - Comune di Palermo; *Avv. Giuseppe Girlando* – Comune di Catania; *Avv. Rosario D’Agata* - Comune di Catania; *Dott. Giacomo D’Arrigo* – ANCI; *Ing. Sergio De Cola* – Comune di Messina; *Dott.ssa Anna Buttafuoco* – Regione Siciliana; *Dott. Nicola Barbalace* - Regione Siciliana; *Dott. Giuseppe Rizzo* – Comune di Palermo; *Dott. Girolamo D’Anneo* – Comune di Palermo; *Dott. Carlo Vermiglio* - Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria; *Dott.ssa Alessia Liardi* - Regione Siciliana; *Ing. Giacomo Villari* – Comune di Messina; *Arch. Pietro Coniglio* - Regione Siciliana; *Dott. Luciano Abbonato* – Comune di Palermo; *Arch. Pasquale Calamia* - Regione Siciliana; *Dott. Gabriele Marchese* - Comune di Palermo.

3.1 I risultati del tavolo di lavoro.

Prioritaria, per l’avvio dei lavori gruppo di esperti è stata la “perimetrazione” delle aree territoriali di riferimento. L’analisi degli studi scientifici sui fenomeni di metropolizzazione dei territori siciliani ha fatto emergere l’esistenza di tre porzioni di territorio regionale organizzate nella forma di c.d. area metropolitana, in particolare: l’area palermitana, catanese e messinese. In queste tre aree territoriali è presente un *effetto-città*, ovvero una concentrazione di funzioni urbane e di popolazione attratta

proprio da queste funzioni⁵. Il gruppo di lavoro ha dunque assunto queste tre aree come le naturali candidate, per armatura urbana e *stock* di popolazione residente, a diventare le future città metropolitane siciliane (nel senso di ente di governo di area vasta subregionale).

Gli esperti hanno affrontato la tematica dell'istituzione delle città metropolitane nella Regione Siciliana, ritenendo di dover individuare un percorso che permettesse di contemperare due fondamentali obiettivi a cui la politica di urbanizzazione deve rispondere:

- I. - assicurare un elevato livello di accesso a quelle funzioni o servizi urbani "superiori" che producono il c.d. *effetto-città*, a cui nessun moderno cittadino oggi è disposto a rinunciare (e che dovrebbe essere obiettivo della politica garantire a tutti i cittadini);
- II. - garantire che la concentrazione dei servizi urbani (necessaria per ottenere quell'effetto-città) non produca un tale sovraccarico di funzioni da rendere inaccettabile o insostenibile la *vivibilità* dal punto di vista ambientale e sociale.

Il documento prodotto dal Gruppo di lavoro n. 2 contiene dunque le proposte che gli esperti hanno elaborato⁶ per la Regione Siciliana al fine di sostenere l'*effetto-città* nelle aree metropolitane regionali, di rafforzare la loro capacità di sviluppo evitandone al contempo la congestione e di ridurre i costi della loro *governance*.

Rinviando al testo in versione estesa per gli approfondimenti, in questa sede si evidenziano i seguenti punti chiave delineati dal Gruppo di lavoro n. 2, ossia:

- a) le problematiche connesse allo sviluppo delle aree –metropolitane: lo stato dell'arte e gli interventi nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina;
- b) la possibile struttura ed organizzazione delle città metropolitane siciliane;
- c) le funzioni delle città metropolitane;
- d) le risorse per avviare e consolidare il funzionamento delle Città Metropolitane.

⁵ Queste tre aree funzionali hanno avuto anche uno specifico riconoscimento istituzionale con i decreti del Presidente della Regione Siciliana n.228, n.229, n.230 del 10 agosto 1995.

⁶ Per la visione completa del documento si rinvia all'appendice. Il documento in versione estesa è stato predisposto da Antonio Saturnino ad eccezione del paragrafo 7.2 (redatto da Maurizio Carta) e del paragrafo 7.3 (Maurizio Carta e Luigi Scrofani)

3.1.a) Le problematiche connesse allo sviluppo delle aree metropolitane: lo stato dell'arte e gli interventi nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Il Gruppo di lavoro ha affrontato le principali problematiche connesse allo sviluppo delle aree metropolitane (ed i possibili interventi da effettuare) attraverso una analisi dello stato dell'arte sui temi:

- a) della dotazione di servizi metropolitani e del costo di cittadinanza nelle costituende città metropolitane;
- b) della dimensione economica, quale fattore di crescita e di ottimizzazione della spesa pubblica;
- c) della dimensione ambientale nel governo del territorio metropolitano.

In particolare, con riferimento alla **dotazione di servizi metropolitani ed al costo di cittadinanza** nelle aree metropolitane candidate ad essere governate dall'ente di area vasta "città metropolitana", i dati analizzati hanno fatto emergere una dotazione di servizi metropolitani⁷ più bassa della media nazionale e un costo per i cittadini⁸ più elevato.

I dati analizzati sembrano far emergere che nel caso siciliano l'obiettivo di assicurare ai cittadini un elevato livello di accesso a quelle funzioni o servizi urbani "superiori" che producono *effetto-città* sia ancora lontano dall'essere raggiunto e che, al contempo, si sono comunque prodotti alcuni sovraccarichi di funzioni tali da compromettere, anche se non ancora in maniera irrimediabile, la *vivibilità* dal punto di vista ambientale e sociale.

Il gruppo di lavoro ritiene dunque che occorra attivarsi per realizzare congiuntamente l'*effetto città* e la *vivibilità*.

Le strategie da seguire dovrebbero però essere differenti, infatti: **a)** per la città di Palermo e parzialmente in quella di Catania, ricche di *effetto-città* ma in parte carenti di *vivibilità*, sembrerebbe porsi il problema di trovare le vie e i mezzi per risolvere i problemi della *vivibilità* ("socialità", "identità", "sostenibilità"), senza compromettere l'esistenza stessa dell'*effetto-città*; effetto che andrebbe in ogni caso

⁷ Si rinvia alla tabella nel documento Gruppo n. 2 –dati ISTAT. Intendendo per servizi metropolitani: linee bus; parcheggi corrisp.; passeggeri trasportati; posti TPL; verde pubblico mq per abitante;

⁸ Un indicatore riassuntivo del benessere degli abitanti delle città metropolitane può farsi coincidere con il cosiddetto "costo di cittadinanza". Tale costo, infatti, appare direttamente riconducibile alla territorialità che caratterizza i servizi in esame e a livelli di responsabilità propri della *governance* pubblica incaricata della produzione del servizio esaminato

rafforzato data l'attuale sottodotazione di servizi e il loro costo eccessivo; *b*) per la città di Messina, e parzialmente in quella di Catania, con buoni standard di vivibilità, ma carenti dal punto di vista dell'effetto-città, sembrerebbe invece porsi il problema di trovare le vie e i mezzi per realizzare questo *effetto-città*, senza comprometterne il livello di *vivibilità*.

Con riferimento alla **dimensione economica quale fattore di crescita** e di **ottimizzazione della spesa pubblica** gli studi del gruppo di lavoro hanno portato a ritenere che le aree metropolitane siano un fattore di crescita economica, laddove è stato rilevato su scala nazionale (nell'arco di tempo che va dal 1998 al 2008) che la ricchezza prodotta nelle aree metropolitane cresce più velocemente di quella prodotta a livello nazionale (anche se non vengono meno gli squilibri tra comune capoluogo ed altri comuni dell'area metropolitana).

Si ritiene dunque che la strutturazione delle città metropolitane siciliane rappresenti lo strumento adeguato per la crescita dell'*effetto-città*, che richiede un governo unitario del territorio metropolitano ed una politica urbanistica che assuma all'unisono con lo sviluppo, anche l'obiettivo della vivibilità. In tal modo la quantità e qualità dell'offerta dei servizi connessi all'*effetto-città* e di quelli di cittadinanza potranno trarre giovamento e miglioramento dalle economie di scala e dal governo unitario della loro organizzazione e produzione.

Inoltre l'istituzione delle città metropolitane è idonea a ridurre i costi della politica (in virtù della riduzione degli organismi di rappresentanza politica) e di apportare miglioramenti all'intera struttura della spesa pubblica (in virtù dell'accorpamento e della ottimizzazione nell'organizzazione degli uffici pubblici).

Con riferimento alla **dimensione ambientale nel governo del territorio metropolitano**, sono stati esaminati i dati relativi alle conseguenze sul piano ambientale e territoriale legati allo sviluppo economico ed urbanistico delle aree metropolitane siciliane in relazione al consumo di suolo, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, più in generale alla qualità e alla vivibilità dell'ambiente urbano. Dalle analisi effettuate è emerso che occorrerà intervenire in maniera coordinata per garantire la sostenibilità ambientale della crescita economica delle aree metropolitane. In particolare:

a) il consumo di suolo e i suoi eccessi, fanno emergere un fabbisogno di regolazione e di governo unitario e coordinato delle aree metropolitane, oggi del tutto insoddisfatto cui occorre necessariamente far fronte;

b) la produzione di rifiuti urbani nelle aree metropolitane siciliane risulta assai elevata (ed è accompagnata da valori molto esigui di raccolta differenziata - pari ad appena il 7,3% del totale nella media regionale, con valori delle città interessate tutte al di sotto della Regione). La produzione di rifiuti, com'è noto, pone problemi di governo relativi al loro smaltimento, che superano i confini del comune che i rifiuti produce, e interessano aree ad esso contigue, sollevando possibili conflitti territoriali che anche in questo caso potrebbero essere meglio governati da un livello di *governance* unica quale quella della città metropolitana.

Problemi e questioni del tutto simili si pongono per la fornitura dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque reflue.

3.1.b) La possibile struttura ed organizzazione delle città metropolitane siciliane.

Come già messo in luce, il Gruppo di lavoro ha come linea guida l'idea che nel caso siciliano occorra sostenere l'*effetto-città* e parimenti procedere alla implementazione anche della *vivibilità* dal punto di vista ambientale e sociale. È stata dunque effettuata una proposta del “modello di città metropolitana” da realizzare in linea con la strategia Europa 2020, dove il ruolo delle città metropolitane è quello di diventare i nuovi “propulsori” dello sviluppo, attorno ai quali riorganizzare i contesti peri-metropolitani e sub-metropolitani e le stesse aree interne. La strategia italiana per Europa 2020 punta sulla “rete delle grandi città metropolitane” per rafforzare la competitività dei territori e del sistema Paese attraverso tre opzioni: **1.** ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città; **2.** sviluppare pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragili e per aree e quartieri disagiati; **3.** rafforzare la capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali. In questo contesto ed al fine di essere in grado di agire come sistemi integrati “insediativi-produttivi-infrastrutturali” le tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) dovranno esercitare le seguenti **macro-funzioni strategiche** nel sistema regionale (a cui dovranno corrispondere le conseguenti funzioni operative di governo del territorio e le perimetrazioni ottimali per garantirne l'efficacia):

- **Gateway City** di flussi materiali e immateriali che si connettono alle reti corte regionali e a quelle lunghe nazionali e internazionali;

- **Acceleratori di innovazione**, formazione e ricerca attraverso la presenza dei sistemi universitari e della ricerca;
- **Incubatori di imprese** attraverso la presenza di servizi di clustering e di distrettualità matura e la dotazione di adeguate infrastrutture materiali e immateriali abilitanti.

L'espletamento di queste macro-funzioni strategiche, accompagnate dagli obiettivi di sviluppo e di vivibilità che le città metropolitane devono perseguire, ha portato il Gruppo di lavoro a considerare le funzioni fin qui svolte dalle città di Palermo, Catania e Messina, al fine di rappresentarne la concretizzazione insediativa, sociale, economica ed infrastrutturale. In particolare sono state considerate le seguenti funzioni: *a)* produzione; *b)* logistica e rete; *c)* servizi metropolitani; *d)* formazione e innovazione; *e)* ambiente ed energia; *f)* popolazione e coesione/benessere sociale; *g)* *governance* multilivello e pianificazione.

Nella tabella di seguito riportata, per ciascuna delle funzioni sono state individuate le attività specifiche presenti nei comuni che compongono in via presuntiva le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

FUNZIONI	ATTIVITÀ
PRODUZIONE	Piccole attività produttive - artigianato PMI manifatturiere e PMI servizi High Tech Sistemi Locali del Lavoro Nuclei industriali
LOGISTICA E RETE	Porti, Aeroporti, Stazioni ferroviarie Intermodalità (interporti, autoporti, piattaforme logistiche, etc.) Connettività (anche Internet, Wi Fi) Trasporto locale/metropolitano Flussi originati totali Flussi destinati totali Primi cinque flussi di pendolarismo - origine Capoluogo Primi cinque flussi di pendolarismo - destinazione Capoluogo
SERVIZI METROPOLITANI	Servizi culturali Servizi turistici Servizi sanitari Servizi amministrativi Città digitale e Smart City Incubatori e Start up Servizi alle imprese Servizi di base

	distribuzione commerciale, spazi espositivi, fiere
FORMAZIONE E INNOVAZIONE	Università Scuola Centri di Ricerca e Centri di Trasferimento Tecnologico Spin-off Economia della Cultura e della Creatività
AMBIENTE ED ENERGIA	Rete Ecologica Metropolitana Gestione cicli rifiuti e acqua Monitoraggi e qualità ambientale Energia
POPOLAZIONE E COESIONE/BENESSERE SOCIALE	Dinamiche demografiche Popolazione Politiche pubbliche e iniziative private per il lavoro Politiche sociali - distretti socio-sanitari Politiche e pratiche per l'integrazione multi-etnica e multiculturale Housing sociale
GOVERNANCE MULTILIVELLO e PIANIFICAZIONE	Programmazione socio-economica e pianificazione strategica dei servizi, politiche sociali, etc. Politiche sussidiate Politiche multilivello Centri decisionali e strategici

Fonte: Scheda Gruppo n. 2

Si rinvia al documento del Gruppo di lavoro n. 2 per la visione della cartografia in cui si individuano l'intensità e rilevanza delle relazioni metropolitane tra capoluogo e centri urbani, distinguendo la Città Metropolitana dall'Area Metropolitana in:


- Città Metropolitana Capoluogo (*Urban Core*)
- Città Metropolitana di Prima Corona (*Metropolitan Core*)
- Città Metropolitana di Prima Cintura (*Metropolitan Belt*)
- Area Metropolitana di gravitazione (*Metropolitan Gravitation Area*)
- Ulteriori comuni del sistema metropolitano reticolare (*Urban Polycentrism/Metapolis*), da definire in coerenza con la formazione dei Liberi Consorzi di Comuni.

In collegamento si evidenziano: a) i flussi dei pendolari; b) la localizzazione di alcune delle attività di maggiore rilevanza metropolitana nei comuni componenti il sistema metropolitano a cui corrisponde l'indice sintetico (non ponderato in questa fase) della "potenza metropolitana" dei comuni, evidenziando così la distribuzione nel territorio

metropolitano dei centri di maggiore centralità ed attrattività (per i dati e la cartografia si rinvia al documento del Gruppo di lavoro n. 2).

3.1.c) Funzioni delle città metropolitane.

Con riferimento alle funzioni il Gruppo di lavoro propone che alle città metropolitane siano attribuite le seguenti funzioni:



Per approfondimenti si rinvia al testo elaborato dal Gruppo di lavoro n. 2

3.1.d) Le risorse per avviare e consolidare il funzionamento delle Città Metropolitane.

In relazione alle risorse necessarie per avviare e consolidare il funzionamento delle Città Metropolitane, il gruppo di lavoro ritiene che occorra distinguere tra:

- **risorse ordinarie**, costituite dalle risorse ad oggi disponibili per lo svolgimento delle funzioni che si ipotizza di assegnare all'ente città metropolitana. Dovranno essere contestualmente trasferite all'atto del conferimento delle funzioni, o delle deleghe o del personale. Tali risorse saranno in prospettiva sufficienti al funzionamento ottimale del nuovo ente per le economie realizzabili dalle dimensioni di scala, dall'efficientamento e dalla riorganizzazione del funzionamento della macchina pubblica;
- **risorse aggiuntive**, sono le risorse necessarie per le fasi di avvio e di consolidamento delle città metropolitane. La maggiore fonte di finanziamento per questa voce saranno le risorse del programma Italia per Europa 2020, anche se nell'immediata fase di avvio si è ipotizzato di poter far ricorso al **PIANO DI AZIONE E COESIONE** in atto (con disponibilità finanziarie da impegnare ed utilizzare entro i primi mesi del 2015).

Con riferimento al fabbisogno di **personale si ritiene** vada approfondita la riflessione attraverso dati statistici e un percorso di avvicinamento alle medie nazionali di dotazione: ad esempio numero addetti/popolazione servita; costo addetti/PIL regionale, ecc. (trattasi, peraltro, di possibili obiettivi su cui misurare il successo delle istituende città metropolitane siciliane).

In riferimento ai **costi di cittadinanza** essi appaiono assai elevati per i cittadini residenti nelle città di Messina, Catania e Palermo rispetto alle altre città "metropolitane italiane". Inoltre la qualità e la quantità dei servizi forniti appare anch'essa al di sotto delle medie nazionali delle città metropolitane. La riduzione e il rientro nelle medie nazionali dei costi di cittadinanza registrati a carico delle famiglie nelle istituende città metropolitane siciliane potrà costituire sicuramente un indicatore aggiuntivo di successo di questo nuovo soggetto di governo subregionale.

Sono stati infine considerati i c.d. **costi standard**, per i quali si ritiene che vada approfondita la riflessione attraverso dati statistici e, anche in questo caso, la previsione di un percorso di avvicinamento alle medie nazionali.

4. Gruppo di lavoro n. 3: la composizione e le attività svolte.

Il Gruppo di lavoro n. 3 avente ad oggetto le “*Problematiche afferenti le società partecipate, tributi, crediti e mutui*” è stato composto dai seguenti esperti: *Dott. Santo Orazio Primavera* – Assessorato delle autonomie locali e funzione Pubblica – Coordinatore del gruppo di lavoro; *Prof. Giuseppe Ingrao* – Università di Messina; *Prof. Aurelio Guglielmo Mirone* – Università di Catania; *Prof. Vincenzo Fasone* – Università di Enna; *Prof. Vincenzo Provenzano* – Università di Enna; *Dott. Giovanni Bruno* – Comune di Messina; *Dott. Leonardo Passarello* – Asael (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali); *Rag. Vincenzo Cordaro* – Regione Siciliana; *Dott. Antonio Caruso* – Unione Regionale Province Siciliane; *Dott. Lorenzo Maria Dentici* – Università di Palermo; *Dott. Antonino Tumminello* – ANCI Sicilia; *Prof. Ferdinando Trapani* – Università di Palermo; *Dott.ssa Gabriella Marchese* – Comune di Palermo; *Dott.ssa Paola Parisse* – Formez PA; *Dott. Salvatore Parlato* – Regione Siciliana.

Il Gruppo di lavoro ha effettuato la ricognizione dei dati quantitativi su tributi, società partecipate, crediti e mutui delle province della Regione Siciliana, al fine di individuare lo stato dell’arte e le potenziali criticità. Tale ricognizione è infatti la base di partenza per poter procedere alla ridefinizione dei futuri assetti istituzionali, per un consapevole disegno dei nuovi Liberi Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane.

Il gruppo di lavoro ha prodotto i seguenti materiali:

	GRUPPO 3 - PROBLEMATICHE AFFERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE, TRIBUTI, CREDITI E MUTUI:
1	Elenco e dati relativi alle società partecipate suddivise per provincia
2	Dati relativi alle problematiche afferenti le società partecipate, tributi, crediti e mutui.
3	Primi commenti sui dati relativi alle problematiche afferenti le società partecipate, tributi, crediti e mutui.
4	Tabelle in excel su dati di entrate e spese per il 2013 –spesa corrente – spesa di personale - fabbisogno - mutui

5	Slides su: I tributi provinciali (<i>predisposta da Comune di Palermo – Area del Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie</i>)
6	Analisi dei tributi delle Province Regionali (anni 2012-2013).

In questo documento di sintesi si concentrerà l'attenzione sui risultati del Gruppo di lavoro relativamente a:

- a) l'analisi dei dati rilevati alle spese ed entrate, delle società *in house*, dei mutui, delle province della Regione Siciliana⁹;
- b) il possibile assetto dell'imposizione tributaria a livello di Liberi Consorzi dei Comuni.

4.1.I risultati del tavolo di lavoro.

4.1.a) l'analisi dei dati rilevati alle spese ed entrate, delle società *in house*, dei mutui delle province della Regione Siciliana.

L'analisi dei dati aggregati delle province permette di individuare e cogliere affinità e diversità fra le varie province siciliane. Dal prospetto riepilogativo dei dati finanziari concernenti **le spese correnti obbligatorie** e **le entrate correnti delle province siciliane** è stato calcolato l'ammontare pro-capite delle spese e delle entrate per singolo abitante delle varie province (dati della popolazione fonte ISTAT, 2012).

La tabella che segue mostra nel dettaglio l'ammontare della popolazione, la superficie in kmq del territorio delle singole province, la densità abitativa, il numero dei Comuni che ricadono all'interno delle province, e le spese e le entrate pro capite per provincia in riferimento all'anno 2012.

PROVINCE	POPOLAZIONE	SUPERFICIE KMQ	DENSITA' ABIT./KMQ	NUMERO COMUNI	SPESE CORRENTI OBBLIGATORIE IN EURO	ENTRATE CORRENTI IN EURO
AGRIGENTO	446081	3052,59	146	43	88,57	89,63

⁹ Relativamente ai dati riguardanti le partecipate e le quote societarie delle province si rinvia alle tabelle statistiche prodotte dal gruppo di lavoro. Si evidenzia in questa sede come in questi anni è possibile osservare una significativa presenza in attività e settori molto frammentati e che necessitano di una significativa razionalizzazione.

PROVINCE	POPOLAZIONE	SUPERFICIE KMQ	DENSITA' ABIT./KMQ	NUMERO COMUNI	SPESE CORRENTI OBBLIGATORIE IN EURO	ENTRATE CORRENTI IN EURO
CALTANISSETTA	272458	2138,37	127	22	106,38	108,1
CATANIA	1077113	3573,68	301	58	84,46	90,05
ENNA	172413	2574,7	67	20	136,23	152,92
MESSINA	648062	3266,12	198	108	95,6	121,26
PALERMO	1243638	5009,28	248	82	92,44	87,9
RAGUSA	310220	1623,89	191	12	103,78	108,16
SIRACUSA	399469	2124,13	188	21	107,64	96,02
TRAPANI	430478	2469,69	174	24	95,34	94,57

Fonte scheda "Prima analisi dei dati delle Province Siciliane".

Dalla tabella si evince una spesa pro-capite più alta nella provincia di Enna, ma anche un'entrata pro-capite più alta rispetto alle altre, a confronto di una spesa più bassa nella provincia di Catania di 84,44 Euro.

Si illustrano inoltre, sia pur sinteticamente, alcuni dati di riferimento (anno 2013) per la cui visione analitica si rinvia alle schede allegate in appendice, in particolare tali dati fanno emergere che:

- il fabbisogno complessivo delle 9 province siciliane ammonta ad 87.369 meuro;
- le spese correnti complessive sono 475.548 meuro;
- le entrate correnti complessive sono 378.951 meuro.

Il fabbisogno finanziario maggiore risulta quello della provincia di Palermo (18.329 meuro), seguito dalla provincia di Messina, Trapani, Caltanissetta, Enna, Siracusa, Agrigento, Ragusa ed in ultimo Catania (439 meuro).

La percentuale di spese correnti destinate al personale oscilla tra il 58,32% della provincia di Enna al 31,72% della provincia di Catania, a cui però è necessario

aggiungere –dato differenziale rispetto alle altre province- la spesa per il personale della società *in house*. La provincia catanese detiene la maggior percentuale di spesa destinata alle società partecipate (19,71%) a fronte di una percentuale sotto il 10% detenuta dalle altre province.

La percentuale di spesa assorbita dalle spese di funzionamento delle province, intese come somma delle spese per il personale, per le partecipate e per spese generali arriva fino al 70,75% della provincia di Agrigento e non va al di sotto del 54,11% della provincia di Palermo. Il dato è ovviamente influenzato dalla dimensione provinciale poiché all'aumento della popolazione possono corrispondere maggiori economie di scala.

La percentuale di risorse che sono destinate alle funzioni delle province oscillano dal 36,75% della provincia di Palermo al 17,03% della provincia di Enna. Elemento di natura complessiva è che le metriche di riferimento riflettono una funzione delle province scarsamente orientate allo sviluppo economico-sociale dell'Isola, mentre la maggior parte delle risorse sono assorbite dalle spese di funzionamento complessivo della macchina amministrativa.

Il personale a tempo indeterminato delle nove province è pari a 5571 unità a cui bisogna aggiungere 464 impiegati a tempo determinato, per un dato complessivo di 6035 unità. Il personale delle società *in house* ammonta a 701 unità.

Riguardo le **società *in house***, le province di Agrigento, Ragusa, Enna e Messina ne sarebbero ad oggi sprovviste, mentre sono certamente presenti a Caltanissetta, Catania, Palermo, Siracusa. Allo stato attuale, quindi, la tematica delle società *in house* riguarderebbe unicamente le quattro province sopra indicate con una particolare attenzione alla Pubbliservizi spa di Catania che assorbe circa 391 dipendenti per un ammontare complessivo di spese per il personale pari a circa 11,6 milioni di euro. Il modello catanese, quindi, risulta differente nel rapporto della suddivisione del personale della provincia e della società *in house*.

Può essere utile mettere in evidenza che la cessione delle società partecipate suddette, senza alcuna riduzione del livello occupazionale delle stesse, magari tramite assorbimento del personale dipendente in altre entità locali, comporterebbe un positivo abbattimento del fabbisogno finanziario complessivo di 12.543 meuro.

Per quanto riguarda i **mutui e i prestiti** la cifra complessiva a carico delle nove province siciliane (al 31.12.2012) è pari a 311,3 meuro di cui oltre un terzo destinati agli istituti scolastici e oltre il 25 % per la viabilità. La provincia di Siracusa (79,3 meuro) ha la più alta quota dell'Isola.

4.1.b) Il possibile assetto dell'imposizione tributaria a livello di Liberi Consorzi di Comuni.

Il Gruppo di lavoro ha innanzitutto messo in evidenza come al fine di assumere le adeguate decisioni concernenti i profili connessi all'imposizione tributaria a livello provinciale sia necessario:

- a) delineare il profilo giuridico e politico del Libero Consorzio de Comuni¹⁰;
- b) individuare le competenze e le funzioni di area vasta (es.: scuola, viabilità, personale etc.).

Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha ritenuto che dall'analisi delle risorse provenienti dalla riscossione tributaria a livello provinciale sia possibile comprendere le criticità scaturenti dal passaggio dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni.

Si riportano di seguito le tabelle relative a:


ENTRATE TRIBUTARIE DELLE PROVINCE REGIONALI NELL'ANNO 2012										
	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE
TRIBUTARIE										
- Imposta RCA	€ 14.100.000	€ 8.960.042	€ 46.263.307	€ 5.300.362	€ 27.657.618	€ 46.700.000	€ 12.400.000	€ 13.793.708	€ 15.232.491	€ 192.497.525
- Imposta trascrizioni	€ 7.580.000	€ 4.267.195	€ 19.300.551	€ 2.483.661	€ 9.188.996	€ 19.600.000	€ 5.799.673	€ 6.316.015	€ 7.048.480	€ 81.425.566
- Add. Enel	€ 1.360.000	€ 708.387	€ 3.906.919	€ 483.674	€ 2.426.823	€ 4.300.000	€ 1.814.354	€ 1.192.062	€ 1.320.379	€ 17.591.267
- Altre	€ 1.480.000	€ 1.696.302	€ 3.290.540	€ 145.021	€ 16.161.162	€ 7.100.000	€ 706.000	€ 2.674.000	€ 1.214.106	€ 34.388.138
- Tasse				€ 63.417						€ 63.417
	€ 24.480.000	€ 15.531.896	€ 72.319.917	€ 5.486.134	€ 50.434.596	€ 79.600.000	€ 20.879.026	€ 23.975.792	€ 24.816.425	€ 325.393.779

Fonte: Elaborazioni su dati URPS

I dati relativi all'anno 2012 fanno emergere che le entrate tributarie totali di tutte le province della Regione Siciliana sono pari a 325,3 milioni di euro (comprensivo del dato relativo all'addizionale Enel). Il gettito maggiore è generato dall'imposta RCA auto (poco più di 192 milioni di euro).

¹⁰ Il Gruppo di lavoro ha individuato il libero consorzio di comuni quale "ente pubblico non territoriale, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria al quale la legge affida l'esercizio di funzioni istituzionali orbitanti nell'area delle autonomie locali".

Di seguito si riporta il grafico con le entrate tributarie anno 2012 – relativamente alla ciascuna provincia regionale.



I dati previsionali relativi all'anno 2013 hanno fatto presumere al Gruppo di lavoro che le entrate ammontassero ai dati riportati nella tabella di seguito riportata:

ENTRATE TRIBUTARIE DELLE PROVINCE REGIONALI - ANNO 2013

	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE
TRIBUTARIE										
- Imposta RCA	€ 16.800.000,00	€ 8.880.000,00	€ 86.000.000,00	€ 6.500.000,00	€ 27.600.000,00	€ 62.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 14.000.000,00	€ 13.790.000,00	€ 206.150.000,00
- Imposte trascrizioni	€ 7.550.000,00	€ 4.270.000,00	€ 24.000.000,00	€ 2.450.000,00	€ 9.100.000,00	€ 19.850.000,00	€ 5.750.000,00	€ 6.320.000,00	€ 7.000.000,00	€ 96.940.000,00
- Altre	€ 1.400.000,00	€ 1.110.000,00		€ 125.000,00	€ 4.661.366,98	€ 7.100.000,00	€ 720.000,00	€ 3.057.628,00	€ 750.000,00	€ 18.875.004,98
- Tasse				€ 129.000,00						€ 129.000,00
	€ 25.450.000,00	€ 14.220.000,00	€ 79.000.000,00	€ 8.254.500,00	€ 41.361.366,98	€ 79.750.000,00	€ 19.470.000,00	€ 23.377.628,00	€ 21.420.000,00	€ 310.196.004,98

Fonte: Elaborazioni su dati URPS

Ciò premesso, il Gruppo di lavoro, in relazione al potere impositivo, ritiene possibile pervenire a tre diverse possibili soluzioni:

- trasferimento automatico del potere di imposizione dalle Province regionali ai Liberi Consorzi di Comuni;
- soppressione dei tributi provinciali e finanziamento dei Consorzi da parte dei Comuni;
- trasferimento del potere di imposizione dalle Province regionali alla Regione.

Tali proposte di soluzioni presentano tuttavia alcuni aspetti critici. In particolare:

➤ **il trasferimento automatico del potere di imposizione dalle Province regionali ai Liberi Consorzi di Comuni** ha, quali elementi di criticità: *a)* l'assenza del legame tra tassazione e responsabilità politica; *b)* la creazione di un centro di spesa non sottoposto al controllo della comunità; *c)* l'individuazione di criteri di ripartizione del gettito tributario tra i Liberi Consorzi di Comuni socialmente equi; *d)* la possibile riduzione del livello di servizi o aumento della pressione fiscale; *e)* la competenza statale alla modifica dei tributi «provinciali».

➤ **la soppressione dei tributi provinciali e finanziamento dei Consorzi da parte dei Comuni** ha, quali elementi di criticità: *a)* l'aumento dell'imposizione fiscale comunale; *b)* l'insorgere di problematiche connesse al finanziamento dell'attività dei Liberi Consorzi.

Sicché la sostituzione di tributi provinciali con incrementi della imposizione comunale non rappresenterebbe un «gioco» a somma zero a causa di presupposti d'imposta totalmente differenti;

➤ **il trasferimento del potere di imposizione dalle Province regionali alla Regione** ha, quale elemento di criticità la necessità di individuare le funzioni da attribuire all'area vasta. Tuttavia la Regione provvederebbe al trasferimento delle risorse sulla base di parametri simili a quelli utilizzati per gli attuali trasferimenti ai Comuni ed alla Province.

Tale ultima soluzione appare, al Gruppo di lavoro, almeno inizialmente, preferibile in quanto sarebbero superate le problematiche prima evidenziate.

5. Gruppo di lavoro n. 4: la composizione e le attività svolte.

Il Gruppo di lavoro n. 4, avente ad oggetto le “*problematiche afferenti il coordinamento delle attività legate alla riforma degli ATO idrici e ATO rifiuti*”, è stato composto dai seguenti esperti: *Dott. Angelo Geraci* – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Coordinatore del gruppo di lavoro; *Prof. Mario Barbaro* – Università di Messina; *Prof. Federico Vagliasindi* – Università di Catania; *Prof. Michele Sabatino* – Università di Enna; *Prof. Riccarso Ursi* – Università di Palermo; *Dott. Antonio Cama* – Comune di Messina; *Dott. Giuseppe Norata* – Asael (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali); *Dott. Fabrizio La Rocca* - Regione Siciliana; *Ing. Salvatore Raciti* - Unione Regionale delle Province Siciliane; *Dott. Alessio Scrivano* - Asacel Servizi s.r.l. (Associazione Siciliana Amministratori delle Comunità e degli Enti Locali); *Dott. Domenico Giannopolo* - Anci Sicilia; *Prof. Francesco Cannone* - Università di Palermo; *Dott. Gabriele Marchese* - Comune di Palermo; *Dott.ssa Patrizia Consolo* - Formez PA; *Dott.ssa Isabella Conte* - Regione Siciliana.

Il Gruppo di lavoro ha avuto lo scopo di elaborare una strategia di coordinamento tra le disposizioni contenute nella legge regionale del 27 marzo 2013, n. 7 – *Norme transitorie per l’istituzione dei liberi consorzi comunali*, la disciplina prevista per l’organizzazione del servizio rifiuti di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (modificata, da ultimo, con l.r. 19 settembre 2012, n. 49), recante *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, e quella vigente per servizio idrico, attualmente regolamentato in Sicilia esclusivamente dalle norme del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed oggetto di alcuni disegni di legge in discussione all’Assemblea regionale¹¹.

Nell’effettuare le proposte di seguito illustrate il gruppo di esperti ha optato per una soluzione incentrata sull’impianto organizzativo già costruito per il servizio

¹¹ A seguito della cessazione delle Autorità ATO stabilita dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, la legge regionale n. 11 del 2010 all’art. 49, comma 1, ha statuito anche in Sicilia, la cessazione delle stesse decorso il termine previsto dall’art. 2, c. 186-bis, l. 191/09. Tuttavia ad oggi la legge regionale non è stata ancora approvata ed è in discussione il ddl governativo n. 455, all’esame della IV Commissione ARS. Dunque per l’Autorità d’ambito del servizio idrico integrato, in assenza della specifica legge regionale, la disciplina di riferimento continua ad essere, di fatto, quella delineata dal decreto legislativo n. 152 del 2006. (Da ultimo, cfr. Direttiva Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 35233 dell’11 settembre 2013, recante “Conformazione al decreto cautelare Tar Palermo, n. 537 del 2013 – Rinnovazione e rettifica avente a oggetto proroga attività di liquidazione degli ATO del Servizio Idrico Integrato”).

rifiuti, ipotizzando, tuttavia, un meccanismo flessibile che potesse successivamente essere compatibile con gli assetti decisi in via legislativa per il servizio idrico.

Il materiale prodotto dal Gruppo n. 4 ha ad oggetto:

GRUPPO 4 - PROBLEMATICHE AFFERENTI IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA RIFORMA DEGLI ATO IDRICI E ATO RIFIUTI:	
1	Scheda di relazione relativa alla problematica riforma ATO idrico ed ATO rifiuti
2	Schema sintetico relativo alla problematica riforma ATO idrico ed ATO rifiuti

I temi su cui ha lavorato il tavolo tecnico rispetto ai quali in questo documento di sintesi occorre concentrare l'attenzione sono relativi:

- **per la gestione integrata dei rifiuti:** a) all'analisi delle criticità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9; b) alle soluzioni proposte dal tavolo tecnico;
- **per il Servizio idrico integrato:** a) alle proposte del tavolo tecnico in relazione al contenuto del disegno di legge regionale n. 455 del 2013.

5.1 I risultati del tavolo di lavoro.

5.1.a) La gestione integrata dei rifiuti: le criticità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Con riferimento alla gestione integrata dei rifiuti urbani e delle risorse idriche, anche la Regione Siciliana è stata chiamata – unitamente alle altre Regioni nazionali - a intraprendere un processo di riforma a seguito della soppressione delle Autorità ATO per la gestione delle risorse idriche (art. 148, d.lgs. n. 152/2006) e per la gestione dei rifiuti urbani (art. 201, d.lgs. n. 152/2006), (da ultimo) avvenuta¹² in forza dell'art.

¹² Già la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) all'art. 2, comma 38, nel richiedere alle Regioni di prevedere la nuova delimitazione dell'ATO, individuandolo in linea di massima nel territorio della provincia, richiedeva l'affidamento delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, l'attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni. Ciò avrebbe dovuto conseguentemente comportare la soppressione conseguente delle Autorità ATO. La disposizione è rimasta di fatto inattuata.

2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1 *quinquies* della legge 26 marzo 2010 n. 42¹³.

In base a tale disposizione normativa, le Regioni hanno o avrebbero dovuto attribuire con legge le funzioni esercitate dalle Autorità ATO, tenendo (anche/parallelamente) in considerazione l'assetto degli ambiti territoriali ottimali (di seguito ATO) per la gestione dei servizi, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa. A ciò si aggiunga che, con previsione di carattere generale, valida per tutti i servizi d'interesse economico generale a rete, l'art. 3-bis, d.l. 138/2011 (introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero dovuto organizzare lo svolgimento di tali servizi definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

La Regione Siciliana ha provveduto per la **gestione integrata dei rifiuti**, ad adottare la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (modificata, da ultimo, con l.r. 19 settembre 2012, n. 49), recante *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, salvaguardando la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in coordinamento con le disposizioni del Codice dell'ambiente d.lgs. n. 152 del 2006. Come è noto, la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ha affidato l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti a società consortili di capitali, costituite - in ciascun ATO - dalle provincie e dai comuni ricompresi nello stesso. A tali società, denominate Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (in seguito S.R.R.), sono attribuite in base all'art. 8 della l. r. n. 9/2010, le funzioni di Autorità d'Ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, e l'attività:

¹³ In particolare l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha previsto che: “*decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge*”. Il termine del 1 gennaio 2011 previsto dalla legge in questione è stato poi prorogato al 31 marzo 2011, dal d.l.n. 225 del 2011, successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dal d.P.C.M. 25 marzo 2011, ed ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall'art. 13, comma 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216.

a) di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori; b) di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste; c) di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Le altre attività regolative sono state distribuite tra i vari livelli di governo, ossia Regione (art. 2), Province (art. 3); Comuni (art. 4).

Attualmente la Regione ha individuato 18¹⁴ ATO per la gestione integrata dei rifiuti¹⁵, in riferimento ai quali sono state costituite 15 S.R.R. ed altre 3 S.R.R. sono in corso di costituzione.

Le criticità della summenzionata normativa sono state individuate dal Gruppo di lavoro relativamente a:

- a) il mantenimento della forma di società per azioni per l'Autorità ATO;
- b) la segmentazione del servizio rifiuti;
- c) la moltiplicazione dei soggetti regolativi con l'attribuzione ai Comuni in forma singola o associata delle funzioni di cui all'art. 5 della L.r. n. 9/2010.

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto di concentrare la sua analisi sui punti di criticità di cui alla lettera: a) e c).

In relazione al mantenimento della forma di società per azioni per l'Autorità ATO, è stato ritenuta inadeguata, trattandosi di una formula organizzativa deputata endemicamente all'esercizio dell'attività di impresa, per altro con una commistione tra regolamentazione e gestione. L'impossibilità di ricorrere alle tutele offerte dal diritto amministrativo in caso di mala o inefficace regolazione, unitamente alla scarsa propensione ad utilizzare appieno le forme previste dal diritto privato, ha determinato la mancanza di un intervento sostitutivo della Regione da una parte e un controllo effettivo dei Comuni dall'altra, sull'operato delle Società d'Ambito. Le nuove Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (in seguito S.R.R.), a cui sono

¹⁴ 1. Agrigento est; 2. Agrigento ovest; 3. Caltanissetta nord; 4. Caltanissetta sud; 5. Catania area metropolitana; 6. Catania nord; 7. Catania sud; 8. Enna; 9. Isole Eolie; 10. Messina area metropolitana; 11. Messina provincia; 12. Palermo area metropolitana; 13. Palermo est; 14. Palermo ovest; 15. Ragusa provincia; 16. Siracusa provincia; 17. Trapani nord; 18. Trapani sud

¹⁵ L'ampliamento dei 10 ATO previsti dell'originario art. 5, comma 2, della L.r. n. 9/2010, è stato possibile a seguito delle modifiche apportate al testo normativo ad opera dell'art. 11 della L.r. n. 26/2012. I 18 ATO sono di seguito individuati dal Decreto del Presidente della Regione n. 53/2012.

state attribuite in base all'art. 8 della l. r. n. 9/2010, le funzioni di Autorità d'Ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sarebbero connotate dalle medesime criticità¹⁶.

Con riferimento alla moltiplicazione dei soggetti regolativi il Gruppo di lavoro ritiene che in forza dell'interpretazione dell'art. 5, comma 2 ter, della l. r. n. 9/2010 operata dalla Circolare del 1 febbraio 2013 si sia prodotta, in relazione alle Aree di raccolta (ARO), l'attribuzione ai Comuni in forma singola o associata dell'intero corpo delle funzioni attribuite all'Autorità d'Ambito, creando di fatto una moltiplicazione dei livelli di regolazione all'interno di un singolo Ambito Ottimale ed una stratificazione dell'assetto organizzativo nei rapporti tra S.R.R. e i soggetti dell'ARO.

5.1.b) La gestione dei rifiuti: le soluzioni proposte dal tavolo tecnico.

Il tavolo tecnico, muovendo dalle attuali circoscrizioni degli Ambiti Territoriali Ottimali tracciato dalla L.r. n. 9/2010 e s.m.i., ha prefigurato n. 3 Aree metropolitane e n. 15 Liberi Consorzi, per i cui confini si fa riferimento al Decreto del Presidente della Regione n. 53/2012. Sicché le funzioni di regolazione del servizio rifiuti sarebbero imputate:

- **alle Aree metropolitane:** investite delle funzioni che gli artt. 3 e 4 attribuiscono attualmente alle Province regionali ed ai Comuni, nonché i compiti attribuiti dall'art. 5 alle S.R.R.;
- **ai Liberi Consorzi:** investiti delle funzioni proprie delle Province e delle S.R.R..

¹⁶ Da documento del Gruppo di lavoro n. 4: "le S.R.R. sembrano ripercorrere la strada delle Società d'Ambito poiché il comma 7 dell'art. 6 stabilisce che "per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle Società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge".

Se le S.R.R. non hanno compiti gestionali, vi è una aporia nella disposizione in esame in quanto tali società, non esercitando alcuna attività di impresa ma solo compiti autoritativi, configurano una deroga al regime causale della società prevista dal codice civile, preclusa ad una società regionale. Inoltre, il diritto privato che disegna processi decisionali inderogabili è un sistema chiuso che non solo non tollera interventi esterni nella governance societaria da parte di organi tutori, ma, almeno per la società azionaria, limita l'intervento dell'assemblea dei soci in generale e del socio in particolare in spazi definiti e mai invasivi delle competenze dell'organo gestorio.

Ciò posto, sembrano riscontrarsi i prodromi di un sistema organizzativo in cui i rischi di cortocircuito decisionale potrebbero riverberarsi ancora una volta sulla efficacia ed efficienza del servizio (si pensi ai problemi relativi alla determinazione dei costi del servizio e della contribuzione allo stesso da parte dei Comuni).



In questa prospettiva, le S.R.R. verrebbero ad essere sostituite dai Liberi Consorzi, i quali assumerebbero la veste di enti pubblici associativi regolati dal diritto pubblico sulla base di quanto previsto per i Consorzi obbligatori previsti dall'art. 31 del Testo Unico Enti Locali.

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto il sistema organizzativo compatibile con le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, evidenziando una chiara separazione tra regolazione e gestione e la presenza di strumenti di intervento sostitutivo della Regione e di definizione dei poteri di intervento dei Comuni nella gestione del servizio.

Per la visione dell'analisi S.W.O.T. si rinvia al documento integrale prodotto dal gruppo di lavoro n. 4.

5.1.c) Il Servizio idrico integrato: le proposte del tavolo tecnico in relazione al contenuto del disegno di legge regionale n. 455 del 2013.

Relativamente al **Servizio idrico integrato** (di seguito S.I.I.) il D.P.R.S. n. 114 del 16 maggio 2000 aveva già individuato 9 ATO, coincidenti con gli ambiti amministrativi delle province, ed il successivo Decreto 7 agosto 2001 ha disciplinato le modalità di costituzione delle Autorità ATO, per le quali i comuni e le province avrebbero potuto scegliere, alternativamente, tra la stipula di una convenzione (ex art. 30, d.lgs. 267/00) e la costituzione di un consorzio (ex art. 31, d.lgs. 267/00).

A seguito della cessazione delle Autorità ATO stabilita dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, la legge regionale n. 11 del 2010 all'art. 49, comma 1, ha statuito anche in Sicilia, la cessazione delle stesse decorso il termine previsto dall'art. 2, c. 186-bis, l. 191/09. Tuttavia ad oggi la legge regionale non è stata ancora approvata ed è in discussione il ddl governativo n. 455, all'esame della IV Commissione ARS. Dunque per l'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, in assenza della specifica legge regionale, la disciplina di riferimento continua ad essere, di fatto, quella delineata dal decreto legislativo n. 152 del 2006¹⁷.

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto che in base a quanto esplicitato nella Relazione di accompagnamento al Disegno di legge n. 445 i sub-ambiti ammissibili

¹⁷ Da ultimo, cfr. Direttiva Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 35233 dell'11 settembre 2013, recante "Conformazione al decreto cautelare Tar Palermo, n. 537 del 2013 – Rinnovazione e rettifica avente a oggetto proroga attività di liquidazione degli ATO del Servizio Idrico Integrato".



possono anche coincidere con gli istituendi Liberi Consorzi comunali di cui alla L.r. n. 7/2013.

Sicché sotto tale profilo, tale progetto di legge può essere compatibile con il modello già proposto. Tuttavia occorre per i tecnici del Gruppo n. 4 precisare che ai Liberi Consorzi e alle Aree metropolitane dovrebbero essere riconosciuti non compiti gestionali – peraltro difficilmente configurabili alla luce della disciplina comunitaria di settore – bensì compiti di regolamentazione in via delegata dall’Ambito Unico regionale.

In questo senso, mentre per il servizio rifiuti i Liberi Consorzi eserciterebbero in via esclusiva le funzioni di regolazione, per il servizio idrico, in maniera più flessibile, i Liberi Consorzi potrebbero esercitare funzioni delegate la cui ampiezza dipenderebbe dallo specifico contesto di riferimento.

6. APPENDICE MATERIALI.

Tutte le schede sopra indicate sono pubblicate sul sito della Regione Siciliana al seguente indirizzo:

[HTTP://PTI.REGIONE.SICILIA.IT/PORTAL/PAGE/PORTAL/PIR_PORTALE/PIR_INIZIATIVE/PIR_CONSULTAZIONECONSORZICITTAMETROPOLITANE/PIR_DOCGRUPPI_LAVORO](http://PTI.REGIONE.SICILIA.IT/PORTAL/PAGE/PORTAL/PIR_PORTALE/PIR_INIZIATIVE/PIR_CONSULTAZIONECONSORZICITTAMETROPOLITANE/PIR_DOCGRUPPI_LAVORO)

Lunedì, 14 aprile 2014

Il portale: guida, mappa e ricerca



Regione Siciliana
Piatta Elettronica Certificata

Area riservata | Solo testi | Adm. visitata

LA REGIONE

- Presidenza
- Giunta Regionale
- Assenteia Reg. Siciliana
- Statuto regionale
- Strutture regionali
- Amministrazione Regionale
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Giacchetta Ufficiale Regione Siciliana

SERVIZI INFORMATIVI

- Delibera della Giunta
- Bilancio
- Procedure
- Incidenti e contenzioso
- Albo unico dei fornitori
- Elenco beni confiscati
- Bandi di concorso
- Pubblicità legale
- Chiusure temporanee uffici
- Iniziative
- Eventi
- Elenco siti tematici

LINK UTILI

- Presidenza della Repubblica
- Senato della Repubblica
- Camera dei Deputati
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Adm Link

Notizie | statistiche | Consultazione online sull'istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane | Materiali dei gruppi di lavoro

Materiali prodotti dai gruppi di lavoro dei tavoli tecnici

Tematica	Scheda
Perimetrazione Città Metropolitane e Liberi Consorzi	Scheda 1 (Dimensione documento: 1380000 bytes)
Dall'autonomia ai federatomi. L'istituzione in Sicilia dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane	Scheda 2 (Dimensione documento: 290000 bytes)
Definizione delle funzioni Critici per l'aggregazione dei Comuni	Scheda 3 (Dimensione documento: 447000 bytes)
Definizione delle funzioni dei liberi consorzi di Comuni	Scheda 4 (Dimensione documento: 1110000 bytes)
Trasferimento del capitale umano: gestione delle procedure, razionalizzazione del conferimento e sistema delle relazioni sindacali	Scheda 5 (Dimensione documento: 247000 bytes)
Ricerca riferita dalla sentenza della Consulta sul numero delle Province siciliane	Scheda 6 (Dimensione documento: 43000 bytes)
Dalle aree metropolitane alle città metropolitane in Sicilia	Scheda 7 (Dimensione documento: 47000 bytes)
L'istituzione dei liberi consorzi di comuni in Sicilia e la trippole dell'art. 15 dello Statuto speciale	Scheda 8 (Dimensione documento: 264000 bytes)
Il numero territoriale dello Stato - 2013	Scheda 9 (Dimensione documento: 1810000 bytes)
Città metropolitane - Comparazione tra normative	Scheda 10 (Dimensione documento: 290000 bytes)
Periodo transitorio - Città metropolitane	Scheda 11 (Dimensione documento: 211000 bytes)
Province	Scheda 12 (Dimensione documento: 137000 bytes)
Storti di Comuni / Liberi Consorzi - Comparazione tra normative	Scheda 13 (Dimensione documento: 130000 bytes)
Problematica riforma ATO idrica ed ATO rifiuti	Scheda 14 (Dimensione documento: 252000 bytes)
Tributi Provinciali	Scheda 15 (Dimensione documento: 937000 bytes)
Dati finanziari e partecipate	Scheda 16 (Dimensione documento: 3842000 bytes)



Consultazione *online* sull'istituzione dei liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane

Rapporto finale

Data di rilascio:
2 aprile 2014

La consultazione pubblica online è realizzata con il supporto di FormezPa, nell'ambito del Progetto "PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, ASSE VII OB. Specifico P " Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi - LINEA PROVINCE e del Progetto " PERFORMANCE PA " PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA - FSE - OB. Convergenza 2007-2013- ASSE E



Sommario

Contesto e riferimenti della consultazione pubblica	3
Consultazione online sull'istituzione dei liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane Errore. segnalibro non è definito.	II
Finalità delle Consultazioni	4
Riferimenti online	4
Sezione I – Analisi dei commenti	5
1.1 Analisi dei commenti sul DDL Liberi Consorzi di Comuni	6
1.2 Analisi dei commenti sul DDL Città metropolitane	11
1.3 Analisi dei commenti sul DDL Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane ..	14
Sezione II – Elaborazione statistica dei dati	16
2.1 I commenti.....	16
2.2 Word Cloud dei commenti	21
2.3 Statistiche di accesso	23
2.4 Provenienza geografica degli accessi.....	24



Contesto e riferimenti della consultazione pubblica

Il Governo della Regione Siciliana ha avviato, con l'approvazione della legge regionale del 27 marzo 2013, n. 7 - Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali, un importante processo di riforma dell'assetto degli enti locali; in particolare, l'art. 1 della legge ha previsto la soppressione delle province regionali e la loro sostituzione con "liberi consorzi di comuni".

La volontà del legislatore siciliano è dunque quella di intervenire, in linea con il modello costituzionale ed in attuazione dell'art. 15, c. 2, dello Statuto regionale, sull'assetto delle autonomie locali delineando, accanto alla adeguata rappresentanza diretta delle comunità locali attraverso gli enti di c.d. I° livello (Regione e Comune), una più efficiente pianificazione/programmazione, coordinamento e gestione dei servizi "del territorio" sovracomunale, con l'istituzione di enti di area vasta di II° livello e nella ricerca di una riduzione dei costi dell'apparato amministrativo.

Il percorso seguito per l'implementazione della riforma regionale è stato da subito un processo inclusivo, aperto in principio alla comunità scientifica siciliana, chiamata a contribuire alla elaborazione di linee di indirizzo e soluzioni ottimali per la riforma degli enti locali in attuazione della legge reg. n. 7/2013.

Al termine del procedimento di costituzione il Governo presenterà il disegno di legge che definirà i territori dei liberi consorzi e delle Città metropolitane. Lo stesso disegno di legge interverrà a disciplinare il profilo funzionale dei nuovi enti, che saranno titolari di funzioni proprie esercitate in via esclusiva.

La proposta normativa ha, inoltre, l'obiettivo di definire la governance dei liberi consorzi comunali attraverso l'individuazione degli organi, che saranno eletti con sistema indiretto di secondo grado.

Per maggiori approfondimenti sul percorso che ha portato alla definizione dei testi dei tre DDL, sono disponibili i materiali prodotti dai gruppi di lavoro dei tavoli tecnici.

La consultazione pubblica online viene realizzata con il supporto di Formez PA, nell'ambito del Progetto "PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, ASSE VII OB. Specifico P *Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi - LINEA PROVINCE*" e del Progetto *Performance PA "PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA - FSE - OB. Convergenza 2007-2013- ASSE E"*.

La consultazione pubblica è partita il 12 dicembre 2013 con i due seguenti disegni di legge:

- l'uno dedicato alle "**Norme per la costruzione dei Liberi Consorzi di Comuni**";
- l'altro dedicato alla "**Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo**"

Successivamente, il 13 febbraio 2014, si è aggiunto alla stessa consultazione pubblica un terzo disegno di legge:

- **Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane**

Complessivamente la Consultazione online sull'istituzione dei liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane ha avuto una durata di tre mesi e mezzo, si è aperta il 12 dicembre 2013 per concludersi il 15 marzo 2014.



Finalità delle Consultazioni

La decisione della Regione Siciliana di sottoporre i disegni di legge a consultazione pubblica consente di rafforzare i processi decisionali pubblici, coinvolgendo i cittadini, le associazioni di categoria, gli enti locali interessati che via web possono fornire il loro contributo di idee e proposte, concorrendo al miglioramento della riforma in atto.

Riferimenti online

Di seguito i link relativi alla Consultazione online:

Sito istituzionale della regione siciliana

<http://pti.regione.sicilia.it>

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica

Pagina dedicata all'iniziativa sul Sito istituzionale della Regione siciliana

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_ConsultazioneConsortiCittaMetropolitane

Normativa di riferimento

<http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/ED6A448D256BD2B2E040060A02010443>

Consultazione online sul DDL "Città metropolitane"

<http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/>

Consultazione online sul DDL "Liberi consorzi di comuni"

<http://commenta.formez.it/ch/LiberiConsortiComuni/>

Consultazione online sul DDL "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"

<http://commenta.formez.it/ch/ConsortiComunaliCittaMetropolitane/>



Sezione I – Analisi dei commenti

In questa sezione sono indicate le osservazioni e le proposte formulate dagli utenti che hanno commentato i testi dei tre disegni di legge.

1. Il profilo giuridico dell'analisi dei risultati delle consultazioni sui ddl istitutivi dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane

L'analisi dei risultati della consultazione sui tre disegni di legge di riforma della Regione Siciliana di istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane, che si propone in questa parte del report, è volta a mettere in evidenza gli elementi sui quali, sotto il profilo giuridico, i commentatori hanno concentrato la loro attenzione, dando conto delle proposte pervenute (sia in senso adesivo al testo dei ddl, sia in senso modificativo/migliorativo dei testi normativi in consultazione). Si consentirà così al legislatore siciliano di far tesoro delle idee pervenute dai cittadini per il miglioramento della riforma in corso.

Come si avrà modo di spiegare nelle pagine che seguono, per tutti e tre i ddl in consultazione l'attenzione dei commentatori è stata incentrata sui medesimi "nodi di sistema" legati alla modalità di costituzione/dimensionamento dei nuovi enti di secondo livello, alla composizione ed alla modalità degli organi ed alle funzioni (dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane), cui si aggiungono ulteriori aree di commento legate alle specificità dei singoli disegni di legge.

I commenti sulle aree di cui sopra sono stati connotati sia da convergenze di opinioni sia da una pluralità di posizioni, anche molto distanti nei loro contenuti, di cui si è dato puntualmente conto nelle pagine successive.

In particolare, con riferimento alle modalità costitutive degli enti di secondo livello ed alla modalità di perimetrazione/dimensionamento degli stessi, i commenti pervenuti richiedono (in maniera pressoché omogenea e costante) che il legislatore tenga adeguatamente conto delle caratteristiche territoriali, sociali e culturali delle "aree metropolitane", (anche puntando l'attenzione sui limiti dimensionali ottimali, massimi e minimi, chiamati a garantire una adeguata efficienza nella organizzazione e gestione dei servizi sul territorio). Su questo punto parimenti condivisa, nei commenti, è la volontà di continuare a procedere con un iter partecipativo (attraverso referendum popolare) al fine di consentire ai cittadini di poter scegliere a quale ente di secondo livello "aderire" (Città metropolitana o Libero consorzio di comuni in caso di contiguità territoriale).

In relazione invece alle modalità di elezione ed alla composizione degli organi degli enti di secondo livello, le proposte pervenute fanno registrare una pluralità di opinioni dei cittadini che hanno aderito alla consultazione (le proposte, molto variegate, vanno dalla elezione a suffragio universale del Presidente dei Liberi consorzi comunali e del Sindaco delle Città metropolitane, alla elezione di un "Supersindaco" che sia allo stesso tempo sindaco della Città metropolitana e dei comuni metropolitani alla stessa afferenti).

Come si avrà modo di dar conto puntualmente nelle pagine che seguono, altra questione oggetto di ampio dibattito in consultazione è stata quella della individuazione delle funzioni degli enti di secondo livello.

Sempre presente è la richiesta di maggiore "chiarezza" sia nella individuazione dei contenuti delle disposizioni normative (ad esempio in relazione alla sorte delle dotazioni organiche delle province in via di



soppressione, della gestione del sistema dei rifiuti etc.), sia nella formulazione tecnica delle disposizioni che sembra, per i commentatori, necessitare di un adeguato *drafting* legislativo.

1.1 Analisi dei commenti sul DDL Liberi Consorzi di Comuni

I commenti pubblicati sul testo del disegno di legge dedicato alle “**Norme per la costruzione dei Liberi Consorzi di Comuni**” hanno avuto ad oggetto le seguenti aree:

- COMMENTI DI CARATTERE GENERALE;
- MECCANISMI DI DIMENSIONAMENTO DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI;
- MECCANISMI DI ADESIONE AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI;
- ORGANI DEI LIBERI CONSORZI;
- STATUTO DEI LIBERI CONSORZI;
- GRATUITÀ DELLE CARICHE;
- FUNZIONI DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI.

1.1.1 Commenti di carattere generale.

Nell’ambito della consultazione sono emersi alcuni commenti di carattere generale sulla opportunità della riforma dell’assetto istituzionale nell’ambito della Regione Siciliana. Si rilevano adesioni positive sul contenuto del ddl sottoposto alla consultazione, laddove è stato evidenziato come sia importante da una parte, la valorizzazione e la promozione della *governance* integrata dei nuovi livelli di governo, in modo da incidere positivamente sulla gestione dei servizi; dall’altra, assicurare che la comunità locale/società civile, possa, grazie al principio di sussidiarietà orizzontale, “controllare e gestire i processi locali che direttamente la vedono coinvolta”.

Si vedano i commenti di apertura al ddl di A. Fede del 29.12.13 e del 30.12.13

1.1.2. Meccanismi di dimensionamento dei liberi consorzi di comuni

Le osservazioni al testo relativamente a questa area, riguardano in particolare la **dimensione** che i liberi consorzi potrebbero assumere (talvolta con proposta di modifica, anche puntuali in termini numerici, delle soglie minime e massime individuate nel ddl; talvolta con proposizione di nuovo complessivo assetto del concetto stesso di ente di “area vasta”, anche in relazione agli studi scientifici della Società Geografica Italiana (SGI) e le **caratteristiche, anche di contiguità territoriale**, da tener presenti per la costituzione territoriale dei liberi consorzi di comuni. Tale aspetto è stato oggetto di un ampio dibattito tra i partecipanti alla consultazione.

Si vedano i commenti di seguito elencati:



all'art. 1, comma 1, "Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di Comuni" i commenti di S. Chiofalo del 10.12.13; S. Chiofalo del 10.12.13 e del 10.01.14; D. Fernandez del 10.12.13 , G.C. Vitale del 15.12.13; F. Calvi del 27.12.13;

all'art. 1, comma 3, "Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di Comuni" i commenti di C. Falduzzi del 15.12.13; G.C. Vitale del 15.12.13; Commentatore non identificato del 15.12.13; A. Geraci del 19.12.13 e del Comitato spontaneo dipendenti della Provincia di CL del 19.12.13; F. Calvi del 27.12.13; G.C. Vitale del 28.12.13; S. Chiofalo del 10.01.14 e del 19.02.14; G. Ciumarra del 14.01.14; C. Faldetta del 18.02.14

Link al testo in consultazione: http://commenta.formez.it/ch/LiberiConSORZIComuni/?id_speech=48

1.1.3 Meccanismi di costituzione e adesione ai liberi consorzi di comuni

Sono state raccolte, relativamente a questa area, prevalentemente richieste di chiarimento e di eventuale miglioramento del testo del ddl in merito alla **modalità di costituzione ed adesione** dei comuni ai Liberi consorzi di comuni, con riferimento al meccanismo di adesione volontaria, alle conseguenze in caso di una mancata adesione ad opera dei singoli comuni, alla eventuale previsione di referendum da parte dei consigli comunali.

A tal proposito, si ricorda che su questa stessa area è stata inoltre pubblicata una risposta di carattere tecnico, di chiarimento ai partecipanti alla consultazione specificando che: "Ovviamente, nell'intenzione del legislatore, le funzioni di pianificazione incontrano i limiti delle competenze per materie del libero consorzio, come individuate dalla legge e dagli statuti". Tale intervento ha animato il dibattito sul tema del meccanismo di adesione ai liberi consorzi di cui sopra.

Si vedano i commenti di seguito elencati:

all'art. 1, comma 1, "Costituzione dei Liberi Consorzi di Comuni" il commento di S. Chiofalo del 10.12.13 ; F. Calabrese del 16.12.13 e del Comitato Spontaneo Dipendenti Provincia CL del 19.12.13;

all'art. 1, comma 2, "Costituzione dei Liberi Consorzi di Comuni" il commento di D. Fernandez del 10.12.13 ; di C. Falduzzi del 15.12.13; G. Carruba del 15.12.13 e del Comitato Spontaneo Dipendenti Provincia CL del 19.12.13.

Link al testo in consultazione: http://commenta.formez.it/ch/LiberiConSORZIComuni/?id_speech=48

Si rileva inoltre anche la richiesta di una maggiore chiarezza nei rapporti tra le previsioni del TUEL (d.lgs. n. 267/00) in tema di consorzi di Comuni (art. 31) e le nuove disposizioni del ddl, nonché la richiesta di una maggiore chiarezza nei futuri rapporti che tra Comuni e Regione.

Si vedano i commenti all'art. 1 "Costituzione dei Liberi Consorzi di Comuni" di A. Catalano del 27.12.13 e di F. Calvi del 28.12.13.

1.1.4 Organi dei liberi consorzi

Le osservazioni e proposte al testo relativamente a questa area, riguardano in particolare la **composizione degli organi**, proponendo l'elezione a suffragio universale del Presidente e il meccanismo di voto ponderato (che si ritiene mortifici i piccoli comuni). In altri casi si propone una configurazione diversa dei consorzi quali enti pubblici di diritto privato (!) e interventi sulla durata degli organi.



Relativamente al Consiglio, si ritiene non sempre adeguato il meccanismo di composizione, manifestando perplessità sulla mancata elezione diretta da parte dei cittadini e sulla possibile ondivaga composizione, in riferimento al concetto di consiglieri di minoranza.

Si vedano i commenti di seguito elencati:

all'art. 2, Organi dei liberi consorzi di comuni, di D. Fernandez del 10.12.13 , Commento anonimo del 15.12.13; Comitato Spontaneo Dipendenti Provincia CL del 19.12.13 e di R. Cilona del 15.12.13; N. Calabrò, del 9.12.13; C. Falduzzi, del 15.12.13 e di C.S. De Pasquale del 18.12.13; di S. Chiofalo del 10.01.14; A. Camarda del 07.01.14;

Link al testo in consultazione: http://commenta.formez.it/ch/LiberiConSORZIComuni/?id_speech=49

1.1.5 Statuto dei liberi consorzi

I commenti pervenuti evidenziano la necessità di indicare la maggioranza necessaria per l'approvazione dello Statuto e l'opportunità di qualificare, nello Statuto, il Libero consorzio quale ente autonomo territoriale.

Si vedano in particolare i commenti all'art. 3 di Comitato spontaneo Dipendenti provincia CL del 19.12.13; N. Calabrò, del 9.12.13; G.C. Vitale del 27.12.13; F. Calvi del 28.12.13; A. Camarda del 07.01.14; S.Chiofalo del 10.01.14.

Link al testo in consultazione: http://commenta.formez.it/ch/LiberiConSORZIComuni/?id_speech=50

1.1.6 Gratuità delle cariche

I commenti pervenuti su questa area sono da in parte volti a disapprovare la scelta della gratuità delle cariche, in parte volti a richiedere una maggiore chiarezza sulla rendicontazione delle spese.

Si vedano in particolare i commenti all'art. 4, di N. Calabrò del 9.12.13; C. Falduzzi del 15.12.13; di C.S. De Pasquale del 18.12.13; S. Chiofalo del 10.01.14.

Link al testo in consultazione: http://commenta.formez.it/ch/LiberiConSORZIComuni/?id_speech=51

1.1.7 Funzioni dei liberi consorzi di comuni

Le osservazioni al testo relativamente a questa area riguardano la **formulazione della normativa**, talvolta rilevando l'eccessiva apertura a scelte di carattere "possibilistico" in capo ai liberi consorzi, talaltra manifestando la propensione per l'adesione al modello, in corso di riforma, sul piano nazionale (anche implementato da una forma di controllo e di possibile intervento consultivo dei cittadini).

Si vedano in particolare i commenti all'art. 5, "Funzioni e competenze", di C. Falduzzi del 15.12.13; G.C.Vitale del 28.12.13; di B. Sanfilippo del 26.12.13.

Competenze in materia di "pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza" relativamente a questo aspetto sono emerse osservazioni che hanno avuto ad oggetto:



a) la necessità di procedere ad un chiarimento normativo (in merito alla esatta individuazione “degli aspetti di competenza” del libero consorzio nella pianificazione);

Si vedano in particolare i commenti di D. Fernandez del 10.12.13; G. C. Vitale del 15.12.13, del 16.12.13 e del 25.12.13;

b) i contenuti e le materie che si ritiene possano essere contenute nel piano territoriale di coordinamento del libero consorzio ed il collegamento con i contenuti della l.r. n. 9/2010.

Si vedano in particolare i commenti di G. C. Vitale del 15.12.13 e del 16.12.13.

Competenze in materia di “pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale” relativamente a questo aspetto sono emerse osservazioni che hanno evidenziato la prospettiva di procedere con l’implementazione della competenza anche con gli aspetti legati alla mobilità, in collegamento con il trasporto pubblico locale ed i servizi interconnessi.

Si veda in particolare il commento di G.C.Vitale del 16.12.13; di S.Chiofalo del 10.01.14.

Competenze in materia di “organizzazione e gestione dei servizi afferenti al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti ed alla possibilità per i Liberi consorzi di comuni di assumere anche le funzioni e le competenze delle SRR” e di “organizzazione e gestione del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche ed alla possibilità per i Liberi consorzi di comuni di assumere anche le funzioni e le competenze degli ATO idrici” relativamente a questi aspetti sono emerse richieste di chiarimento circa la scelta *possibilistica* prevista dal ddl di attribuire ai liberi consorzi le competenze attualmente riconosciute in capo alle SRR (società consortili di capitali) e alle Autorità degli ambiti idrici (AATO).

Si vedano in particolare i commenti di C. Falduzzi del 15.12.13.

A tal proposito, si ricorda che su questa stessa area è stata inoltre pubblicata una risposta di carattere tecnico, di chiarimento ai partecipanti alla consultazione specificando che:

“La possibilità di attribuire ai liberi consorzi le competenze attualmente riconosciute in capo alle SRR (società consortili di capitali) e alle Autorità degli ambiti idrici (AATO) dipenderà dai concreti assetti territoriali dei medesimi e dalle scelte degli enti consorziati. La norma, quindi, intende introdurre una facoltà, in capo ai comuni, di deroga alle previsioni di cui alla l.r. 9/2010 e a quelle in materia di servizio idrico integrato e, pertanto, la possibilità di trasferire le competenze delle SRR e delle autorità degli ambiti idrici in materia di ciclo integrato dei rifiuti e di servizio idrico integrato ai liberi consorzi”.

A seguito della risposta di cui sopra si è aperto un dibattito tra i partecipanti alla consultazione, che hanno proposto sia che su tali funzioni si proceda secondo il modello di riforma attualmente in discussione in sede nazionale, sia una gestione diretta dell’organizzazione e gestione dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse richieda parte dei singoli comuni, abolendo le Autorità ATO. Anche in questo caso emerge la volontà di una partecipazione della società civile in sede di controllo del corretto funzionamento dei servizi.

Si vedano in particolare i commenti di G.C. Vitale del 27.12.13; F. Calvi del 28.12.13; S. Chiofalo del 10.01.14 e 11.01.14; A. Camarda del 07.01.14;

Competenze in materia di promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività



turistiche, di interesse sovra comunale, dove la disposizione del ddl prevede che i Liberi Consorzi di Comuni possano anche assumere le funzioni e le competenze dei Distretti Turistici:

- i commenti hanno evidenziato che sarebbe opportuno abolire i distretti turistici. Le osservazioni proposte rilevano inoltre una carenza del ddl, per la mancata menzione delle “strutture sportive”.

Si vedano in particolare i commenti di S. Chiofalo del 10.01.14 e di G. Passafiume del 20.02.14.

Competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante l'utilizzo delle istituzioni e strutture socio-scolastiche permanenti; dove il ddl stabilisce che i Liberi Consorzi di Comuni possono anche assumere le competenze dei Distretti Socio-sanitari:

i commenti hanno evidenziato che le istituzioni e strutture socio-scolastiche permanenti non sono più esistenti e la necessità di inserire anche una competenza in materia di edilizia scolastica.

Si vedano in particolare i commenti di D. Fernandez del 10.12.13; di G.C. Vitale 28.12.13; G.Passafiume del 20.02.14.

In relazione alle funzioni dei liberi consorzi di comuni sono inoltre emerse indicazioni volte a proporre una generale implementazione delle funzioni da attribuire ai nuovi enti di area vasta nonché proposte di carattere generale che vedono il libero consorzio destinatario di una competenza esclusiva, favorendo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, con interventi pianificatori e gestionali per le materie “sovracomunali” sul punto numerosi commenti del Comitato Spontaneo Dipendenti Provincia CL del 19.12.13.

Si vedano in particolare i commenti di S. Chiofalo del 10.12.13; di D. Fernandez del 10.12.13 e di G. Carruba del 15.12.13; G.C. Vitale del 16.12.13; A. Geraci del 19.12.13; S. Chiofalo del 10.01.14.

Link al testo in consultazione: http://commenta.formez.it/ch/LiberiConsorziComuni/?id_speech=52



1.2 Analisi dei commenti sul DDL Città metropolitane

I commenti pubblicati sul testo del disegno di legge sulla “Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo” della Regione Siciliana hanno avuto ad oggetto le seguenti aree:

- PROFILI STATUTARI REGIONALI;
- CITTÀ METROPOLITANA - ENTE DI II LIVELLO;
- DIMENSIONAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE.
- PERIODO TRANSITORIO - ORGANI;
- PERIODO TRANSITORIO – TRASFERIMENTO DEL PERSONALE;
- FUNZIONI;
- ORGANI DELLE CITTÀ METROPOLITANE.
- DRAFTING LEGISLATIVO.

1.2.1 Profili statutari regionali

I commenti pervenuti hanno evidenziato l’opportunità di procedere con una modifica, con disegno di legge costituzionale, dell’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, al fine di introdurre nell’articolo in questione l’ente di II livello “Città metropolitana”. Ciò consentirebbe un più adeguato allineamento tra Statuto Regionale e leggi regionali di riforma istitutive delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

Si veda il commento all’art. 1, comma 1, ddl di S. Chiofalo del 10.12.13.

Link al testo: http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/?id_speech=42

1.2.2 Città metropolitana - ente di II livello

Le osservazioni pervenute riguardano la scelta del legislatore di configurare la Città metropolitana come ente di II livello, che non rappresenta direttamente le comunità locali ma ha il compito di facilitare, rendere coerente ed efficiente l’azione degli enti di primo livello (comune). L’impostazione sembra essere condivisa nelle sue linee generali, sebbene sembra non essere stata pienamente compresa la ratio della norma e le nuove esigenze di gestione dell’area vasta, ma, piuttosto sembra essere stata percepita quale “necessità” di selezione in via “indiretta” della classe politica locale.

Si vedano i commenti all’art. 1, comma 4, “Finalità e principi” di F. Calabrese del 16.12.13 e del 19.12.13 di V. Di Franco del 17.12.13 e di L. Geraci del 19.12.13; F. Calvi del 28.12.13

Link al testo: http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/?id_speech=42



1.2.3. Dimensionamento delle Città Metropolitane.

Le osservazioni sul ddl, relativamente alla dimensione che le future Città metropolitane dovrebbero assumere, fanno emergere sia l'opinione in base alla quale il perimetro delle Città metropolitane dovrebbe coincidere con il perimetro della preesistente provincia; sia l'opinione in base alla quale l'adesione alla città metropolitana dovrebbe avvenire tramite referendum popolare.

Si vedano i commenti all'art. 2, di S. Aliberti 25.12.13; di G.R.A.Maimone del 04.03.14.

1.2.4. Periodo transitorio – organi

Le proposte formulate nei commenti riguardano in particolare la modalità di costituzione degli organi nel periodo transitorio e la proposta della istituzione della figura di un "supersindaco" (come sindaco della città metropolitana e dei comuni metropolitani).

Si vedano i commenti all'art. 3, commi 5 e 6, Effetti dell'istituzione delle Città Metropolitane e prima fase del periodo transitorio, i commenti di V. Di Franco del 17.12.13, di A. Caserta 10.03.14 (e di T. Ceresio del 10.03.14)¹.

Link al testo: http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/?id_speech=43

1.2.5 Periodo transitorio – trasferimento del personale

Si rilevano dai commenti riflessioni sulla formulazione dell'art. 5, comma 5 e sulla opportunità di predisporre un articolo specificamente dedicato al trasferimento del personale per dare adeguata visibilità alle scelte che sulla questione andranno effettuate.

Si vedano i commenti all'art. 5, comma 5, Sistemazione dei rapporti finanziari e trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province regionali, il commento di A. Conte, del 14.12.13;

Link al testo: http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/?id_speech=43

1.2.6 Funzioni

Le osservazioni pervenute su questa area propongono implementazioni delle funzioni amministrative che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale di cui all'art. 13, comma 2, Trasferimento di funzioni dalla Regione alle Città metropolitane.

In relazione alle funzioni relative a "turismo, sport e spettacolo" e "gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", i commentatori propongono una gestione in collaborazione con le pro loco di riferimento sul territorio.

Si vedano i commenti all'art. 13, comma 2, Trasferimento di funzioni dalla Regione alle Città metropolitane, i commenti di E. Gugliotta del 15.12.13 e di V. Di Franco del 17.12.13; S. Chiofalo del 10.01.14.

¹ In adesione alla proposte di istituzione del Supersindaco (commento inserito all'art. 1, comma 1, del ddl in consultazione)



Link al testo: http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/?id_speech=44

1.2.7 Organi delle Città metropolitane.

Le osservazioni pervenute fanno emergere opinioni differenti sulla modalità di elezione del sindaco delle Città metropolitane e sul “comune di afferenza”, in particolare per alcuni commentatori dovrebbe essere eletto a suffragio universale, per altri dovrebbe essere eletto un unico sindaco (Supersindaco) per la città metropolitana e per i comuni metropolitani che alla stessa afferiscono.

Si vedano i commenti all’art. 17, “Sindaco metropolitano” di S. Chiofalo del 10.01.14 e di T. Ceresio del 10.03.14. (si vedano sulla istituzione del Supersindaco anche i commenti, presenti in più punti del ddl - sempre nella medesima formulazione - di A. Caserta del 10.03.14).

È inoltre presente un commento sulla Conferenza metropolitana, in base al quale si propone di istituire, in sostituzione della stessa un consiglio metropolitano eletto dai cittadini.

Si veda il commento all’art. 20 “Conferenza metropolitana” di S. Chiofalo del 19.02.14.

1.2. 8 Drafting legislativo

Relativamente a questa area, è stata evidenziata la necessità di perfezionare, rendendo maggiormente chiaro, il contenuto di alcune disposizioni normative del ddl, specificandone, in alcuni casi, il contenuto terminologico.

Si veda il commento all’art. 1, comma 2, “Finalità e principi” di D. Fernandez 10.12.13.

Link al testo: http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/?id_speech=42



1.3 Analisi dei commenti sul DDL Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

I commenti sul nuovo disegno di legge dedicato contestualmente alla “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”, esitato dalla Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana il 30 gennaio 2014 e sottoposto alla consultazione pubblica sino al 15 marzo 2014, hanno avuto ad oggetto le seguenti aree:

- ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSOZI DI COMUNI, DIMENSIONAMENTO TERRITORIALE E RISORSE UMANE;
- ORGANI DELLE CITTÀ METROPOLITANE;
- MODALITÀ DI ADESIONE ALLE CITTÀ METROPOLITANE;
- SOPPRESSIONE DI ENTI.

1.3.1. Istituzione dei liberi consorzi di comuni, dimensionamento territoriale e risorse umane.

I commenti presenti su questa area fanno registrare una generale perplessità sul carattere innovativo della nuova disposizione normativa.

In relazione al dimensionamento si ritiene che sarebbe opportuno che i liberi consorzi fossero costituiti da comuni con caratteristiche omogenee dal punto di vista storico ,geografico e culturale.

Relativamente alla utilizzazione delle risorse umane di cui i liberi consorzi di comuni dovrebbero avvalersi, i commenti ritengono, in linea con il contenuto del ddl, che i liberi consorzi di comuni dovrebbero utilizzare quelle già di spettanza delle corrispondenti province regionali (senza nuove assunzioni, al fine di garantire il risparmio di spesa).

Si vedano i commenti all’art. 1, “liberi consorzi di comuni” di E. Criscione del 9.03.14; S. Chiofalo del 15.03.14; S. Bevilacqua del 13.02.14; L. Palazzo del 15.02.14.

1.3.2. Organi delle Città metropolitane.

I commenti presenti su quest’area insistono sul rafforzamento dei poteri degli organi di gestione e sulla istituzione di un c.d. Supersindaco (quale sindaco della Città metropolitana e di tutti i comuni che alla stessa afferiscono).

In relazione alla conferenza metropolitana il commento presente ritiene che andrebbe sostituita dal consiglio metropolitano, eletto dai cittadini, con funzioni consultive.

Si vedano i commenti all’art. 8, “organi della città metropolitana” di S. Chiofalo del 15.03.14; di A. Caserta del 10.03.14;

1.3.3. Modalità di adesione alle Città metropolitane.



In relazione alla modalità di adesione alle Città metropolitane, i commenti rilevati fanno emergere una propensione al mantenimento dell'autonomia dei Comuni che afferiranno alla Città metropolitana e, in relazione alle disposizioni di riferimento, segnalano l'importanza del D.P.R. n. 54 del 1995, in quanto potenzialmente le città metropolitane assumeranno dimensioni significative, in rapporto alla popolazione ed al territorio.

Si vedano i commenti all'art. 9 "adesione alle città metropolitane" di S. Chiofalo del 15.03.14 e di E. Gugliotta del 12.02.14.

1.3.4. Soppressione di enti.

In relazione all'area di commento dedicata alla soppressione di enti, il commento presente fa emerge l'importanza della disposizione normativa quale strumento per poter attuare una razionalizzazione degli attuali enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

Si veda il commento all'art. 11 "Soppressione di enti" di E. Gugliotta del 12.02.14.



Sezione II – Elaborazione statistica dei dati

Questa seconda sezione del documento è dedicata all'analisi statistica dei commenti pervenuti e degli accessi al sito web.

2.1 I commenti

Dal 12 dicembre 2013, data di inizio della Consultazione online sull'istituzione dei liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane, al 15 marzo 2014, data di fine della consultazione, sono pervenuti **180 commenti** ai testi da **85 diversi utenti**. Nei seguenti paragrafi una analisi di dettaglio sull'andamento delle singole Consultazioni.

2.1.1 Consultazione online sull'istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni

Testi del DDL liberi Consorzi di Comuni	Paragrafi	Lunghezza testo (in caratteri)	Conteggio commenti	Utenti che hanno commentato	Lunghezza Commenti (in caratteri)
Costituzione dei Liberi Consorzi di Comuni	5	901	38	17	11.887
Organi dei liberi Consorzi dei Comuni	13	2.477	19	10	5.295
Statuto del libero consorzio dei Comuni	4	498	6	6	1.018
Gratuità delle cariche	2	283	4	4	252
Funzioni e competenze dei Liberi Consorzi di Comuni	9	1.595	54	14	15.262
Totali	33	5.754	121	51	33.714


Timeline dei commenti al DDL Liberi Consorzi di Comuni



2.1.2 Consultazione online Città Metropolitane

Testi del DDL Città Metropolitane	Paragrafi	Lunghezza testo (in caratteri)	Conteggio commenti	Utenti che hanno commentato	Lunghezza Commenti (in caratteri)
Finalità e principi	5	1.038	16	9	5.823
Procedura per l'istituzione delle Città Metropolitane	50	9.445	11	5	3.860
Funzioni delle Città Metropolitane	76	15.373	8	5	1.241
Organizzazione delle Città Metropolitane	47	7.400	3	2	511
Aree Metropolitane	14	2.436	4	4	943
Disposizioni transitorie e finali	20	4.071	0	0	0
Totale	212	39.763	42	25	12.378

Timeline dei commenti al DDL Città Metropolitane




2.1.3 Consultazione online Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

Testi del DDL Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane	Paragrafi/ articoli	Lunghezza testo (in caratteri)	Conteggio commenti	Utenti che hanno commentato	Lunghezza Commenti (in caratteri)
Liberi consorzi comunali	5	1.506	6	4	1.312
Adesione ad altro libero consorzio comunale	6	1.951	0	0	0
Organi dei liberi consorzi comunali	7	814	0	0	0
Assemblea del libero consorzio	3	355	0	0	0
Presidente del libero consorzio	6	1.531	0	0	0
Giunta del libero consorzio	4	531	0	0	0
Città metropolitane	3	489	0	0	0
Organi delle Città metropolitane	7	1.026	8	2	3.676
Adesione ad una Città metropolitana	4	1.037	2	2	335
Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane	3	679	0	0	0
Soppressione di enti	4	736	1	1	136
Entrata in vigore	3	274	0	0	0
Totale	55	10.929	17	9	5.459



Timeline dei commenti al DDL Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane





2.1.4 Rappresentazione grafica della densità dei commenti

Di seguito un raffronto tra la quantità dei commenti e il numero degli utenti che hanno commentato i testi delle due consultazioni. Il numero di commenti arrivati per ciascun testo è rappresentato in grigio scuro, il numero degli utenti che ha commentato il singolo testo è rappresentato in grigio chiaro. La dimensione dei cerchi è direttamente proporzionale alla quantità dei commenti.

Consultazione Liberi consorzi di comuni

Costituzione dei Liberi Consorzi di Comuni



Organi dei liberi Consorzi dei Comuni



Statuto del libero consorzio dei Comuni



Gratuità delle cariche



Funzioni e competenze dei Liberi Consorzi di Comuni





Consultazione Città Metropolitane

Finalità e principi



Procedura per l'istituzione delle Città Metropolitane



Funzioni delle Città Metropolitane



Organizzazione delle Città Metropolitane



Aree Metropolitane



Disposizioni transitorie e finali

Consultazione Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

Liberi consorzi comunali



Adesione ad altro libero consorzio comunale

Organi dei liberi consorzi comunali

Assemblea del libero consorzio

Presidente del libero consorzio

Giunta del libero consorzio

Città metropolitane

Organi delle Città metropolitane



Adesione ad una Città metropolitana



Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

Soppressione di enti




Entrata in vigore



2.3 Statistiche di accesso

Dal 7 dicembre 2013 – 15 marzo 2014 la Consultazione online sull'istituzione dei liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane ha avuto un totale di **3.000 visite**, distribuite nel tempo come segue² :



Si è registrato un totale di **2.095 visitatori unici** che hanno visualizzato **13.319 pagine**. La durata media di una visita è stata di **4 minuti**.

La Consultazione sui Liberi consorzi di comuni ha avuto il 52% degli accessi, Consultazione Città Metropolitane il 34%, la Consultazione Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane il restante 13%.



² Fonte dei dati: Google Analytics



2.4 Provenienza geografica degli accessi

Rispetto alla provenienza geografica le visite³ sono distribuite come segue:



Il 50% delle visite proviene dal territorio siciliano, il restante 50% dal resto d'Italia.

In particolare gli accessi che provengono dalla regione siciliana arrivano da **Palermo (50%)** e dalle città di **Catania (26%), Messina (6%), Caltanissetta (6%), Ragusa (4%) e Siracusa (3%)**.

³ Fonte dei dati: Google Analytics



Formez^{PA}

Ricognizione sui dati del personale Province e Società in house al 31/12/2012

PROVINCE	PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	PERSONALE TEMPO PROVINCE	TOTALE PERSONALE PROVINCE	%	PERSONALE SOCIETA' IN HOUSE	TOTALE PERSONALE PROV.+SOC.	%
PALERMO	1.215	-	1.215	20%	164	1.379	20%	
CATANIA	722	38	760	13%	391	1.151	17%	
MESSINA	967	98	1.065	18%		1.065	16%	
AGRIGENTO	550	139	689	11%		689	10%	
SIRACUSA	581	-	581	10%	110	691	10%	
TRAPANI	426	66	492	8%	2	494	7%	
RAGUSA	434	4	438	7%		438	7%	
CALTANISSETTA	393	12	405	7%	34	439	7%	
ENNA	283	107	390	6%		390	6%	
TOTALE	5.571	464	6.035	100%	701	6.736	100%	

Fonte: Gruppo di lavoro Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica - Formez PA

PROVINCIA DI MESSINA

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
1	02622570832 NETTUNO SPA	SOCIETA'	59,49%	0	
2	02568210831 PROGETA SPA	SOCIETA'	37,50%		BILANCIO MANCANTE
3	01900230838 INNOVABIC SRL	SOCIETA'	33,00%	6	
4	02568720839 FELUCA SPA	SOCIETA'	20,00%	17	
5	02076090832 GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI S.C.A.R.L.	SOCIETA'	20,00%	2	31/12/2012
6	00607320801 SOGAS SPA	SOCIETA'	14,96%	56	
7	00128860836 SOGEPAT SRL	SOCIETA'	12,25%	2	31/12/2009
8	03541820878 GAL VALLE DELL'ALCANTERA SCRL	SOCIETA'	12,05%	6	31/01/2001
9	02683040832 ATO ME 2 SPA	SOCIETA'	10,00%	48	
10	02681490831 ATO ME 4 SPA	SOCIETA'	10,00%	162	
11	02721710834 ATO ME 5 SPA	SOCIETA'	10,00%	4	IN LIQUIDAZIONE
12	02100540836 GAL NEBRODI SCRL	SOCIETA'	9,37%	0	
13	01166080869 VIGILANZA VENATORIA SRL	SOCIETA'	6,51%	0	
14	02623070832 CENTRO MERCANTILE SCPA	SOCIETA'	6,01%	1	
15	02683660837 ATO ME 1 SPA	SOCIETA'	5,00%	8	
16	00556290864 MULTISERVIZI SRL	SOCIETA'	4,86%		CESSATA
17	10083100155 CONSORZIO QUARIT IN LIQUIDAZIONE SCRL	SOCIETA'	4,00%	1	
18	04477030870 SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL	SOCIETA'	3,95%	0	IN LIQUIDAZIONE
19	04477030870 TAORMINA ETNA S.C. A R.L.	SOCIETA'	2,00%	1	31/12/2012
20	02680950835 ATO ME 3 SPA	SOCIETA'	1,66%	53	
21	02126950837 CONSORZIO APEM- Agenzia per l'Energia di Messina	CONSORZIO	100,00%		
22	97066880838 CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI	CONSORZIO	22,28%	3	
23	02663680839 CONSORZIO TUTELA LIMONE	CONSORZIO		1	31/12/2011- BILANCIO MANCANTE
24	02598520837 CONSORZIO UNIVERSITARIO FEDERICO II	CONSORZIO			BILANCIO MANCANTE
25	02816190835 STRADE E ROTTE DEL VINO	ASSOCIAZIONE			non in b.d.
26	TECLA	ASSOCIAZIONE			non in b.d.
27	ASSOCIAZIONE Unesco Province Sud	ASSOCIAZIONE			non in b.d.
28	ASSOCIAZIONE Ente Teatro	ASSOCIAZIONE			non in b.d.
29	ENTI LOCALI PER LA PACE	ASSOCIAZIONE			non in b.d.
TOTALE ADDETTI				371	

Fonte: Sito ufficiale della Provincia Regionale di Messina (www.provincia.messina.it) - documenti dati 1/1/2013

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazioni	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
1	01799740855 CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL UNIPERSONALE	SOCIETA'	Caltanissetta	100,00%	33	
2	01621350857 CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO SCPA	SOCIETA'	Caltanissetta	65,58%	0	
3	01640360853 A.G.E.C. SOC. CONS. A R.L.	SOCIETA'	Caltanissetta	50,00%	0	
4	01479900852 CALTANISSETTA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA'	Caltanissetta	24,15%	2	31/12/2007
5	01463880854 NUOVA GELA SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SOCIETA'	Gela	22,90%	10	31/01/2001
6	00669890865 SVILUPPO VALLE DELL'HIMERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE	SOCIETA'	Caltanissetta	14,82%	0	IN LIQUIDAZIONE
7	01166080869 VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L.	SOCIETA'	Enna	11,84%		CESSATA
8	01665600852 A.T.O. AMBIENTE CL1	SOCIETA'	Caltanissetta	10,00%	63	
9	01663680856 Ato Ambiente CL 2 S.p.a.	SOCIETA'	Gela	10,00%	2	
10	00556290864 MULTISERVIZI s.p.a	SOCIETA'	Enna	8,84%		CESSATA
11	01688120854 LE COLLINE DEL NISSENO	SOCIETA'	Caltanissetta	4,00%	0	
12	01859310854 SOCIETA' CONSORTILE ARL GAL TERRE DEL NISSENO	SOCIETA'	Caltanissetta	2,22%	4	
13	00181710856 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela	CONSORZIO	Gela	24,15%		
TOTALE ADDETTI					114	

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	Note
1 02277940843	Agenzia prog-eco provincia regionale di agrigento s.r.l.	SOCIETA'	Agrigento	88,00%	0	
2 01938420850	A.A.V.T. Aeroporto Agrigento " Valle dei Templi "S.P.A.	SOCIETA'	Agrigento	86,74%		Fonte AIDA: cancellata il 17/05/2012
3 02206150845	AGENZIA PRO.PI.TER TERRE SICANE S.p.A.	SOCIETA'	Sciacca	22,89%	1	
4 02303330845	ATO RIFIUTI-GESA AG2 S.p.A.	SOCIETA'	Agrigento	10,52%	96	
5 02079560849	TERRE SICANE SOCIETA'CONSORTILE A.R.L.	SOCIETA'	Sambuca di Sicilia	10,50%	1	30/12/2008
6 02298890845	DEDALO AMBIENTE AG3	SOCIETA'	Licata	10,00%	221	
7 02302610841	SO.GE.I.R. AG1 S.P.A.	SOCIETA'	Sciacca	10,00%	178	
8 01613650819	AIRGEST SPA	SOCIETA'	Trapani	0,02%	84	
9 02454460847	POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO	CONSORZIO	Agrigento	72,50%		non presente in b.d.
10 00251800843	ASI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE di agrigento	CONSORZIO	Aragona	14,94%		non presente in b.d.
11 93035790844	CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CONSORZIO	Aragona	10,40%		non presente in b.d.
12 02105200841	A.P.E.A. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E AMBIENTE DI AGRIGENTO	ALTRO TIPO DI SOCIETA'		100,00%		non presente in b.d.
TOTALE ADDETTI					581	

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI CATANIA

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
1	04769270879 APEA -Agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente	SOCIETA'	Catania	100,00%	0	
2	04405190879 Convention Bureau Etno s.r.l. in liquidazione	SOCIETA'	Catania	100,00%	1	
3	04363250871 Pubbliservizi s.p.a.	SOCIETA'	Catania	99,50%	392	
4	04369020872 Il Sole dell'Etna, Agenzia per lo Sviluppo dell'Agricoltura Catanese - società per azioni in liquidazione	SOCIETA'	Catania	80,18%	0	
5	04343320877 Terra & Colori società consortile mista per azioni per la ceramica di Caltagirone in liquidazione	SOCIETA'	Caltagirone	79,50%	1	
6	03712960875 GOLFTUR S.C.A R.L.	SOCIETA'	Catania	43,75%	1	
7	03693050878 Etnambiente s.r.l.	SOCIETA'	Misterbianco	35,48%	30	
8	04245710878 SICILYLAND	SOCIETA'	Fiumefreddo di Sicilia	30,00%	0	
9	04028260877 Simeo Ambiente S.p.A. in liquidazione	SOCIETA'	Catania	20,47%	14	
10	04407770876 S.A.C. - SOCIETA' AEROPORTO CATANIA S.P.A.	SOCIETA'	Catania	12,50%	184	
11	03205100872 SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.	SOCIETA'	Catania	12,07%	13	
12	04748650878 Gal Terra d'Etna e dell'Alcantara società consortile arl	SOCIETA'	Randazzo	10,42%	4	
13	04022930871 ACIAMBIENTE S.p.A. in liquidazione	SOCIETA'	Acireale	10,00%	4	
14	04031720875 CATANIA AMBIENTE SPA in liquidazione	SOCIETA'	Catania	10,00%	0	
15	04026120875 JONIAMBIENTE S.P.A. in liquidazione	SOCIETA'	Giarre	10,00%	10	
16	03869810873 Etna Speed s.r.l. in liquidazione	SOCIETA'	Acireale	9,12%	0	
17	04201250877 S.I.E. S.p.A. - SERVIZI IDRICI ETNEI	SOCIETA'	Catania	7,86%	15	

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
18	04025120876 KALAT AMBIENTE Spa in liquidazione	SOCIETA'	Caltagirone	5,00%	48	
19	05032850876 KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	SOCIETA'	Grammichele	5,00%	11	
20	05033290874 SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SOCIETA'	Acireale	5,00%	0	
21	91020830872 GAL KALAT	SOCIETA'	Caltagirone	3,03%	1	
22	03762580821 MERCATI AGRO ALIMETARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SOCIETA'	Catania	2,07%	11	
23	04477030870 SVILUPPO TAORMINA ETNA s.r.l. in liquidazione	SOCIETA'	Randazzo	1,18%	1	
24	03502100872 Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione	SOCIETA'	Caltagirone	0,94%	5	
25	04232440877 Banca di credito cooperativi Luigi Sturzo di Caltagirone in liquidazione	SOCIETA'	Caltagirone	0,91%	9	31/12/2012
26	04147590873 Società Etna Fiere S.P.A.	SOCIETA'	Catania	0,23%	0	
29	93158770870 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Trasporti	FONDAZIONE	Catania	49,75%		non presente in b.d.
30	80025060874 Fondazione Verga	FONDAZIONE	Catania	33,21%		non presente in b.d.
31	93148990877 Fondazione Maria Grazia Cutuli ONLUS	FONDAZIONE	Catania	16,40%		non presente in b.d.

	Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
32	04253000873	Fondazione Gesualdo Clementi - Centro di eccellenza per l'ortopedia	FONDAZIONE	Catania	11,45%		non presente in b.d.
33	93153820878	Fondazione Distretto Produttivo della Pietra Lavica dell'Etna	FONDAZIONE	Belpasso	2,00%		non presente in b.d.
34	92016350925	cifda consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli	CONSORZIO	Catania	100,00%		non presente in b.d.
35	04560560874	Consorzio Universitario del Catatino	CONSORZIO	Caltagirone	33,67%		non presente in b.d.
36	80008870877	Consorzio istituto musicale "V. Bellini"	CONSORZIO	Catania	33,33%		non presente in b.d.
37	00400170874	CONSORZIO ASI in liquidazione Gestione Separata IRSAP del Catatino	CONSORZIO	Caltagirone	30,80%		non presente in b.d.
38	00121420871	CONSORZIO ASI in liquidazione Gestione Separata IRSAP di Catania	CONSORZIO	Catania	22,25%		non presente in b.d.
39	97066880838	consorzio di ricerca filiera carni co.r.fil. carni	CONSORZIO	Messina	22,00%	3	
40	04042740870	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA (A.T.O. 2)	CONSORZIO	Catania	15,00%		non presente in b.d.
41	27720010878	Potenziamento ateneo	CONSORZIO		13,26%		non presente in b.d.
42	03590340877	Consorzio Istituto Superiore di Catania per la Formazione d'Eccellenza in liquidazione	CONSORZIO	Catania	11,74%	3	
44	93080980878	Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera ionica	CONSORZIO	Catania	11,11%		non presente in b.d.
45	00516680873	STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA Società Consortile per azioni	CONSORZIO	Caltagirone	10,35%		non presente in b.d.
46	04124410871	Consorzio turistico per le attività produttive "Ducezio"	CONSORZIO	Licodia Eubea	10,00%	0	

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
47	93157710877 Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo	CONSORZIO		5,55%		non presente in b.d.
48	04847770874 GAL ETNA	CONSORZIO	Adrano	1,60%	2	
49	01962420830 CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	CONSORZIO	Messina	1,40%		non presente in b.d.
TOTALE ADDETTI					763	

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI ENNA

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
1	574180865 CENTRO SERVIZI SICILIA CESIS s.p.a	SOCIETA'	Enna	98,60%	9	31/12/2011
2	1166080869 VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L.	SOCIETA'	Enna	23,70%	3	
3	556290864 MULTISERVIZI s.p.a	SOCIETA'	Enna	17,67%	64	
4	548140862 SICILIA AMBIENTE s.p.a.	SOCIETA'	Enna	12,52%	30	
5	1058960863 ATO ENNAEUNO s.p.a	SOCIETA'	Enna	10,00%	465	
6	1107650861 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	CONSORZIO	Enna	87,50%	5	
7	91014320864 CONSORZIO ENNESE UNIVERSITARIO	CONSORZIO	Enna	79,42%		non in b.d.
8	91025350868 CONSORZIO ATO N.5 ENNA	CONSORZIO	Enna	50,00%		non in b.d.
9	575770862 CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA	CONSORZIO	Enna	44,44%		non in b.d.
10	115750861 CONSORZIO PER L'AERA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI ENNA	CONSORZIO	Enna	33,61%		non in b.d.
11	91011660866 ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA	CONSORZIO	Enna	33,31%		non in b.d.
12	91031720864 CONSORZIO VILLA ROMANA DEL CASALE	CONSORZIO	Enna	22,23%		non in b.d.
13	667240865 CONSORZIO GAL ROCCA DI CERERE	CONSORZIO	Enna	20,00%	2	
TOTALE ADDETTI					578	

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI RAGUSA

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013
1 01158290880	SOSVI srl	SOCIETA'	Ragusa	13,30%	4
2 01221700881	ATO RAGUSA AMBIENTE	SOCIETA'	Ragusa	8,00%	21
3 01201820881	SO.GE.VI. S.p.A.	SOCIETA'	Vittoria	4,00%	1
4 92027010880	Fondazione Film Commission Ragusa	FONDAZIONE	Ragusa	65,00%	
5 92011780886	Consorzio Universitario della provincia di Ragusa	CONSORZIO	RAGUSA INFERIORE	48,85%	
6 97066880838	consorzio di ricerca filiera carni co.r.fil. carni	CONSORZIO	Messina	6,68%	
7 01178980882	Società consortile Terre della Contea	CONSORZIO	Modica	4,61%	1
8 00119380889	Consorzio per l' Area di Sviluppo Industriale di Ragusa	CONSORZIO	Ragusa	1,39%	
9 01307450880	Strada del Vino cerasuolo di Vittoria dal barocco al Liberty	ASSOCIAZIONE	Vittoria	7,35%	
TOTALE ADDETTI					27

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI SIRACUSA

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazioni	n. addetti al 31/12/2013
1	01448450898 SIRACUSA RISORSE S.P.A.	SOCIETA'	Siracusa	100,00%	107
2	01147000895 CO.SVI.S. s.r.l.	SOCIETA'	Siracusa	46,67%	1
3	04407770876 S.A.C. - SOCIETA' AEROPORTO CATANIA S.P.A.	SOCIETA'	Catania	12,50%	184
4	01415800893 A.T.O. SR 1 S.p.A.	SOCIETA'	Siracusa	10,00%	2
5	01418270896 A.T.O. SR2 S.P.A.	SOCIETA'	Avola	10,00%	1
6	01467870893 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA "PLEMMIRIO"	CONSORZIO	Siracusa	50,00%	
7	01517330898 CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE	CONSORZIO	Siracusa	50,00%	
8	92018310893 CONSORZIO VENDICARI DI NOTO	CONSORZIO	Noto	50,00%	
9	01261420895 G.A.L. LEONTINOI SOC.CONSA.RL	CONSORZIO	Siracusa	30,00%	
10	93045400897 A.T.O. DI SIRACUSA	CONSORZIO	Siracusa	23,87%	
11	01255520890 G.A.L. ELORO	CONSORZIO	Siracusa	13,21%	
12	02772010878 Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania Ente molare autonomo	CONSORZIO	Catania	11,00%	
13	93135210875 Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania	CONSORZIO	Catania	11,00%	
14	01248050898 G.A.L. VAL D'ANAPO	CONSORZIO	Canicattini Bagni	9,00%	
15	01704320892 GAL NATIBLEI	CONSORZIO	Palazzolo Acreide	2,00%	
16	01514930898 G.A.L. - HYBLON TUKLES	CONSORZIO		0,48%	
17	93046520891 G.A.L. Gruppo Azione Locale Hyblon Tukles	CONSORZIO	Canicattini Bagni	0,48%	
TOTALE ADDETTI					295

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI TRAPANI

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	NOTE
1	2157100815 MEGA SERVICE SPA	SOCIETA'	Trapani	100,00%	67	
2	2013980814 AGRITURPESCA S.R.L.	SOCIETA'	Trapani	100,00%	2	
3	2128120819 AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA ED AMBIENTE DI TRAPANI SRL	SOCIETA'		99,20%		cessata
4	2146200817 EUROBIC DEL MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA'	Trapani	51,00%	0	
5	2200430813 FUNIERICE SERVICE S.R.L.	SOCIETA'	Erice	50,00%	15	
6	1613650819 AIRGEST SPA	SOCIETA'	Trapani	49,85%	84	
7	2412550812 GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	SOCIETA'	Calatafimi-Segesta	27,09%	0	
8	1618790818 LEADER ULIXES SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	SOCIETA'	Trapani	15,00%	1	31/12/2007
9	2088000811 TERRA DEI FENICI S.P.A.	SOCIETA'	Trapani	11,15%	1	
10	2090040813 BELICE AMBIENTE SPA	SOCIETA'	Santa Ninfa	10,00%	291	
11	02484440819 Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani Provincia nord - Società Consortile per azioni.	SOCIETA'	Trapani	5,00%	0	
12	02485430819 Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani Provincia sud - Società Consortile per azioni.	SOCIETA'	XITTA	5,00%	0	
13	1853270815 SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA SPA O, IN SIGLA: G.A.P. SPA	SOCIETA'	Pantelleria	2,66%	32	
14	236960811 CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI	CONSORZIO	Erice	71,93%		non in b.d.
15	1935450815 CONSORZIO "GOLFO DI CASTELLAMMARE" PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO ITTICO	CONSORZIO	dato dell'anno 2009	20,00%		non in b.d.
16	2041520814 CONSORZIO I.T.A.	CONSORZIO	Trapani	20,00%		non in b.d.
17	93001900815 Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Castellammare"	CONSORZIO	Castellammare del Golfo	16,66%		non in b.d.
18	368930814 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TRAPANI	CONSORZIO	Trapani	10,97%		non in b.d.
19	93020650813 CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO	CONSORZIO	Trapani	8,33%		non in b.d.
20	1284640818 CONSORZIO SICILIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO (CO.S.VA.P.) DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA	CONSORZIO	Mazara del Vallo	2,35%		non in b.d.
TOTALE ADDETTI					493	

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

FONTE: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti": Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese

PROVINCIA DI PALERMO

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	note
1 4939480820	PALERMO ENERGIA S.p.A.	SOCIETA'	Palermo	100,00%	159	
2 5838720828	AGENZIA PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	SOCIETA'	Palermo	95,19%	0	
3 3244190827	GES.A.P. S.p.A	SOCIETA'	Cinisi	41,10%	304	
4 4870030824	TEATRO AL MASSIMO STABILE PRIVATO DI PALERMO Società Consortile a r.l.	SOCIETA'	Palermo	15,00%	11	
5 4856680824	AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI S.p.A.	SOCIETA'	Vicari	12,50%	1	31/12/2008
6 4578810824	PATTO DI PALERMO Società Consortile a r. l.	SOCIETA'	Palermo	11,96%	2	
7 5161250823	ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A.	SOCIETA'	Castellana Sicula	10,00%	77	
8 5163260820	Alto Belice Ambiente S.p.A	SOCIETA'	Contessa Entellina	10,00%	281	
9 5160520820	ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A.	SOCIETA'	Termini Imerese	10,00%	237	
10 5159940823	SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A	SOCIETA'	Partinico	10,00%	213	
11 3205100872	SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.	SOCIETA'	Catania	7,91%	13	
12 4533490829	SO.SVI.MA. S.P.A.	SOCIETA'	Castellana Sicula	4,58%	2	
13 4742110820	CENTRO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA EURO MEDITERRANEA C.I.E.M. S.C.p.A. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA'	Palermo	4,45%	15	
14 4676430822	MONREALE S.R.L.	SOCIETA'	Santa Cristina Gela	3,83%		fallimento
15 5158460823	PALERMO AMBIENTE S.P.A.	SOCIETA'	Palermo	0,74%	73	
16 4929210823	EXTREME Società Consortile a r.l. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA'	Palermo	0,23%		22 soci
17 97256730827	Fondazione Sant'Eliia	FONDAZIONE	Palermo	100,00%		non presente in b.d.
18 6019490827	Consorzio per la gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Gallo - Isola Delle Femmine"	CONSORZIO	Palermo	40,00%		bilancio non depositato
19 5209620821	CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO	CONSORZIO	Palermo	35,66%	1	

Partita Iva	Denominazione	Forma giuridica	Sede legale	% partecipazione	n. addetti al 31/12/2013	note
20	80016370829 CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PALERMO	CONSORZIO	Palermo	15,20%		non presente in b.d.
21	3916050820 CO.IN.R.E.S.	CONSORZIO	Bolognetta	10,00%	339	
22	516680873 STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA Società Consortile per azioni	CONSORZIO	Caltagirone	8,26%	1	
23	6072780825 Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare	CONSORZIO	Partinico	7,00%		44 soci
24	5373890820 CONSORZIO TERRE DI CORLEONE E DELL'ALTO BELICE	CONSORZIO	Corleone	5,65%		non presente in b.d.
25	5561140822 PALERMO CONVENTION BUREAU SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	CONSORZIO	Palermo	2,33%	1	
TOTALE ADDETTI					1.730	

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2013

Fonte: PERLA PA CONSOC (www.perlapa.gov.it)

Fonte "numero addetti" : Registro Imprese

non in b.d.= non presente nella banca dati Registro Imprese